SULL'INCAMERAMENTO DEI BENI ECCLESIASTICI AL SIGNOR CONTE SICARDI FU...

Carlo Mazzolini



Schedati i n. 1-5, 7-14, 16.

OPUSCOLI

RACCOLTI DALL' ABATE

DOMENICO CAPRETTA

DI

CENEDA

Volume 59



SULL' INCAMERAMENTO

DEI BENI ECCLESIASTICI

AL SIGNOR CONTE SICARDI

FU MINISTRO DI S. M. IL RE DI PIEMONTE

PEL 7 GIUGNO

GIORNO FESTIVO IN COMMEMORAZIONE DELLA SUA LEGGE

INTORNO I MEDESIMI

L'AB. CARLO MAZZOLINI





VICENZA
TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE STAIDER
1863.

ONOREVOLISSIMO SIG. CONTE SICARDI

EX MINISTRO DI S. M. RE DEL PIEMONTE

Sono ormai tramontati dodici anni, che Voi dopo avere bevuto anzichè alle fonti di una giusta legislazione, alle dissipate cisterne di Voltaire, di Mirabau, di Arnaldo, e seguendo l'esempio dei Tanucci, dei Kaunitz, compilaste il troppo famigerato Statuto che doveva, *secondo Voi*, regolare il potere civile colla religione dei vostri Padri. *Ora, sebbene passato al giorno dell' eternità, vi ricorderete come il giorno* 25 *febbrajo* 1850, *quando leggeste la vostra prefazione, la vostra protesta* a nome del re, che per intima convinzione, per affetto, come per dovere era fermamente risoluto difendere la religione con tutti i suoi mezzi, *i Sapienti dell' Areopago Torinese vi applaudirono sommamente. L'anima vostra svincolata dalla spoglia sua mortale, dallo strato del dolore e della morte all' eternità portò la reminiscenza dei grandi dissidii che, ancora Voi vivente, recò questa vostra legge in tutto lo Stato, come pose in piedi una gravissima lotta tra il Governo e la Chiesa, e segnò un' era di ribellione del Governo stesso contro la Santa Sede: e ricorderete ancora come coi falsamente asseriti, o non lealmente chiesti, o giustamente negati conforti di religione sloggiaste da questo mondo, e senza nulla portare con Voi di quanto rubaste al Santuario, alle porte eternali foste incontrato*

e non so come festeggiato da Wicleffo, da Lutero e da altri campioni nemici di Cristo, e flagello della di lui Chiesa.

Dopo il lasso di circa due lustri, colle credenziali favoritegli da quel lagrimino Penitenziere Fra Giacomo approdò a coteste vostre parti S. E. il Conte Camillo Cavour, erede della vostra politica, difensore acerrimo del vostro Statuto, beniamino conglutinato con quel Centauro inglese Palmerston, ed ispirato dalla politica napoleonica, sempre, almeno fin' ora, tenebrosa, ed all' Italia fatale, fatalissima. Egli vi avrà narrato come dopo la vostra finale dipartenza, per mancanza di leale sentimento di chi tanto vi applaudiva vivente ed autore d' iniqui Statuti, e legislatore di furti, di rapine, e di sacrilegi, aveste un disonorante monumento. Vi avrà narrato come mentre il vostro nome quasi periit cum sonitu, *la vostra legge ancora inonda l' Italia di libere aggressioni, di fraterne stragi e carnificine, di sangue italiano, ed è sostenuta da tali eroi, che oscurano le glorie dei Dionisj, dei Radamanti; esecrata però e maledetta da chiunque abbia sano il cervello, e non impietrito il cuore. Vi avrà narrato ....*

Ma ora lo stesso sig. Conte Cavour, non meno di Voi, deve essere in grande agitazione per conoscere in quale stato si trovi l' andamento politico dell' Italia da lui condotto a grandi proporzioni, per conoscere il personale che lo dirige e lo sostiene. A dirvi il vero si stava aspettando che qualche altro della vostra lega venisse ad avere con Voi permanenza. Questi vi avrebbe potuto riferire che dopo l'occaso di questa meteora politica, ascesero, e caddero dalla scranna sua ministeriale due Diplomatici che con sonore parole ai quattro venti fecero sentire le loro promesse, le loro proteste di subito rendere l' Italia una, libera, indipendente, *di farla per sempre finita col Ro-*

mano Pontefice. Avreste inteso come quel Manuca siciliano dopo aver tentata la sorte alle frontiere del Tirolo, dopo d'aver indiavolato le provincie Lombarde, di secreto concerto, colle armi e col denaro avuto dall'Inghilterra, dal Rattazzi, moveva energumeno di se stesso, di sua fortuna contro la Città Pontificale. Ma o fosse perchè quel fanatico troppo si è spiegato per il Mazzinianismo, o fossero gli ordini di chi proteggendo la libertà l'indipendenza italiana, l'Italia maneggia addormenta incatena, e contro il suo principio del non intervento, ovunque fatalmente interviene; il Filibustiere venne impedito da proseguire i suoi baccanti trionfi, e nel fraterno conflitto di Aspromonte procumbit humi bos; *a prove di bombe ricevendo da un italianissimo svisceratissimo fratello italiano un saggio di loro fraternità, ricevendo dal re galantuomo la dovuta mercede per i servigi prestatigli nella conquista della Lombardia nell'usurpo del regno di Napoli. Ma poi anche Rattazzi* abiit, evasit, secessit, erupit. *Vedete, Eccellenza, come i più incliti italianissimi eroi in toga, in spada sorgono, s'innalzano, cadono, precipitano; e presumendo portare l'Italia al suo zenit politico, la rovesciano nel nadir della disperazione.*

Agli 8 decembre 1862 venne in suo luogo nominato il pigmeo e goffo Farini, di professione medico e per indole carnefice matricolato. Il vostro re siccome galantuomo aveva tanti doveri di compensare gl'incomparabili di lui meriti; le fraterne carnificine, i disinteressati assassinii e tradimenti, gli incendii, le perfidie sempre e per solo amore verso l'Italia, per solo amore dell'unità, dell'indipendenza italiana cortesemente praticate nello Stato Pontificio, a Modena, a Parma, nel regno di Napoli, nell'Umbria, nelle Marche, a Castelfidardo. Egli è assai pratico del sistema del Rasori, e però a forza di sangue, di

deprimenti, di emetici sanerà le piaghe dell'Italia, dell'erario sfondato, la finirà col brigantaggio siciliano, innalzerà sui sette colli lo Stendardo Sabaudo, o della repubblica italiana. E non temete dell'evento; a tale impresa Farini non è solo. Il vostro re non volendo a Lui solo riservata la gloria immortale di scheletrire, di sbranare la cara Italia, a sorreggere il goffetto suo ministro ha nominato il Pasolini, Peruzzi, Pisanelli, Minghetti, Della Rovere, Menabrea, Amari, Marina, ed in luogo del Ricci che si dimise il (di) Negro.[a] *Voi li ricorderete ancora, conoscerete che sono tutti metallo della vostra lega, e però sarete persuaso che il re non poteva fare scelta migliore di soggetti capaci di gareggiare con Voi e con ogni altro nell'esecuzione dei vostri italianissimi progetti; sarete persuaso come la natura ancora non sia stanca di generare in Italia belve in sembiante umano ai danni dell'Italia stessa.*

Ed eccovi il personale destinato alla rigenerazione dell'Italia, a rendere libera la Chiesa in libero Stato. *Penetrati essi nè più nè meno di Voi di quelle* proteste che a nome del re *pronunziaste* volere con tutti i mezzi difendere per mettere il potere civile in relazione colla religione dei vostri Padri, *sapranno in faccia a tutta l'Italia, in faccia a tutto il mondo rinnovare gli intrighi che Tatanai e Starbuzanai coi loro consiglieri afarsachei usarono ai tempi di Dario per impedire l'edificazione del tempio* (Esdra 1. cap. V. e VI.).

Ora pertanto che le vostre promesse con tutta pubblicità di fatto e di diritto solennemente sono smentite, sì pel vostro sleale contegno, sì per la fellonia di chi nel vostro posto vi venne dietro, sì per la falsa politica del vostro abbindolato Sire che, perduta ogni buona e sincera relazione colla S. Sede, al mal usurpato alla Chiesa

entro i confini del suo regno e nelle provincie derubate, aggiunge nuove rapine; contro di Voi autore dell'iniquo Statuto, contro di chi vi fu ed è complice muovo le mie querele, e tutti gli aggressori della Chiesa impetisco al tribunale di Dio. La petizione è una dissertazione contro il Secondo Articolo del vostro Statuto. Non vi sarà forse tanto grata perchè non estesa nel vostro stile burocratico; ma pure leggetela, maturatela. So bene, che inter nos et vos chaos magnum est firmatum, et qui volunt hinc transire, non possunt, neque inde huc transmeare; *ma ciò non importa. Malgrado i decreti eterni vi possono essere delle eccezioni. Qualche Presbitero Quachero, o Valdese, o altro, che tanti ne sono che infangano quella parte della vostra povera Italia, non potrebbe rinnovare il fatto della Maga di Endor, ed evocarvi a solcare dai lidi eternali, a divinizzare, a pitonizzare a prò della patria? Già sembra che dai vostri si creda che ogni anno Voi venghiate a fiutare il sacrilego incenso che fuma a stolto ringraziamento per l'iniquo vostro Statuto, e che quindi dal vostro genio italiano sieno insinuate le carceri, le multe, l'esilio al Clero cattolico che si rifiuta tributarvelo.*

E se rispondere o non volete, o non potete, almeno l'eccellenza vostra non isdegni usare la dovuta ponderazione, quasichè questa storica e giuridica petizione fosse estemporanea. Voi, sig. Legislatore, dovete sapere che per legge il Creditore, il Danneggiato entro il tempo legale può sempre impetire il Debitore; sapete e non potete negarmi, che anche in Piemonte il ladro mai usocapisce in suo favore, mai prescrive i diritti del giusto Possessore; dovete sapere anche che l'ingiusto Detentore ha le stesse obbligazioni che stanno a carico del Ladro, e però deve restituire il maltolto e compensare tutte le spese, il

lucro cessante, il danno emergente. Fin ora il vostro Governo, il vostro Re non hanno fatto verso la Chiesa nelle vostre provincie e anche nelle derubate questa restituzione, questa compensazione; anzi ai vecchi aggiungono nuovi furti. Questi formano per Voi che faceste quello Statuto, per i vostri eredi nuovi gravami, nuovi debiti: per la Chiesa formano nuovi crediti, nuovi diritti, nuovi titoli d'impetirvi. La petizione adunque che provoca un giudicato, che vi chiama ai doveri inalterabili di giustizia, non è estemporanea; essa è a tempo legale, ha tutte le legalità di giustizia, ha tutti i requisiti di foro, ed in gravissima materia è una interessantissima petizione. Non vorrete non potrete rispondere? Nè per Voi, nè per altri? Io avrò pazienza: la Chiesa, le provincie derubate, i poveri danneggiati, il Clero di pazienza si armeranno. Ci rivedremo, Sig. Ministro, dinanzi a quel Legislatore che ha dichiarato. Ego justitias judicabo. *In allora, Sig. Conte, in faccia all'universo vedrete che* Stulti principes Thanaos, sapientes Consiliarii Pharaonis dederunt consilium insipiens. *Vedrete quanto e come* stulti facti sunt Principes Thanaos, emarcuerunt Principes Mempheos, deceperunt Egyptum (Italiam) angulum populorum ejus.

Gradite, Sig. Conte, la protesta di quella stima che in Piemonte e fuori, Ministro e Legislatore da un sacerdote cattolico vi avete meritato.



(a) Vi dirò cosa recente ed inaspettata. Da Torino fu scritto alla Nazione di Firenze (n. 84) che Farini per motivi di salute ha dato la sua dimissione, e la di lui guarigione si dice impossibile. Ma è surrogato dal Minghetti. Così pure il Pasolini si dimise per motivi personali, ma il Deputato Venosta Visconti occupa il suo posto.

Congregatio taurorum in vaccis populorum,
ut excludant eos, qui probati sunt argento.
Ps. 67. 33.

1.

ORIGINE DELLA LEGGE SICARDI SOPRA I FONDI ECCLESIASTICI.

Arnaldo, oriondo della città di Brescia (1), ritornato dalla Francia, ove ebbe a maestro Pietro Abelardo (2), si diede ad insegnare che i Monaci, i Preti, i Vescovi non potevano possedere beni temporali di sorte alcuna, e che questi erano di esclusivo diritto del principe, dalla cui beneficenza unicamente dipende il concederli ad uso soltanto ai suoi sudditi. Ipocrita il più fino, che mai si potesse immaginare, diffuse questa dottrina in Francia, nella Germania, in Italia ed altrove, sollevando i secolari contro i sacerdoti, contro il tempio, che accusava essere ingiusti detentori dei fondi medesimi. (Bar. ad an. 1141 §. 3.). Benchè questa dottrina fosse condannata da Innocenzo II. nel Concilio Lateranese, cui intervennero quasi mille Vescovi, durante l'impero di Corrado III, successore di Lottario, pure il suo miasma si conservò molto tempo nell'Italia e fuori, ed assai travagliò la Chiesa. Venne addottata dai Valdesi e dagli Ussiti: Marsilio Menandrino avvocato di Padova, Giovanni Landuno di Perugia la sostennero fortemente. Oltre altri errori, Wicleffo

(1) Arnaldus de Brixia, cujus conversatio mel, et doctrina venenum; cui caput columbæ, cauda scorpionis est: quem Brixia evomuit, Roma exhorruit, Francia repulit, Germania abominatur, Italia non vult recipere, fertur esse vobiscum. (*S. Bern. lit.* 146 *ad Guid. Legatum.*)

(2) Homo sibi dissimilis, intus Herodes, foris Joannes: totus ambiguus, nihil habens de Monacho, præter nomen, et habitum. (*S. Bern. epist.* 193 *ad Ivonem.*).

ebbe anche questo, e celebre è la sua proposizione condannata nella Sessione 8. del Concilio di Costanza alla presenza di Sigismondo: *Imperator, et Domini sœculares sunt seducti a Diabolo, ut Ecclesiam dotarent bonis temporalibus.* (Lab. tom. 12, p. 265.). Da Wicleffo l'ebbe in eredità Martin Lutero, e passò ai Centuriati di Magdeburgo, a Molineo, a Volfio, a Goldasto, a Coringio: ed in questo beato secolo di tanta civilizzazione e progresso ai Pubblicisti, a molti Giuristi, a certi Diplomatici, ed anche a qualche Sovrano. Sicchè a ragione il Baronio chiama l'Arnaldo: *Politicorum hæreticorum Patriarcham atque Principem* (ad an. 1141. §. 3.).

Quindi, secondo queste nozioni storiche, voi, sig. Conte Sicardi, gran ministro e legislator torinese, non avreste nemmeno il merito di esser originale autore del progetto di ristabilire le mure di Gerico col gazofilacio del tempio: altri, e molti, e da gran tempo vennero per la via degli esploratori in Gerusalemme, ed il tempio spogliarono del settemplice candelabro, degli alati Cherubini e di quanto altro in Lui trovarono, che solleticasse la loro ingordigia.

2.

DIFFERENZA TRA I VECCHI E GLI ATTUALI ERETICI ECONOMISTI.

Sicchè malgrado le tante milanterie di civilizzazione, di progresso Quelli che estendono la mano rapace sopra i vasi sacri, e vogliono appropriarsi i fondi ecclesiastici, altro non fanno che impolverarsi la chioma colle quisquiglie rejette da oltre sette secoli, e richiamare a vita gli assurdi già esecrati dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, dalla Chiesa, dall'Impero. Quando quel degnissimo proselito vostro il Salvoni, dopo di essersi sgolato come un'arpia infernale contro il dominio del Papa (a pag. 31) dichiarava, *che l'Italia non pensa far risorgere nè i Wicleffi, nè gli Arnaldi*, egli solennemente menti contro la storia e contro il fatto presente. Una sola differenza vi è tra Arnaldo, Wicleffo, e simili di vecchia data, e gli attuali eretici politici; Arnaldo sosteneva, che tutte le proprietà, le possessioni fossero di esclusivo diritto del Principe: *ab ejusque beneficentia in usum tantum eorum cedere oportere:* Wicleffo sosteneva egualmente: *Imperator. et Domini etc.* come nella pag. 1. Così e l'uno e l'altro davano al principe l'alto, l'infimo,

l'utile, il diretto dominio su tutti i fondi del suo Stato, e ciò in guisa, che Egli a suo talento, con pieno diritto poteva dare ai suoi sudditi le sostanze, e ritirarle quando e come gli piacesse. Era così stabilita la schiavitù dei fondi. I moderni differiscono dai loro precettori, perchè non solo spogliano la Chiesa del diritto di possedere, ma anche i Sovrani stessi, mentrechè vogliono che i beni sieno della Nazione; e se li pongono in mano del principe, ciò è per poco tempo, non mai in modo permanente, ma di solo passaggio, servendosi essi ora dei principi per far la guerra alla Chiesa, per ispogliare il Sacerdozio, coll'idea, col progetto poi di gettar abbasso dal trono i principi e di sostituirvi una repubblica. A tal uopo essi pongono non solo il diritto sulle possessioni, ma la sovranità stessa in mano del popolo. Così troppo chiaramente si espresse (a pag. 10) nella sua Lettera stampata coi tipi Pagnoncelli a Bergamo, quel chiarissimo Anonimo Veneto: *La quale* (autorità e potere) *dipende mai sempre dagli obblighi espressi, o sottintesi, contratti colla nazione.* Ed (a pag. 11). Così *quando in forza di quella suprema legge del diritto pubblico europeo, una nazione con un aperto e generale consentimento, massime colle vie legali, sia sollevata a rovesciare, e dichiarare decaduto il proprio governo; quel governo non esiste più nè di fatto, nè di diritto.* Così seguirono le rivoluzioni, le fusioni, le annessioni nei Ducati di Parma, di Modena, di Firenze, e nello Stato Pontificio. Sicchè Arnaldo, Wicleffo depauperando la Chiesa arricchivano il Principe e lo rendevano Despota di tutti i fondi della sua monarchia; gli economisti attuali accordano che il Principe possa, e debba tutto incamerare col progetto che debba tutto rigurgitare in mano della nazione, del Popolo Sovrano, quando sarà il suo momento.

3.

PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE SICARDI E CONSEGUENZE.

Pubblicata questa vostra legge nel 1850, non poteva essa stabilirsi in un regno cattolico senza incontrare grandi e giuste opposizioni da parte dell'Episcopato. I primi che nel regno del Piemonte sostennero l'urto, furono Monsignor Giuseppe Franzoni Vescovo di Torino, e Monsignor Emanuele Moringlu di Cagliari, i quali la rapina dei loro beni, la persecuzione, la carcere, l'esilio, la morte sostennero,

piuttostochè con un loro atto accordare, sancire l' usurpo. E dietro il loro esempio non ritardò l' Episcopato tutto del regno, il Clero secolare e regolare a provare le vessazioni di una legge, che a nome del Re esordiva protestando attaccamento, obbedienza alla Chiesa, nel mentre che rapiva i suoi fondi, le sue sostanze, ed i suoi Ministri esponeva ad ogni sorte d' ingiurie dal lato sociale e religioso. Come però in mezzo agli alti e forti cedri del Libano vi è sempre qualche virgulto flessibile ad ogni vento, anche in mezzo all' Episcopato, che costante ed inflessibile sostiene la lotta, vi fu chi ebbe la viltà di piegarsi a ricevere l' iniquo Statuto. Mentre però Montixi vescovo d' Inglesias dimostravasi incapace di sostenere i suoi diritti e quelli della legittimità, il Risorgimento, invaso dal genio ministeriale, non mi ricordo con qual num. del 1850, riferiva: *essere consolante di poter dire, che l'ottimo Vescovo d'Inglesias Montixi ha fatto rinunzia della decima di quella mensa Vescovile, e che ha lasciato in mano del Governo la fissazione di quell'assegnamento, che crederà addatto ai bisogni della sua mitra .... non possiamo disconoscere che questo è un gran passo per la loro abolizione.* Ed essendochè i mali morali si diffondono da uno all'altro paese, come per cause telluriche, atmosferiche, animali, i morbi fisici; ed essendo anche nel Clero di quelli che si piegano ad ogni vento di dottrina; dal Piemonte nella Lombardia, ed in tutta l' Italia si diffuse questa scomunicata dottrina, e con essa ogni errore, la prepotenza, il tradimento, il furto la crudeltà, le carnificine. Ora voi, sig. Conte, che dalla scranna ministeriale siete sbalzato alle regioni eternali, conoscerete d' aver errato, e che la verità e la giustizia non furono le basi della vostra legge. Forse anche il vostro Re, che colla spada altrui si vanta essere il primo soldato d' Italia, il primo galantuomo fra quelli che meriterebbero esser dannati al palco, in certi momenti sentirà il rimorso, come Antioco rammentava i mali fatti in Gerusalemme. Ma con tutto ciò datosi Egli perdutamente a devastare il tempio, e quanto al medesimo spetta, non retrocede dal sentiero, che voi gli avete additato, e nel colmo di sua vanità, va ripetendo, minacciando alla Chiesa *accipiam civitatem tuam.* Quindi io inferiore a qualunque altro per erudizione, per forza logica, in difesa del diritto della Chiesa su i fondi a Lei appartenenti stabilisco la seguente proposizione.

Lo Statuto vostro, che coll'articolo secondo sottomette i Beni Ecclesiastici alla potestà e proprietà regia e nazionale è contrario — alla legge di natura, — alla legge di Dio, — al diritto delle genti, — al diritto ecclesiastico, — al diritto dell'individuo, — alla ragione: e fu una solenne menzogna ed insulto il protestare di *porre con questo Statuto in buona relazione il poter civile colla religione dei vostri Padri.*

4.

L'AVVOCAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI È CONTRARIA ALLA LEGGE DI NATURA.

Col nome di fondi, di beni ecclesiastici si comprendono 1. i fondi prediali, case, livelli, censi, e qualunque proprietà, possesso, titolo, azione, che tiene la Chiesa con propria amministrazione, per sostenere il culto di Dio, e quanto a Lui si rifericse. 2. Si comprendono i benefici parrocchiali, le mense Vescovili, capitolari, beneficii semplici fondati sopra le decime, quartesi, primizie, offerte, distribuzioni, etc., affinchè i sacerdoti così provveduti *in nullo ab administratione divina avvocentur, nec molestiis, ac negotiis sæcularibus alligentur, et ab altari, et a sacrificiis non recedant.* (S. Cip. de un. Eccl. p. 85 Amstelod. 1700.). 3. Si comprendono i fondi, le proprietà, i diritti, il dominio civile della Chiesa, del Romano Pontefice. — Dico però che l'usurpo di questi beni, diritti e proprietà sieno spettanti alla Chiesa, sieno appartenenti al Clero, sia alla santa Sede, è contrario alla legge di natura.

Del Signore è la terra, e tutto quello che riempie l'ampia sua superficie. (Sal. 23). Egli estese cieli, chiamò il Sole e questo brillò nel firmamento, chiamò la luna, ed essa stette nel suo ordine, chiamò le stelle, e queste risposero: *eccoci pronte ai vostri comandi.* Egli fu che assoggettò al dominio dell'uomo tutte le cose, le mandre del campo, le fiere del bosco, gli uccelli dell'aria, i pesci del mare. Siccome poi per se stesso e per la sua gloria esteriore Iddio ha operato tutte queste cose, ed Egli si ha fatto una legge di non dividere giammai con chi si sia la sua gloria: *et gloriam meam alteri non dabo;* l'uomo ricevendo da Dio le cose stesse ad uso e dominio subordinato, aveva, ha, ed avrà sempre il dovere infrancabile di rendere a Dio la duplice gloria di Creatore e Signore dell'Universo, e di Benefattore e Datore

d'ogni bene. Composto l'uomo d'una sostanza materiale, e spirituale, ancor egli creato per Dio, peregrino in questa terra, e cittadino del Cielo, si approfitterà delle cose create per lodare, ringraziare il Creatore, suo primo principio, suo ultimo fine, e delle cose sensibili per salire alle invisibili. Tutto è ordinato a Dio, non per la Nazione, non pel Re: *omnia propter semetipsum operatus est Deus.* Quindi la preghiera, il ringraziamento, le benedizioni, le ascensioni del cuore, la contemplazione delle opere esteriori di Dio, e quindi delle sue attribuzioni, la prostrazione, le dimostrazioni esteriori, le offerte dei fiori, dei frutti della terra, dei prodotti degli animali, p. e. latte, etc. saranno stati gli atti eucaristici, che in istato di natura integra, e d'innocenza, il primo Padre da per se stesso, non essendo altro sacerdote in quel primo beato stadio di vita, avrà offerto a Dio Creatore. Alla cognizione e pratica di questi doveri l'uomo, quando non aveva ancora pel peccato depravata la volontà, nè acciecato l'intelletto, fresco d'altronde delle grandezze operate da Dio nel mondo, uscito immediatamente dalle mani dell'Onnipotente, penetrato dalle beneficenze, ed apparizioni ricevute, si avrà, anzi deve aversi sentito proclive e spontaneo. La cognizione così precisa, e forte d'un Dio Creatore, e Datore d'ogni bene non poteva non indurlo alla riconoscenza, al culto interno, ed esterno, e quindi alla pratica del medesimo.

Caduto nel peccato, e quindi per esso assoggettato alla sentenza di morte, perchè a questa effettivamente non fu assoggettato subito dopo la disobbedienza, in luogo del proprio sangue trovò di sostituire quello degli animali. Avrà Egli impallidito, ed un fremito gli sarà corso al cuore, massimamente le prime volte, quando tra gli animali, che gli si erano conservati fedeli, vide cadere ai suoi piedi l'innocente agnello, svenato da quelle mani, che sopra di lui, e delle creature trassero la maledizione. La Genesi al cap. IV. ci parla del sacrifizio, che a Dio fecero i due fratelli Caino ed Abele (secondo il Saida) dietro suggerimento di Adamo stesso, in circostanza del loro matrimonio con Azarona ed Auvina. È da ritenersi però che questo sacrifizio fatto dai due Fratelli, non sia stato il primo; perchè non è presumibile che Adamo avesse aspettato sì tardi ad istruirli del loro dovere, ed essi da per se a conoscerlo, e praticarlo. Al capo stesso Mosè continua ad assegnarci gli

autori delle arti, e per autore *del culto più regolato* ci dà Enos figliuolo di Set: *quem vocavit Enos: iste cœpit invocare nomen Domini.* Diceva che con queste parole Mosè ci fa conoscere in Enos l'autore *del culto più regolato*, ossia del modo di praticare il culto: e ciò per due motivi. 1. Perchè senza bisogno di altro suggerimento, l'uomo dallo stesso impulso di natura conosce il dovere della religione, e quindi del culto verso Dio. Dice S. Cipriano, che l'uomo è naturalmente Cristiano, cioè dall' impulso della natura portato a credere a Dio che rivela, ed ammaestra, ad obbedirlo quando comanda, ad essergli grato quando benefica, a placarlo colla penitenza se offeso, ad adorarlo qual Ente di infinita Maestà ed onnipotenza. 2. Prima della nascita di Enos abbiamo il sacrifizio di Abele e di Caino. Dunque per non porci in opposizione coi fatti, si deve intendere che Enos avrà principiato ad insegnare il modo, a regolare il culto, le cerimonie, a fissare i giorni, a sciegliere i luoghi, a stabilire il numero, la qualità delle obblazioni, dei sacrifizj , e come l' uomo avesse a dirigersi nell' interno ed esterno. In que' tempi patriarcali non veniva destinata, nè consecrata la persona, che avesse l' onore del sacerdozio; il Padre di famiglia n'era il Principe, e quindi sopra della sua famiglia aveva il potere civile: era il sacerdote, e però a nome suo e della medesima offriva a Dio gli olocausti, i sacrifizj, che venivano arsi, o in altra maniera consumati, giudicando cosa indegna il ritirare in verun modo l'oblazione fatta all'Altissimo. Così apparisce anche dal sacrifizio da Noè fatto a Dio. (Gen. 8. 20. 21. etc.).

Il primo che venga indicato col nome, e coll' offizio di sacerdote fu Melchisedecco: *at vero Melchisedech Rex Salem proferens panem et vinum: erat enim sacerdos Dei Altissimi.* Questi andò incontro ad Abramo reduce dalla sconfitta data a Chodorlahomor e suoi compagni, offrendo pane e vino a ristoro della stanca milizia; ed ebbe da Abramo le decime delle spoglie, che i soldati di Abramo stesso avevano tolto ai nemici. Chè non Melchisedecco abbia date le decime ad Abramo; ma che Abramo le abbia date a Melchisedecco, e che Melchisedecco le abbia ricevute, chiaramente dichiara l'Apostolo nella sua lettera agli Ebrei 7. 9. Di più Melchisedecco ricevette le decime stesse non come Re, mentre con questo titolo non aveva alcun diritto: ma le ricevette come Sacerdote dell'Altissimo: *erat enim Sacerdos*

Dei Altissimi. Nè le ricevette a nome della popolazione di Salem; mentre essa in questo affare non ebbe alcuna ingerenza, alcuna rappresentanza, e quindi non aveva alcun diritto. Ciò potrebbe servire di norma a chi vuole che i fondi della Chiesa sieno del Re, o della Nazione.

Giacobbe imitò l'esempio dell'Avo: *et in Bethel, quæ prius Luza vocabatur, votum vovit dicens: Si fuerit Dominus mecum, et custodierit me in via, per quam ego ambulo, et dederit mihi panem ad vescendum, et vestimentum ad induendum, lapis iste quem erexi in titulum vocabitur domus Dei: cunctorumque quæ dederit mihi decimas offeram.* (Genes. 28. 20. etc.). Si ignora se Giacobbe abbia consegnate quelle decime a qualche Sacerdote, o se Egli le abbia arse, o altrimenti consumate. Ma fatto calcolo che in que' tempi non era in voga la raffinata e scaltra politica di promettere fedeltà, attaccamento alla religione, nel mentre che col ferro vandalico si spoglia il tempio, si pessundano in tutte le forme i sacerdoti; fatto riflesso al carattere patriarcale di Giacobbe, si può, si deve ritenere, che, o in una, o nell'altra maniera abbia mantenuta la sua promessa, che l'offerta abbia avuto luogo. Infatti sarebbe stata una stolta, ed irrisoria promessa, repugnante all'onestà di un uomo tanto lodato per la sua pietà e semplicità, se obbligato con voto: *votum vovit* di dare etc.; poi si avesse appropriato a tutto suo vantaggio la cosa promessa ed obbligata. Ciò ritenuto, non decide per ora all'argomento, il conoscere in qual modo abbia disimpegnata la sua promessa, basta sapere, che abbia soddisfatto al voto. Questo è quanto basta per provare, che le cose offerte a Dio non tornavano più in potere dell'Offerente: per provare che le cose offerte a Dio erano sacre a Lui; e tra esse e le profane vi era una inconfondibile e sempre rispettata linea di demarcazione; e ciò si deve intendere non solo delle decime sui prodotti della terra, ma anche dei sacrifizj degli animali sostituiti al sacrifizio dell'uomo, come apparisce dal sacrifizio d'Isacco. E giacchè di questo sacrifizio è fatta menzione, a quelli che vogliono che i beni della Chiesa siano del Re, della Nazione, indirizzo questo argomento. Abramo riceve da Dio l'ordine di sacrificare suo figlio, l'altare è già parato, Isacco è genuflesso sotto il ferro paterno. Ove l'Angelo non avesse arrestato il colpo, se Abramo avesse svenata la vittima, le carni sue, dite, Sig. Conte, le carni d'Isacco a chi apparte-

nevano? A Dio! alla Popolazione? al Re? Ma la Popolazione non ascese il monte: la popolazione, cui apparteneva Abramo, ad Abramo era dipendente. Ripugna poi alla sudditanza, all'umanità, che quella buona gente avesse a sfamarsi nelle carni dell'unigenito, ed erede di tante promesse, figlio del loro Principe. Al Re? Ma Abramo come era il Padre di Isacco, così era anche il Principe: ed Iddio comandò ad Abramo di sacrificarlo sì, ma non di mangiarlo. Dunque se non della Nazione, se non del Re, resta che ove il Sacrifizio avesse avuto luogo, questo tutto doveva essere consumato in onor di Quello, che solo è Padrone della vita, e della morte. Così anche da questo fatto io deduco, che in legge di natura le cose offerte a Dio restano segregate dalle profane, e dalle medesime devono essere ammortizzate, ed a Dio solo, ed a ciò che a Lui si riferisce, e non alle Nazioni, non al Re per alcun titolo appartengono.

5.

LA LEGGE SICARDI SULL'AVVOCAZIONE DEI FONDI ECCLESIASTICI È CONTRARIA ALLA LEGGE DA DIO EMANATA SUL SINAI.

Così varcata è la prima epoca del mondo, nella quale si vede, che sebbene non si avesse alcuna legge positiva, pure per sentimento di natura i voti, le decime, i sacrifizj, il culto esterno ed interno furono fin dall'origine del mondo conosciuti, e praticati. I primi, che in questo argomento abbiano data una legge, e fatti regolamenti, ed istruzioni furono Mosè ed Aronne. Nel cap. 27 del Levitico dopo di aver parlato del modo di redimere le cose obbligate a Dio per voto, nel v. 30. e seguenti parla delle decime: *omnes decimæ terræ sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt, et illi sanctificentur.* E nel libro de' Numeri cap. 35. v. 1. 2. 3. leggesi: *Hæc quoque loqutus est Dominus ad Moysen in campestribus Moab supra Jordanem contra Jerico. Præcipe Filiis Israel, ut dent Levitis de possessionibus suis* (notate Signor Conte: *ut dent* e non *ut auferant ut rapiant, ut furentur*) *urbes ad habitandum, et suburbana earum per circuitum, ut ipsi in opibus maneant, et suburbana sint pecoribus, ac jumentis.* Ed in forza di tale precetto si trova al capo 21. del libro di Giosuè, che giunto il tempo della divisione, e distribuzione della terra promessa, i Principi della famiglia di Levi si presentarono ad

Eleazaro Sacerdote, ed a Giosuè figlio di Hum, ed ai Capi delle famiglie d'ogni tribù in Silo, nella terra di Canaan, e dissero: *Dominus præcepit per manum Moysis, ut darentur nobis urbes ad habitandum, et suburbana eorum ad alenda jumenta.* Breve fu la parlata, e senza contrasti, senza opposizioni, senza garrire che le città ed i sobborghi erano di proprietà della Nazione, o del Giudice d'Israello: *dederunt filiis Israel de possessionibus suis, juxta imperium Domini civitates, et suburbana earum.* In seguito in questo capo stesso si parla del modo con cui fu fatto l'assegno in niente meno che di quarantotto città coi loro sobborghi (v. 39. 40.), che furono le loro sedi. È poi da sapersi, che mentre i Leviti passarono fra le tribù, ai figliuoli di Aronne insigniti di una distinta prerogativa del Sacerdozio cadde la sorte nella tribù di Giuda, dove era da erigersi poscia il tempio: in quella tribù, che aveva la promessa di portare lo scettro di un regno, che non avrebbe avuto fine, e che però distrutto il tempio, sepolta la sinagoga, sarebbe passato nel tempio nuovo duraturo fino alla consumazione de' secoli, il di cui Pontefice regnerebbe nella novella casa di Giacobbe, erede dei diritti e delle promesse fatte ad Abramo, a Giacobbe: *et regnabit in domo Jacob in æternum, et regni ejus non erit finis*, perchè avuto principio, e conservato in terra, colla Chiesa trionfante passa nell' eternità in Cielo.

Questa è la legge emanata da Dio sulle decime, sul provvedimento dei Sacerdoti, questo è l'assegno praticato da parte delle tribù, e ricevuto dai Leviti.

6.
OBBIEZIONE.

Forse qualche Giurista, o fiscale vorrà dire, che i Leviti ed i Sacerdoti dell'antica legge non erano padroni assoluti dei menzionati fondi; ma che dalle tribù li avranno ricevuti in usufrutto, in modo che il dominio, la proprietà restasse sempre della Nazione, la quale così avrebbe potuto a suo talento avvocare i fondi medesimi, e quindi spogliare i Leviti e Sacerdoti.

Rispondo: 1. Questa obbiezione è falsa assolutamente, e contraria del tutto allo spirito, alla sostanza della legge Mosaica, e però qui starebbe quel principio di diritto: *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.* — 2. Poi

v'è un'altra ragione colla quale si prova, che nè la Nazione Ebrea, nè il Re potevano spogliare i Sacerdoti dell' antica legge dei fondi assegnati, se anche fossero stati concessi a solo usufrutto, onde avessero mezzi da vivere. E vaglia in vero, il fatto, la storia. Il loro servizio doveva durare fino alla pienezza de'tempi, in cui la sinagoga verrebbe ripudiata e sarebbe venuto il Duce venturo, il Cristo a dar fine al peccato, all'abbominazione: dunque sino a quest'epoca i Leviti, i Sacerdoti della Sinagoga avevano diritto di usufruire, di godere i fondi assegnati, perchè durante il loro servizio, durava altresì il titolo dell' usufrutto. Dunque come in questo tempo gli Ebrei non potevano profanare il sabato, le neomenie, le calende, il tempio; così non potevano usurpare, avvocare i fondi assegnati e ricevuti dai Leviti stessi. Dunque, se dal presunto usufrutto levitico si volesse dai fiscali della Chiesa dedurre, che anche questa non ha altro diritto che di usufruire i fondi posseduti: come i Sacerdoti dell' antica legge conservando fino al termine del vecchio testamento il loro servizio, avevano contemporaneamente il diritto incontrastato di usufruire; così i Sacerdoti della nuova alleanza, avendo ad immolare secondo la profezia di Malachia l'Ostia Santa fino alla consumazione dei secoli, hanno altresì il diritto di restare fino a quell' epoca nella fruizione dei loro fondi. Il loro servizio perpetuo porta la perpetuità dell'usufrutto. — 3. Che poi i possedimenti dati ai Leviti dalle tribù non fossero dati ad usufrutto, ma fossero assegnati di piena proprietà, si prova da altra ragione. Nell' antica legge non solo il giorno di sabato, i giorni festivi, l'arca del testamento, il tempio erano del Signore: ma del Signore era tutta la terra: e perchè era sua per titolo specialissimo, la promise ad Abramo: *tibi dabo terram hanc*, e quindi volle esterminato l' ingiusto possessore; e quindi proibì venderla in perpetuo: *terra quoque non vendetur in perpetuum, quia mea est.* (guardate Signor Ministro se era della nazione) *et vos Advenæ, et Coloni mei estis.* Da questo principio partì l' ordine di non poter vendere che coll' obbligo da una parte, col diritto dall'altra di redenzione: *unde cuncta regio possessionis vestræ sub redemptionis conditione vendetur.* I fondi poi dei Leviti, che venivano venduti avevano questo di particolare vantaggio, che potevano essere sempre redenti: *Ædes Levitarum, quæ in urbibus sunt, semper possunt redimi.* (Lev. 25. 32.) Ed i sobborghi giacenti

nello spazio di mille, ovvero due mille cubiti per ogni verso, e comuni a tutti i Leviti, che abitavano nella medesima città, dalla legge era assolutamente vietato venderli, ed in qualunque modo alienarli: e però la Nazione non poteva nemmeno avere la presunzione di potersi impossessare dei medesimi: *suburbana autem eorum non veneant, quia possessio sempiterna est.* (Lev. 25 34.). Così attesta anche lo storico Ebreo Joseffo (ant. lib. 4. c. 4. e Filone de luc. hom.).

Da questo risulta: 1. che i titoli, i diritti di possesso, di proprietà dei Leviti e Sacerdoti della legge Mosaica erano inviolabili, inalienabili a preferenza dei diritti delle altre tribù: 2. che i fondi dei Leviti, quelli che pure si potevano per legge vendere, erano sempre redimibili, e non redenti l'anno del giubileo ritornavano per legge ai loro padroni: mentre all'opposto le case degli altri possidenti o dovevano essere redente entro dell'anno, o questo spirato, non erano più redimibili: *Qui vendiderit domum intra urbis muros, habebit licentiam redimendi donec unus impleatur annus. Si non redemerit, et anni circulus fuerit evolutus, Emptor possidebit eam, et posteri ejus in perpetuum, et redimi non poterit etiam in Jubilæo.* (Lev. 25. 29. 30.). 3. Dunque per inalterabile legge di Dio veniva garantito il diritto, la proprietà, il possesso dei fondi Levitici, ed il loro passaggio ai discendenti della famiglia, in modo che nè alcun acquirente potesse rifiutarsi di rigurgitare quando il Levita voleva redimere: *Ædes Levitarum... semper possunt redimi*, nè mai la nazione, nè il governo, sebbene in certe epoche fosse teocratico, potesse sognare di avvocarli, perchè *possessio sempiterna est.* (v. 24.) Dunque in forza della legge gli Ebrei dovettero fare l'assegno ai Leviti: in forza della legge era proibito spogliarli dei fondi assegnati: come dunque, Sig. Conte Sicardi, se foste vissuto a que' tempi, avreste potuto dire e sostenere, che i fondi del Sacerdozio sono del Re? E come avrebbero altri fiscali potuto provare, che sieno della Nazione?

Aggiugnesi, che in appresso cresciuto il numero dei Leviti e dei Sacerdoti, ed avendo essi la libertà, il diritto di altrove trasportare il proprio soggiorno, fu loro accordato altresì il diritto di nuovi acquisti regolati dalla legge medesima. Dal lib. I. dei Re 21. 1. si sa che Nobe era divenuta città Sacerdotale, quando il tabernacolo fissò in essa la sua sede, la qual destinazione onorevole non ebbe quan-

do fu fatta la divisione della terra. E si sa pure, che molti Sacerdoti e Leviti vennero in Gerusalemme, e nei luoghi vicini all'epoca dell'edificazione del tempio. Ciò è ragionevole dedursi dalla storia stessa, che ci fa conoscere, che prima della fabbrica del tempio, l'arca non aveva sede, ed altare stabile, ed essendo essa trasportata in diversi luoghi, i Leviti dedicati al suo servizio, dovevano seguirla. Ciò prevedendo Mosè (Deut. 18. 6. 7.) stabilì, ed assicurò ai Leviti ovunque andassero il necessario mantenimento. *Si exierit Levites ex una urbium tuarum, ex omni Israel in qua habitat, et voluerit venire, desiderans locum, quem elegerit Dominus... partem ciborum eamdem accipiet, quam et cœteri, excepto eo quod in urbe sua, ex paterna ei successione debetur.* Da questa legge si vede, che il Levita poteva migliorare la sua condizione, conservando quanto prima aveva, acquistando nuovi mezzi di provvedimento. Nè mai fu che il Levita, perchè straniero venisse abbandonato: che anzi per questo titolo dalla legge veniva favorito. Nel libro medesimo cap. 12. v. 12. era comandato: *ibi epulabimini coram Domino Deo vestro Vos, et filiæ vestræ, famuli, et famulæ, atque Levites, qui in urbibus vestris commorantur: neque enim habent aliam partem, et possessiones inter vos*, e nel v. 19. *Cave ne derelinquas Levitem in omni tempore quo versaris in terra.* Questa era la legge inviolabile, emanata da Dio perchè *possessio sempiterna est.* Con questa legge non si mendicava ripieghi per rigettare il Sacerdote, e diseredìtarlo *quale straniero allo stato;* ma anzi, ove straniero fosse, e passasse da una all'altra tribù, veniva provveduto, nel mentre che conversava il paterno retaggio.

7.

ALTRA OBBIEZIONE.

Nè osta contro la forza di questa legge, che essa non fu sempre esattamente osservata dagli Ebrei.

1. Gli Ebrei avranno osservata questa legge, come le altre. Avranno essi usato, come usan molti Cristiani, e massimamente se sentono troppo di progresso, mentre quando si tratta di pagare un debito, usano tutte le sottigliezze, le scaltrezze per sottrarsi, e costretti fanno come il mal tempo. Ma per questo la legge, il debito non viene tolto: quel principio: *redde quod debes*, resta in piedi senza punto

affievolire la sua forza. Molti pagano malvolentieri anche il tributo al Sovrano. Voi, Sig. Ministro, potevate saperlo, che anche nel vostro Piemonte molti e molti, se potessero impunemente defrodarlo, non si risparmierebbero. Così si userà anche colla Chiesa, coi suoi Ministri, che non hanno i mezzi fiscali, che per essere favoriti, non hanno gli sgherri, che per essere manettati, non hanno le carceri, che per essere chiusi; e per questo? La legge di Dio resta sempre in piedi: *cœlum et terra transibunt, verba autem Domini non prœteribunt*. Così sarà stato presso gli Ebrei, se non esattamente osservarono la legge di Dio sulle Decime, sull'assegno ai Leviti; la legge restava egualmente in piedi, in tutta la sua forza. La legge degli uomini può essere abolita dallo stesso suo autore, da altro Legislatore avente maggiore autorità, dalla consuetudine invalsa e tollerata, dalla dimenticanza ed altro: la legge di Dio non va soggetta a prescrizione, nè alla politica de' Governi, nè a consuetudini contrarie, non a costumi de' Popoli, chè tutti a Lui sono soggetti: *Verbum autem Domini in œternum manet:* anche in Piemonte.

Nè si creda che con questo si voglia accordare che universale e continua fosse la prevaricazione degli Ebrei su questo punto; tutt'altro. Dalla storia si sa, che sotto il regno di Ezechia questo debito veniva generosamente pagato: *quod cum percrebuisset in auribus multitudinis, plurimas obtulerunt primitias filii Israel: frumenti, vini, et olei, melis quoque, et omnium quœ gignit humus obtulerunt.* (Par. II. 31. v. 5.). Rimproverava poi Malachia ai Giudei del suo tempo la negligenza di pagare questo tributo, e debito al tempo di consuetudine e di dovere: cap. 3. v. 8. *Si affliget Homo Deum, quia vos configistis me? Et dixistis: in quo configimus te? In decimis, et primitiis.* Reduce il popolo Ebreo dalla schiavitù Babilonese, Esdra ritrovò, che tra le massime da ripristinarsi, secondo la legge di Dio, era pure il pagamento delle decime. (Esdr. II. 13. v. 11. 12. 13.). *Et cognovi quod partes Levitarum non fuissent datœ... et egi causam adversum Magistratus, et dixi: quare dereliquimus domum Domini? et congregavi eos, et feci stare in stationibus suis. Et omnis Juda apportabat decimam frumenti, vini, et olei in horrea.* Anzi conviene a merito di quella Nazione confessare, che per quanto potesse sembrare gravoso che una tribù avesse pienamente a stare a carico

delle altre undici, pur essa nell' osservanza fu esemplare. Sia che l'abbia osservata per ipocrisia, sia per altro, quel che è certo Gesù Cristo, stesso che in tanti incontri fortemente la rimproverava, nella parabola del Fariseo e del Publicano pose nella bocca del primo: *jejuno bis in sabato, decimas do omnium quæ possideo.* E ciò basta per conoscere se, e quanto la legge delle decime fosse osservata da quella Nazione; per conoscere se i diritti del Sacerdozio, del Tempio possano secondo la legge scritta essere ingojati dalla Nazione, dal Governo Civile.

Vana ed insussistente sarebbe poi l'asserzione, che queste decime fossero devolute al mantenimento dei poveri, dei forestieri. Dai citati testi abbastanza risulta, che erano precettate e devolute al mantenimento dei Sacerdoti e dei Leviti. Dalla legge registrata nel Deut. cap. 14. v. 28. 29. sappiamo che altro era la decima, che annualmente dovevasi pagare ai Sacerdoti, ai Leviti, ed altro era la decima che ogni dieci anni si passava ai Leviti indigenti. *Anno decimo separabis aliam decimam ex omnibus quæ nascentur tibi eo tempore, et repones inter januas tuas. Venietque Levites qui aliam non habet partem, nec possessionem tecum, et peregrinus, ac pupillus, et vidua, qui intra portas tuas sunt, et comedent, et saturabuntur* (come si usa ora in Piemonte coi Regolari, col Clero, colle Monache!!), *et benedicat tibi Dominus Deus tuus in cunctis operibus manuum tuarum.* Ed ecco da queste parole come il Sacerdote venisse distinto dalla vedova, dal forestiere, dal povero, il quale veniva diversamente provveduto colle limosine, collo spicilegio, colla racemazione.

8.

L'AVVOCAZIONE DEI FONDI ECCLESIASTICI È CONTRARIA AL SENTIMENTO DELLE GENTI CIVILI E BARBARE.

Dopo ciò scendo a provare, che l'avvocazione dei fondi ecclesiastici è contraria al sentimento delle genti barbare e civili. Ciò risulterà col dimostrare che tutte le Nazioni dell' antichità avevano la massima di mantenere o con decime, o con altri provvedimenti i propri Sacerdoti, e provata questa proposizione risulterà pure, che, essendo pubblico ed universale a tutti i tempi e luoghi il provvedimento ai Sacerdoti, esso non può partire che dalla legge di natura;

e quindi lo Statuto, che i Sacerdoti spoglia dei loro diritti, ai dettami della giustizia naturale è contrario.

Errarono le genti circa la esatta cognizione del vero Dio, e facilmente quindi sbagliarono anche nel vero mezzo di adorarlo; ma qualunque Nume si avessero eretto, non mancarono di conoscere, e praticare il dovere di onorarlo colle offerte dei frutti della terra, di animali, e ciò risponde alle decime formalmente, o materialmente prese, credute sempre doverose al di lui culto, e necessarie al mantenimento de' suoi Sacerdoti. E tali tributi o vennero dalle leggi precettati, o ai medesimi i Popoli stessi spontaneamente si obbligarono.

Narra Plinio (lib. 2. cap. 14.) che i Mercanti dell'Arabia venditori d'incenso, non esponevano la loro merce alla vendita, se prima non avessero pagate le decime su questo medesimo genere al Dio Sabo. Riferisce Xenofonte (Cirop. lib. 4.) che i Persiani avevano per costume offrire ai loro Numi le decime dei manubii dei loro nemici. E Solino al cap. 27. scrive che gli Sciti portavano le loro decime ad Apolline. Erodoto lib. 1. vuole che Ciro avendo tolta a Creso la Città di Sardi, impedì la devastazione della medesima dichiarando avere promessa a Giove la decima della medesima. I Greci al loro Apolline avevano dato il nome di Decatephoros (Calim. hym. in Dal.) che significa coronato ed arricchito colle decime, e tutto ciò che a Lui veniva dedicato si comprendeva col nome di primizia delle decime. Pisistrato scrivendo a Solone (Laert. tit. 1.) ricorda la massima, che in Atene si conservava di pagare le decime per le spese dei Sacrifizj etc. Ippia ed Ipparco figli di Pisistrato riscossero soltanto la vigesima parte, come narra Tucidide lib. 6. Erodoto riferisce (lib. 2. cap. 155.) che gli abitanti della Beozia e di Calcide vinti dagli Ateniesi esborsarono un prezzo per redimere le loro sostanze, il qual prezzo fu consecrato a Minerva. E tanti altri simili fatti presso i Greci. Presso i Cartaginesi era costume di mandare al termine di un dato numero di anni le decime dei loro beni a Tiro, d'onde traevano la loro origine, come riferisce Teodoro lib. 20. E Giustino lasciò scritto, che essi pure mandavano ad Ercole di Tiro le decime dei manubii per la presa di Sicilia (lib. 18. c. 7.) Quinto Curzio (lib. 4. cap. 2.) narra, che poco prima che Tiro venisse preso da Alessandro Macedone arrivò una nave portante le decime dei Cartaginesi.

ed appena questa Città principiò a rimettersi, i Cartaginesi ripresero la loro massima e culto verso di Ercole, come consta da Polibio cap. CXIV. La pratica delle decime offerte al tempio, ed ai loro Sacerdoti dalla Grecia passò in Italia. I Pelasgi, che dalla Grecia vennero in Italia, come vuole Dionisio d'Alicarnasso (col. 1.) ebbero precetto dall'oracolo di mandare le loro decime ad Apollo di Delfo. Così vuole anche Cassio (De orig. Gen. Rom.). L'origine di questa costumanza presso i Romani si attribuisce a Ricarano coevo di Evandro. Catone citato da Macrobio (lib. 1. de orig.) dichiara, che Mesenzio detto da Virgilio sprezzator di Dio, e degli Uomini, avesse ordinato ai Rutuli di pagare a Lui le primizie, che solevano tributare ai loro Numi, e Plutarco (quæst. Rom. ed in Lucullo) narra il solenne costume dei Romani di consecrare ad Ercole le decime dei manubii. Numa, ricevuto da Quirino un popolo dedito alla fierezza ed odiato dai vicini, cercò accreditarlo rendendolo religioso, e si sa quanto egli onorasse i Numi, il culto, i sacerdoti. Camillo volle che fosse data ad Apollo la decima della preda tolta ai Nemici (Plut.) Questa legge di pagare le decime presso i Romani fu talmente obbligatoria, che se taluno fosse morto prima di pagare le decime, alla soluzione erano tenuti gli eredi (Dig. Lib. 1. etc.) *et si forte quis decesserit ante depositionem* (prima di aver consegnato al luogo, ed a chi di consuetudine, e di legge) *hæres ipsius hæreditario nomine obstrictus est.* Anzi dalla storia sappiamo, che i conquistatori Romani portando le loro aquile e seminando il sale sulle provincie e regni desolati, a Roma poi portavano i loro Numi, trasferivano i loro sacerdoti: onde benissimo (S. Leone ser. 1. de Nat. Ap. Pet. et Paul.). *Hæc autem Civitas ignorans suæ provectionis, auctorem cum omnibus pene dominaretur gentibus, omnium gentium serviebat erroribus; et magnam sibi videbatur assumpsisse religionem, quia nullam respuebat falsitatem.* Sicchè malgrado le tenebre in cui era travolto il loro culto, quel suggerimento dato da Cicerone, che ogni cosa deve esordire da Giove, sarà stato ne' Romani più sincero, che non le proteste di obbedienza, di fedeltà, attaccamento che voi, sig. Conte Sicardi, a nome vostro, del Parlamento, ed a nome del Re faceste nella prefazione alla vostra legge il 25 febbrajo 1850.

E passando ad altre genti; da Tobia, da Daniele sappiamo come in que' regni ove essi esulavano, i Sacerdoti di qua-

lunque si fosse divinità, a carico del pubblico avevano il loro provvedimento. Si dia uno sguardo alle più vecchie, alle più civili, alle più barbare nazioni dell'orbe, e si vedrà che ovunque è la cognizione di Dio ivi è il sacrifizio, il culto, il tempio; e quindi il sacerdozio è rispettato, è provveduto. Le leggi della Francia e dell'Egitto oltre del convenevole mantenimento li dispensano dall'aggravio de' tributi. I maghi della Caldea, i Bramani delle Indie, i Druidi delle Gallie, i Mufti dell'Asia, i Sofi della Persia, i Limas dei Tartari i Dairi del Giappone, i Bonzi della China, i Fachiri dello Sciamese, i Riolini del Caffiro, tutti erano provveduti relativamente al loro grado. Non sognavano, non deliravano i ministri di que' regni che i fondi de' loro sacerdoti, de' loro tempii fossero del Re, della Popolazione; ma invece i ministri, i re, e le nazioni concorrevano ad alimentarli, ad onorarli in modo che sacri, inviolabili erano i loro diritti, le loro proprietà. E come era più facile, dice Cicerone, ritrovare una Città senza mura, che un popolo senza Dio; così questo avea i suoi sacerdoti, il suo tempio provveduti amplamente più o meno e rispettati. Di que'trentasette mille numi, che adorava la cieca gentilità, trovate, se siete capace, sig. Ministro del re-galantuomo, un solo che non abbia avuto il suo tempio, che o nel colle elevato o nella frondosa selva o nel bivio o nella città o altrove non avesse i suoi Sacerdoti, i suoi Druidi i Tarconti, gli Aruspici, i suoi Pitoni o con altro nome i suoi sacerdoti (ben intesi) menzogneri di menzognere divinità, ma comunque si fossero, mai spogliati dei diritti dell'uomo in quanto alle loro proprietà, ma invece da quegl' ingannati popoli mantenuti ed onorati. Fossero questi provvedimenti di qualunque provenienza, fosse danaro capitalizzato, fossero beni stabili o derivanti dal pubblico tesoro o dalle offerte o dai fondi medesimi del tempio, come dalla storia apparisce di frequente, sempre però fu vero, che le loro persone non venivano indebitamente (p. e. per essere fedeli, esatti nel loro culto) tanagliate, oppresse, maltrattate; che anzi i loro diritti reali e personali, le loro proprietà, i loro possessi furono a preferenza rispettati e protetti: i diritti del Sacerdozio erano sotto la protezione della legge. Si giri pure terra e mare; da per tutto si troverà come gli astrologhi, i prestigiatori, i satrapi, gli auguri, i feciali, le vestali, i salii e persino i sacerdoti del vitello, del coccodrillo, del can Anubi, anzi

quegli stessi dell'aglio e della cipolla, presso i popoli *quibus hæc nascuntur in hortis numina*, presso le corti, nelle pubbliche comparse e spettacoli avevano posto, onore e voto; e colle loro famiglie in relazione al rango avevano mantenimento; nè mai per lo spezioso titolo che i fondi dello Stato tutti sieno del re, della nazione, i ministri, il re pensarono al loro spoglio, benchè avessero motivo di conoscere in doppio senso *vestigia virorum*, e *mulierum et infantium* (Dan. 14. 19.). Una tale e tanta gloria, un sì gigantesco passo nella via del progresso era riservato ai ministri d' un re italiano, d' un regno cattolico, ai ministri d' un nipote di principi alla Chiesa Cattolica, alla S. Sede fedelissimi. Voi, sig. Ministro, foste quello che gettaste il dado da gran tempo dalle sette preparato, e con una ipocrisia troppo goffa, protestando divozione alla religione de' vostri Padri, alla medesima apriste, intimaste ostilità, persecuzione e rapina. Voi dalla scranna ministeriale sbalzaste fra le bolgie eternali; ma colla vostra morte non finirono i mali dell' Italia, le ostilità tra lo Stato e la Chiesa, la guerra che figli degeneri fanno spietatamente al Comun Padre de' credenti. Giunto non ha guari fra i vostri spartimenti quello scaltro politico, il Conte Cavour, vi avrà narrate le cose di quassù; vi avrà narrato come il Clero, l'Episcopato, i Regolari, le Claustrali, la Chiesa, il Sacerdozio sono oppressi, spogliati, derubati; vi avrà narrato che mentre i luoghi di educazione, di ritiro, di penitenza, di pietà si derubano, si chiudono, si confiscano, altri servono al casermaggio, altri per magazzini, altri per più indegni e nefandi oggetti. Sicchè si spogliano i Sacerdoti, si derubano le Chiese per arricchire un ministro, un fiscale, uno stregone, una danzatrice, un romanziere, un fomentator di partiti. Vi avrà narrato come col pretesto di nazionalità, l'Italia più che mai è divisa, convulsa insanguinata; come quel profano scomunicato e maledetto *altare della patria* abbia depauperati i fonti della ricchezza nazionale, arricchiti i ministri della rivoluzione ed i suoi uffiziali; come i vostri guerrieri superando la ferocia gotica e cimbrica, ovunque essi portarono la loro spada, l'Italia hanno ridotto ad uno scheletro. Ministri, legislatori, conquistatori col pretesto di rigenerare l'Italia, rubaste i Ducati, lo Stato Pontificio, il regno di Napoli; ed in luogo di libertà portaste le catene, invece della fratellanza le più orrende carnificine, invece della religione

de' vostri Padri la miscredenza, il libertinaggio, l'oppressione della Chiesa di Cristo, e del suo Vicario, le multe, le carceri, l'esilio, lo spoglio delle loro sostanze ai Sacerdoti, al tempio. Questa fu la vostra religione; è la religione dei vostri seguaci.

9.

OBBIEZIONE.

Dite che i Sacerdoti ponno vivere in altra maniera, in altra maniera provvedersi la Chiesa.

Vi rispondo. Anche il re di Piemonte, anche Voi, signor Ministro, e tutti i vostri consorti, potevate e dovevate vivere in altra maniera, potevate e dovevate vivere col vostro senza derubare l'altrui, coi vostri proventi provvedere alle vostre bisogna e convenienze, colle solite gravezze dello Stato provvedere allo Stato medesimo; senza degnarvi di praticare la rapina, il furto, l'aggressione, l'invasione. Cosa direste voi, sig. Ministro, cosa direbbe il sig. Conte Cavour se vi venisse telegrafato all'..... che col pretesto che i vostri figli, o eredi possono vivere in altra maniera, di tutto furono spogliati, che ogni loro possesso si mandò al fisco? E si ad essi ogni arte è utile ed anche lecita; Voi loro deste l'esempio: ai Sacerdoti invece non tutte sono utili. nè lecite, nè permesse.

Ma poi, ditemi, dopo il ricevuto spoglio, come vivranno i Sacerdoti? Colle Questue? Ma esse convengono a quelli soltanto, che per voto, per elezione spontanea vivono nella povertà volontaria. Nella Casa di Dio molte sono le mansioni, e lo spirito della povertà, il distacco dei beni terreni starebbe bene e sarebbe commendevole a tutti, anche per i Ladri del Piemonte, ma la povertà effettiva non ista bene, non si conviene, non è decorosa, non è utile, non è obbligatoria per tutti. E poi come sperare di poter vivere colle questue? Voi, sig. Ministro, *verbo, et opere* avete insegnato all'Italia e fuori, che le Popolazioni hanno diritto di spogliare la Chiesa e i Sacerdoti delle loro proprietà e diritti: il vostro re sotto lo specioso, per meglio dire, ironico nome di galantuomo, è il primo ladro del Santuario non solo nello Stato suo, ma anche negli Stati usurpati, e l'empietà sua, de' suoi ministri è giunta a tale eccesso che si vuole dall'Episcopato, dal Clero, dalla Chiesa con solenne anniversario ringraziato Iddio per l'iniquo Statuto da Quelli

stessi che vittime soffersero e soffrono lo spoglio, e che rifiutandosi di porgere a Dio l'irrisoria ed iniqua preghiera eucaristica, l'esilio le multe le carceri hanno per premio della loro costanza. Dietro questo esempio è troppo facile la demoralizzazione de' popoli; dietro questi fatti, dopo una tal legge che tutte le sostanze della Chiesa e del Clero aggiudica allo Stato, dove, chi sarà quello stolto che voglia usar certa cortesia colla Chiesa, col Sacerdozio stesso? Ogni Cristiano per scemo che sia avrà inteso, che per la vostra legge, e lo vede dal fatto, che quanto si offre a Dio, alle Anime, alla Vergine, ai Santi, al Sacerdozio, tutto va ad essere incamerato, tutto va al fisco. Sapranno però regolarsi, e quindi non più un palmo di stabile, ma *aquam brevem, et panem arctum.* Ma sarà il favore de' grandi? Rispondo. Gli opulenti, i grandi per loro, per altrui disdetta sono in grandissimo numero infetti dei vostri principii, e quindi di una religione equivoca, o di nessuna; non solo per interesse, ma anche per odio se la godono vedere il Clero depauperato, avvilito. Poi vi sono delle circostanze e massimamente in questi tempi, nelle quali non si conviene, non si può in coscienza ricevere certe cortesie, certi favori. Certi scaltri politici per avere al loro partito anche qualche canna palustre del Clero, usano col medesimo come il pescatore che prende coll'amo il pesce. Così p. e. usava Cavour con quel povero diavolo di Fra Giacomo, così il nuovo Manuca siciliano con quell'Orco di Pantaleo: anime vendute, anime d..... Dio ne abbia misericordia. Ma voi, sig. Ministro, ben capite che in questi casi, bisogna strisciare, adulare, esagerare, mentire, secondare, ingannare, tradire il proprio carattere, la propria l'altrui coscienza solfeggiando a nome del diavolo la pace ove Dio l'ha sbandita. Questo non è affare per tutti. I Sacerdoti devono essere liberi da queste pastoje, devono essere franchi e con mano ferma devono allibbrare le bilancie del Santuario, e senza essere nè comprati nè venduti, dire ad Erode: *non licet tibi habere;* intimare a Nabucodonosor: *et elemosina redime animam tuam a peccato.* E nell'Italia e fuori vi sono di questi Sacerdoti che nulla paventando que' tiranni che *corpus occidere possunt, post autem hoc non habent amplius quid faciant,* fanno sentire la voce della giustizia, della verità ai popoli, alle sette, ai Gabinetti, ai Parlamenti, ai Principi. Ma come sono trattati? Non così sulle costiere

dell'Africa all' aggredito, al derubato si negano i passi legali, la difesa de' suoi diritti, l'indennizzo dei ricevuti danni e spese; non così dal tribunale di Pilato si condannò l' Innocente, come i Sacerdoti per soli sospetti, per pura malignità, senza le forme legali, senza processo, senza sentire le loro giustificazioni vengono multati, e sepolti in mezzo ai più dirotti delinquenti a marcire nelle più fetide prigioni. È questa la fratellanza italiana, è questa la *libertà della Chiesa in libero Stato*, è questa la generosità di quella propaganda

Che qual sagace can nel monte usato
A volpi, a lepri dar spesso la caccia
. . . .
Che l'ha già in bocca, e l'apre il fianco e straccia.

10.

L'AVVOCAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI È CONTRARIA ALLA LEGGE EVANGELICA.

Adagio, diranno i ministri e professori del diritto piemontese. È vero, che nell'antico Testamento era di divino diritto il pagare le decime; ma questo dovere non sussiste nel nuovo patto, nè per diritto divino, nè per diritto naturale. Non per diritto divino appoggiato alla legge mosaica, perchè questa è stata ripudiata; non per diritto divino evangelico, perchè in tutti i libri del nuovo Testamento non si trova un passo che indichi, che formi il precetto di pagare le decime; non per legge naturale, perchè dalle varie contribuzioni leggibili nel Bollario dei Ss. Pontefici ed altrove, esse furono diminuite, alterate, abolite, rinnovate; ed una tale abolizione, riduzione, alterazione dai Romani Pontefici non si avrebbe potuto praticare, se le decime fossero di diritto, di dovere naturale; perchè la legge di natura non può essere alterata, nè diminuita, nè tolta da una autorità inferiore, qual è il Pontefice in ordine alla legge che viene da Dio. Dunque ecc.

Sembra che questo sia il triplice funicolo, che per isgropparlo converrà prenderlo in esame nelle sue parti: 1. nella legge mosaica; 2. nella legge evangelica; 3. nella legge, ossia colla ragion naturale.

In quanto alla legge Levitica, non è vero che questa sia stata pienamente abolita; Gesù Cristo si dichiara essere venuto al mondo non per ripudiare, ma per perfezionare la legge. Alla venuta del Figurato cessava l'ombra, cessava la figura: alla venuta dell'eterno Pontefice cessava il Sacerdozio della sinagoga, e venendo stabilito un nuovo Sacrifizio, il Sacerdozio che aveva a durare e durerà fino alla consumazione de'secoli, subentrava nei diritti delle decime, ed altro in luogo della sinagoga ripudiata. Furono adunque aboliti i sacrifizj legali, furono abolite le cerimonie, fu abolito il sacerdozio della sinagoga: e colla nuova Vittima, colle nuove cerimonie, col nuovo sacerdozio si concentrò in Lui il diritto di vivere dall'altare, chi all'altare serve. Sulla legge Levitica non abolita in questa parte, basta così.

Venghiamo ora ad osservare la legge del nuovo Testamento, che andrà unita alla prova, e pratica della Chiesa. Fu detto a principio della dissertazione, 1. che sotto il nome di fondi ecclesiastici s'intendono tutti i beni prediali, capitali, o altro, sopra de'quali la Chiesa tiene possesso, proprietà, titolo ed amministrazione: 2. che i beneficj ecclesiastici comprendono beneficj semplici, parrocchiali, quartesi, decime, primizie, offerte, etc.: 3. che si comprendono ed in principalità i diritti della Chiesa Romana, il dominio civile del Romano Pontefice. Dico dunque, che questi fondi consistenti in stabili, o in frutti, o altro sono una tenue parte della terra, o de'suoi prodotti offerti a Dio in riconoscenza dell'universale e supremo suo dominio, in attestato della nostra gratitudine; e questa parte o viene pagata alla Chiesa ove Egli è adorato, o ai suoi Ministri che ne sostengono il culto. Questa massima e precetto è conseguente ad un dovere verso di Quello da cui tutto si riceve, senza di cui nulla si ha di bene, cui dunque dobbiamo onore e gloria; ed è pure un atto di dovere verso de' suoi ministri che esercitando il loro ministero a nome de' popoli verso Dio, dai popoli medesimi hanno il diritto al convenevole mantenimento. In ultimo o direttamente o indirettamente tutto in Dio si rifonde, tutto a Dio si dirige. Tale è la mente de'fedeli, che Iddio sia adorato nelle Chiese precipuamente, e che i Sacerdoti che soddisfano verso Lui i loro debiti vivano nello stato e grado, che loro si compete. Prima ancora che i sovrani prendessero misure a sancire il loro diritto, a regolare la loro amministrazione, a difenderli dagli usurpi, le popolazioni esternarono

col fatto questo loro sentimento, e persuasione. Quando la Chiesa viveva nelle persecuzioni, ed i tiranni, i carnefici cercavano tutti i mezzi per esterminarla, i popoli colle loro offerte, colle collette, colla vendita de' proprj fondi sostenevano i Pontefici i Sacerdoti i loro fratelli nelle carceri, nell'esilio. Come i popoli ricevettero prima de' sovrani la legge evangelica, così furono i primi a sussidiare la Chiesa, i ministri. Questo prova che quella legge che vuole svincolare i popoli dalle contribuzioni alla Chiesa, ai Sacerdoti, essa è contraria al sentimento delle popolazioni stesse. Ora per conoscere se Gesù Cristo approvi la massima dell'avvocazione dei beni temporali della Chiesa, per vedere se Egli è contento che si gettino al fisco, nel regio erario i suoi diritti, e quelli de'suoi ministri, apriamo il Vangelo. Allorquando Egli diede la missione agli Apostoli, istruendoli del modo da tenere nella predicazione del Vangelo (Luc. 10-7 e Math. 10-10) prescrisse *in eadem autem domo manete edentes, et bibentes, quæ apud illos sunt: dignus est enim operarius mercede sua.* Con queste parole Gesù Cristo non parla alle turbe, nè ad altra classe di persone: ma precisamente parla, istruisce, ed ordina agli Apostoli, che S. Matteo aveva antecedentemente anche numerati e nominati. Relativamente a questa massima allorquando i Farisei cercavano circuire Gesù Cristo in argomento politico, e gli chiedevano: *licet dare censum Cæsari, an non?* mostrata l'imagine e la sottoscrizione di Cesare, loro chiuse la bocca insegnando dare a Cesare quello che è di Cesare, dare a Dio quello che è di Dio: *reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo.* Voi, sig. Ministro, che insegnaste tutti i beni dello Stato, i beni del Clero, della Chiesa essere di proprietà del re, osservate, vi prego, le parole di Gesù Cristo, e vedrete come Egli distingue due proprietà separate e distinte. Secondo Gesù Cristo, Cesare ha i suoi diritti, le sue propietà marcate col titolo e dal nome regio; questo dominio del re è maggiore di qualunque altro possesso e diritto de' suoi sudditi. Sarà questo l'alto dominio; questo sia dato a Cesare. Ma Cesare non potrà mai ingojar tutto. Sopra, ed oltre de' suoi vi sono altri diritti più sacri inalienabili, incontrastabili; sono i diritti di Dio. Dio solo è il Signore, l'Altissimo Re del Cielo e della terra, alla cui dominazione tutte le cose sono soggette. I principi stessi sono umilissimi suoi sudditi, e niente hanno che suo non sia, che da Lui non abbiano ricevuto.

Essi però come vassalli, sudditi di Dio devono rispettare i suoi diritti, devono difendere quelle cose che servono al suo culto: sopra di queste cose soggette all'alto supremo dominio di Dio i sovrani non ponno stendere la mano, se non per difenderle e conservarle; altrimenti essi rei si fanno di furto di sacrilegio. Questa è la vera nozione dell'alto dominio. Dunque date a Cesare quello che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio, e Cesare medesimo dia a Dio quel che è di Dio, e se a Dio, alla sua Chiesa, ai suoi ministri ha rubato, ne faccia la dovuta restituzione.

Ora ragionando sulle parole di Gesù Cristo *reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari et quæ sunt Dei Deo:* Se tutti i fondi, i beni che sono entro la periferia dello Stato fossero del re, della popolazione, la divisione fatta da Gesù Cristo sarebbe inesatta; anzi dichiarando Egli che sono altri fondi, che al re non appartengono altri fondi e beni e diritti, che il re stesso deve rispettare siccome dovuti al culto del Re Altissimo *cui omnes Creaturæ deserviunt*, Egli il maestro della verità avrebbe inceppato il diritto regio. Eppure la raffinata malignità de' Farisei con tutto che cercassero sempre, ed anche in questa circostanza di esporlo, nè Erode stesso, nè il Cesare Romano si dichiararono adontati nei loro diritti da una tale risposta. Era riservato al sapientissimo sinedrio di Torino che trovasse mancante la dottrina di Gesù Cristo, che correggesse il suo Vangelo, che stabilisse, che decretasse che tutto è del Cesare piemontino, niente in quello Stato e nei derubati, niente di Dio, de' suoi Ministri, niente della Chiesa, che però il Cesare galantuomo può avvocare, togliere, spogliare persone e luoghi che servono al culto di Dio.

E qui un'altra osservazione. Gli Apostoli, i loro successori, i Vescovi, i loro Cooperatori quando ed ove sostengono le attribuzioni del loro ministero, per diritto divino *possunt et debent manducare et bibere, quæ apud illos sunt.* Gesù Cristo li ha autorizzati; nessun Cesare, e quindi nemmeno il galantuomo aggressore de' Ducati, del territorio Pontificio, del Napoletano può spogliarli di questo diritto: e se spogliarli tenta, ha tentato, si può intimargli: *Redde quæ sunt Dei Deo.* Per sentenza di Cristo spogliandoli egli non solo ha trasgredito il diritto divino vangelico, ma anche il diritto naturale del mercenario: *dignus est enim operarius mercede sua.* Infatti S. Paolo istruito da Gesù Cristo medesimo intorno al suo Vangelo, scrivendo ai Corinti 1. 9. dimanda: *Quis militat suis*

stipendiis unquam?... Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum et si nos carnalia vestra metamus? Nescitis quoniam qui in Sacrario operantur, quæ de Sacrario sunt, edunt, et qui altari deserviunt, de altari participant? Ita et Dominus ordinavit iis qui Evangelium annuntiant de Evangelio vivere. **Credo che non vi sia bisogno di fare commenti su queste parole. Per testimonianza dell'Apostolo non è vero, che nel vangelo non si ha un passo che indichi l'obbligo di mantenere coloro che vivono nel Ministero Ecclesiastico; anzi dice** l'Apostolo che il Signore ha ordinato, ha precettato che chi all'altare serve, dall'altare deve vivere: *Dominus ordinavit.* Per conseguenza il sacrario ha, e deve avere de'mezzi, dei fondi, che ponno e debbono rivolgersi al mantenimento di quelli che in Lui portano *pondus diei et æstus*, sopra de'quali per conseguenza il re, l'erario, la popolazione non hanno alcun diritto; altrimenti S. Paolo, stando alla dottrina, all'ordine di Gesù Cristo, avrebbe autorizzati i ministri del sacrario a mangiare quello della popolazione, del re, *Dominus ordinavit iis qui Evangelium annuntiant de Evangelio vivere.* Dunque gli assegni, le pensioni sono un rimedio sulla piaga, sono una scarsa compensazione del maltolto alla Chiesa, ai sacerdoti, che non dal fisco, non dall'erario, ma dal *sacrario, dall'altare*, dall'*evangelo* hanno diritto di vivere, perchè *Dominus ordinavit.* È vero che Gesù Cristo non regolò formalmente l'amministrazione, nè fissò l'assegno, il quantitativo, nè lo proporzionò alle circostanze, alle esigenze, nè parlò di decime, di quartesi, di altre contribuzioni; ma subito che fece l'ordine, stabilì da parte de' sacerdoti il diritto, da parte de' fedeli il dovere, *che chi all'altare serve, dall'altare deve vivere*: ne viene di conseguenza, che questo assegno, il quantitativo, la provenienza, i fondi, i mezzi, l'amministrazione devono essere regolate da quelle chiavi che aprono e chiudono il sacrario; vogliasi intendere dalla Chiesa. Gesù Cristo ordinando pe' Sacerdoti il mantenimento proveniente dal Vangelo, ordinò le decime prese materialmente, e riconobbe e stabilì che i sacerdoti abbiano a vivere dall'altare con quel diritto che il soldato riceve la sua paga, l'operajo ritira la sua mercede, il pastore percepisce i frutti del suo gregge, il colono della sua campagna. Questo provvedimento così dal fonte del Sacrario ordinato da Gesù Cristo è omogeneo al servizio prestato dai Sacerdoti, al suo destino, è più utile all'amministrazione della Chiesa ed agli interessi dello

Stato che non tutti que' mezzi, che a pro della Chiesa e de' suoi Sacerdoti si studiano dai moderni Mecenati del Piemonte. Le pensioni, l'amministrazione fiscale, oltre che sfumano i fondi ecclesiastici, portano allo Stato nuove passività, che poi vanno a scaricarsi sulle popolazioni, che restano maggiormente aggravate da una nuova casta di ufficiali. Però Gesù Cristo non impedendo ai governi di sussidiare il Clero, ove fosse il bisogno, la convenienza, il dovere (perchè anche essi ponno avere dei doveri privati o pubblici, condizionati o assoluti) in massima il mantenimento del Clero, della Chiesa appoggiò, assicurò all'altare, che finchè sussiste deve alimentare chi in Lui serve. E questi fondi dell'altare sono formati dai voti dei fedeli, sono il prezzo dei peccati, sono gli atti di ultima volontà che intestarono eredi, legatarj Gesù Cristo, la Vergine, i santi, che sono destinati a suffragio dell'anime purganti; che come ebbero origine, provenienza, destinazione, amministrazione differente dal regio erario, dal fisco, dal Demanio, dalle finanze; così non possono, non devono essere da loro ingojati, essendo inconfondibile, insormontabile la linea di demarcazione che passa tra le cose di Cesare e le cose di Dio.

11.

L'AVVOCAZIONE DEI FONDI ECCLESIASTICI È CONTRARIA ALLA PRATICA DEGLI APOSTOLI.

Gesù Cristo, il Povero di Nazaret, tra i poveri il primo, cui peraltro riverenti si prostrano i Celesti, i terrestri e gl'infernali, per istruir la sua Chiesa accordava ai suoi Apostoli che tenessero denaro. Avendo Essi la missione dell'universo, e quindi dovendo spesso portarsi da una all'altra nazione, da uno all'altro regno a grande distanza, conobbe Gesù Cristo che in quelle circostanze non era ad essi espediente il possedimento di beni stabili, e però non solo li autorrizzò a mantenersi colle fatiche apostoliche *in quamcumque civitatem et domum intraveritis, manducabitis et bibetis quæ apud illos sunt*, ma di più li autorrizzò a provvedersi dell'occorrente peculio. E sappiamo che, ancora Lui vivente, questo incarico aveva quel galantuomo di Giuda, di cui scrive Giovanni*: fur erat et loculos habens ea quæ mittebantur, portabat* (12. 6.). Cui però si riferisce l'ordine dato dal Divin Maestro: *eme ea quæ opus sunt Nobis ad diem festum.*

Nel cap. 4. degli Atti degli Apostoli si trova che dai Fedeli si vendevano le possidenze, e che il ricavato si portava ai piedi degli Apostoli a tutta loro disponibilità; *quotquot enim possessores agrorum et domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum, quæ vendebant, et ponebant ante pedes Apostolorum.* Celebre su questo punto fu il fatto di Anania e di Saffira. Con questi si provvedeva ai bisogni degli orfani, delle vedove, dei discepoli, degli Apostoli, che lasciate le reti colle quali provvedevano da prima ai loro bisogni, divennero pescatori di uomini, acquistando il diritto di altrimenti vivere. Nè l'affare fu di poca entità, poichè dagli Atti degli Apostoli sappiamo, che Questi attenti alla predicazione, al loro ministero, stabilirono un'amministrazione gestita da persone *boni testimonii, plenos Spiritu Sancto, et sapientia*, e furono Stefano, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena, Nicolò. Si osservi in questo atto 1. che questa amministrazione fu ideata e proposta da Pietro e dagli altri Apostoli: *convocantes autem duodecim;* 2. che non presero Essi consiglio, nè usarono alcun atto di dipendenza nè colla popolazione, nè col re, nè dai suoi ministri; ma in vece convocarono, e deliberarono *multitudinem discipulorun;* 3. proposto, consultato, e deliberato sul progetto, devennero all'elezione: *et elegerunt.* Dunque non nella proposta, non nel consiglio, non nella elezione, non nelle nomine, non nella conferma vi entrò la popolazione, vi entrò il re; gli Apostoli col consiglio dei Discepoli fanno tutto, fanno indipendentemente. In buona coscienza, in rigor di giustizia avrebbero mai essi potuto fare tutte queste cose, se i fondi della Chiesa, de' suoi Ministri fossero del re, della popolazione? No al certo; poichè in questo caso avrebber essi eretta un'amministrazione abusiva, illegale, ingiusta: essi avrebbero rubato alla popolazione, al re. Ma quel re, la popolazione non fecero alcun reclamo, non fecero per tal motivo alcun passo; dunque essi credettero per fermo di non aver diritto di opporsi, di non aver diritto sui fondi della Chiesa, che sebbene tuttogiorno crescesse portentosamente, tutt'altro che lagnarsi, aveva un cuor solo una sola espressione.

Dagli Atti degli Apostoli e dalle loro lettere sappiamo che la Chiesa d'allora si manteneva non con queste sole contribuzioni, ma anche colle collette. (1. ad Cor. 16.). *De collectis autem, quæ fiunt in sanctos, sicut ordinavi* (notisi la

espressione) *Ecclesiis Galatiæ, ita et vos facite. Per unam sabbati unusquisque vestrum apud se seponat, recondens quod ei bene placuerit, ut non cum venero, tunc collectæ fiant. Cum autem præsens fuero, quos probaveritis per epistolas, hos mittam perferre gratiam vestram in Jerusalem.* Questo metodo insegnato dall' Apostolo fu in appresso conservato dalla Chiesa, e questo denaro così raccolto veniva messo in *arca*, dice Tertulliano, in *corbona*, riferisce Cipriano, *in conca*, decretava il Concilio Eliberitano. Ma ommettendo di parlare del modo col quale si raccoglievano, si conservavano, si spedivano, si amministravano queste collette, osserviamo piuttosto la forza, il fine, lo spirito di tale disciplina derivante dall' ordine di Gesù Cristo*: ita Dominus ordinavit iis qui Evangelium annuntiant de Evangelio vivere.* In quanto alla forza; Gesù Cristo oltre di quest' ordine aveva dato agli Apostoli un altro precetto, ed era quello d' istruire le genti ad osservare tutte le cose, che Egli loro aveva comandato: *docentes eos servare omnia quæcumque mandavi Vobis.* In forza di questo ultimo comandamento gli Apostoli dovevano trasmettere alla Chiesa l'ordine stabilito da Gesù Cristo *che viva dall' altare chi all' altare serve*, e la Chiesa non può deviare dai principii stabiliti dal suo Divino Fondatore; come dall'altra parte non potrà mai sancire il furto, non potrà assolvere il ladro: principii di giustizia insegnati da Gesù Cristo, *docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis.*

12.

I FONDI ECCLESIASTICI PROVVEDONO I POVERI, E QUINDI SONO CONFORMI AL PRECETTO DELLA CARITA'

Ed in quanto al fine ed allo spirito dell' ordine stabilito da Gesù Cristo. Il Divino Legislatore con quelle parole autorizzava gli Apostoli a provvedere non a loro stessi solamente, ma bensì anche ai poveri, reputando a Lui stesso fatto quanto veniva al minimo de'medesimi elargito. Affinchè tutto il mondo sapesse di quale tempra è la sua dottrina, avea Egli detto ed intimato: *in hoc cognoscent homines, quod discipuli mei fueritis si dilectionem habueritis ad invicem.* Gli Apostoli l'intesero, e però per istruire il mondo, per confondere l'egoismo pagano colle parole e col fatto insegnarono: *si quis viderit fratrem suum necessitatem habere, et clauserit ab eo viscera misericordiæ suæ, quomodo charitas*

Dei manet in illo? E Giovanni insegnava che non bisogna amare colle parole, ma col fatto e coll'esempio; e S. Paolo, *omnia vestra in charitate fiant;* e tutto ciò perchè il fine della legge è la carità. Da questo deduco che il fine, lo spirito di questa massima, di questo ordine e precetto stabilito da Gesù Cristo e praticato dagli Apostoli fosse che con queste contribuzioni, offerte ed altri fondi ecclesiastici si dovesse provvedere non solo ai bisogni del culto, al mantenimento degli Operai del Vangelo; ma bensì anche al sussidio dei poveri, al provvedimento delle vedove, degli orfani, degli impotenti, all'ospitalità coi forestieri. Ed ammesso questo scopo che è incontrastabile, e che non solo ebbe Gesù Cristo nello stabilire questo ordine, gli Apostoli nel porlo in pratica, ma anche i Pontefici, i Padri, i Concilii, i Dottori sempre inculcarono con tutto il peso della loro autorità, con tutta l'energia delle frasi, con minaccie del giudizio di Dio; ne viene di conseguenza che i fondi ecclesiastici sono come mezzi necessarii per esercitare la carità, virtù teologale, che obbliga tutti, ma precipuamente Quelli che il Signore si hanno eletto in propria eredità, che non avendo certi vincoli di sangue, i poveri riconoscono per loro fratelli.

Quegli che provvede ai volatili dell'aria, alle bestie del campo, e di bellezza veste i gigli, ha diritto e non vuole che le creature portanti la sua immagine sieno abbandonate. Gesù Cristo Re della gloria che ne' giorni di sua peregrinazione ha onorato l'abito della povertà, non accorderà mai che i suoi fratelli periscano nella inedia, nella miseria. Padre di tutti ha distribuita la gran famiglia parte nell'agiatezza, parte nell'industria, parte nella penuria: e così ha avvincolate le classi della società alla beneficenza, alla gratitudine: come un tempo chi raccoglieva la manna più del proprio bisogno, doveva supplire all'inopia di quello, che ne aveva raccolto meno; così ora, anzi con maggior obbligo nella legge vangelica *quod superest, date pauperibus.* Ma Gesù Cristo che fece questa legge, conosceva profondamente il cuor umano. Conosceva Egli che molti e molti sfumate le loro sostanze in teatri, in divertimenti, ne' crocchi, nelle cortigianerie, in altro, o sarebbero rimasti senza mezzi da sussidiare il povero, o senza cuore, anche avendo i mezzi opportuni. Quindi strinse al mantenimento, al provvedimento dei suoi fratelli, de' poveri, quelli che animati devono essere dal fuoco del santuario, ammonendoli anche a non imitare quei

Leviti che trascurarono il vulnerato sulla via di Gerico. La Chiesa però interprete delle benefiche provvidenziali mire del suo Divin Fondatore giustamente in seguito provvide e sistemò la massima, la disciplina, colle quali i Fedeli avessero a versare i mezzi necessarii e convenevoli per sussidiare l'infelice, nelle mani di quelli che non imbrogliati nelle brighe del secolo e di famiglia, sono in circostanze di meglio conoscere e di sussidiare nelle loro miserie, i figli del loro popolo, dalla nascita fino allo strato del dolore, della morte. Da questo principio partono tanti canoni, tante censure, tante discipline dalla Chiesa in diversi tempi e luoghi stabilite, onde con opportune prudenziali e rigorose misure prevenire ed impedire che i fondi ecclesiastici non fossero disalveati, e dagli utenti malamente impiegati. Quindi il Concilio Eliberitano (cap. 16.). *Ne decimas, quæ tributa sunt egentium et animarum præsumat quis detinere;* quindi il rimprovero di S. Agostino: *Quanti pauperes in locis ubi ipse habitat, illo decimas non dante, fame si mortui fuerint, tantorum omicidiorum reus ante tribunal æterni Judicis apparebit, quia rem* (si osservi) *a Deo delegatam pauperibus, suis usibus reservavit;* quindi la sentenza di S. Bernardo (Æpist. 2. ad Falc.): *Quidquid præter necessarium victum ac simplicem vestitum de altari retines, tuum non est, rapina est, sacrilegium est.*

E non meno, non altrimenti che i Padri ed i Concilii, la intesero tutti Coloro, che in diverse maniere, per diversi titoli contribuirono alle Chiese. Avendo Essi dei doveri di giustizia, di religione, e vedendo come i Ministri della Chiesa frangevano perfino i calici, come fece Agostino, che si vendevano schiavi, come usò S. Paolino, che altri dimezzavano la propria clamide, come praticò S. Martino, etc, e, persuasi dal fatto, che a preferenza di altra casta, per quanto essa si voglia piccare di civilizzazione il Clero è amatore del suo Popolo, che i Ministri del Santuario sono gli Uomini della misericordia, la cui pietà mai viene meno: prima di presentarsi all'Eterno Giudice, alla Chiesa, ai suoi Ministri, colle loro sostanze, lasciarono i loro debiti verso l'umanità oltraggiata, ed indigente.

Nel tempo dell'anarchia, e del governo feudale le possessioni dei particolari erano incerte, le successioni le tante volte usurpate, i Popoli schiavi, infelicissimi. Non vi era per essi altra speranza, altro rifugio che alla Chiesa:

i Monasteri erano i depositarii delle provvidenze. Per istinto di religione, che Iddio fa sviluppare conforme i bisogni, le circostanze, il suo beneplacito, i ricchi che non avevano legittimi eredi, più volte a questi asili della mendicità lasciarono una parte delle loro sostanze. Più volte coloro, che si sentivano aggravata la coscienza da ingiusti possessi, giunti ad una certa età, nella quale sarebbe desiderabile che anche i Ministri di certi Gabinetti, e certi Sovrani principiassero almeno in allora a pensare agli anni antichi, al giorno dell' eternità, vedendo come va, vola la scena del mondo, in questo modo riparavano il danno, ed incerti chi fosse il danneggiato, il creditore, così facevano la restituzione. E tante volte quelli che colle estorsioni, colle guerre, colla pirateria, colle sedizioni si erano arricchiti, non conoscendo i veri e molti danneggiati, coll'affidare alle Chiese, ai Monasteri i loro debiti e sostanze, compensavano. Ed avvenne anche che ciò non avendo fatto in vita i veri Debitori, dopo la loro morte i figli, gli eredi non tenendosi saldi in coscienza nel possesso illegale, ingiusto, nel seno del Santuario aprivano un banco di sovvenzione per gli Infelici ridotti alla miseria dai loro antenati. Questo è il senso di quelle parole *pro remedio animæ meæ, suæ, illius*, che spesso si trova negli antichi documenti di fedecomesso, di feudo, di legati, di donazioni ai Regolari, alle Chiese, ai Capitoli, alle Mense Vescovili, al Clero secolare. E le popolazioni oppresse dallo spirito cavalleresco, dal sistema feudale, dalle devastazioni, dalle guerre, sfamandosi col pane dimezzato e distribuito dal Sacerdote, dal Monaco benedicevano il benefico distributore, che dopo avere ammansato dinanzi agli altari del Dio della pace l' oppressore, il sanguinario, difendeva poi i diritti del povero, e provvedeva ai suoi bisogni. Eccovi, sig. Ministro, il voto de' popoli, e spiegata la forza di quelle parole usate dal concilio Trosleano: *vota populorum:* ed eccovi qual voto, qual diritto possano avere le popolazioni sui fondi delle Chiese, dei sacerdoti. Se per diritto delle genti e per diritto divino si deve osservare la volontà dei Testatori; *testamentum in mortuis confirmatum est*, e se per dovere di giustizia e per legge di Dio si deve restituire e risarcire i danneggiati; se per dovere di umanità, di carità, di religione si devono sussidiare i poveri, e se i Ministri dell'altare per lo spirito della loro vocazione e per ordine dell' eterno Pontefice Consumatore della nostra fede coll' esempio

della carità essi devono risplendere sul candelabro; se per voto de' Popoli sono essi i più opportuni ad eseguire non colla lingua soltanto e con teoremi, ma col fatto il precetto della carità; di conseguenza ne viene, che il privarli dei mezzi opportuni e necessarii, de' quali furono un tempo forniti, sia un furto, una rapina, un sacrilegio.

13.

PER LE CIRCOSTANZE DEI TEMPI I FONDI ECCLESIASTICI SONO NECESSARII ALLA CHIESA PIÙ CHE MAI PER AJUTARE I POVERI.

Nè si dica che le popolazioni attualmente trovansi in altre condizioni, e che altrimenti la pensino. Rispondo. Coll'attuale sistema di progresso, coll'attuale macchinismo, colla spuria fratellanza, che in luogo della carità vangelica sostituiscono ai tempi nostri le sette, il pauperismo sempre più va aumentandosi di numero e di entità. Mercè l'attuale progresso in Italia si vedono i due estremi dell'Inghilterra. Nel palazzo del Lord, nel banco del Mercante strabocchevoli ricchezze; nella casa dell'operante, nel tugurio del tapino estrema miseria, la disperazione. Gli uni sguazzano nell'opulenza, gli altri marciscono nell'inedia; ed il progresso, che va promettendo ricondurre nell'Italia la sognata aurea età di Saturno, la riempie invece di tanti covi di disperati. Dico di disperati, perchè coll'attuale macchinismo, in cui all'industria dell'uomo si è sostituita la forza dell'acqua del fuoco obbligato alla macchina, per cui molti individui non trovano lavoro, e di quelli stessi che servono alle macchine medesime, consumata prima del tempo la loro gioventù, esausti di forze restano su di una strada, e mentre essi con tanti bisogni proprj e di famiglia, senza indumento e senza pane, si consumano nell'estrema penuria d'ogni cosa, vedono poi i Padroni loro arricchiti col loro sangue. I Rigeneratori dell'Italia che non hanno requie ne' loro piaceri, ne' loro divertimenti, vedono come la loro filantropia tutta consiste in magri teoremi, e finisce coll' impinguare se stessi col sangue di quelli, che chiamano fratelli, e trattano peggio che schiavi, come vittime di macello. Fatte poche eccezioni, il Povero al giorno d'oggi trova più provvedimento nella classe villica, fra quelli che ancora non sono infetti dal miasma della presente civilizzazione, che non nei

palazzi signorili, ne' quali le ricchezze, il patrimonio de'poveri vengono divorate dalla concupiscenza della carne, dalla concupiscenza degli occhi, dalla superbia della vita. In tale pressura gl'indigenti a chi si rivolgono? Ai Sacerdoti, e guai che vedano un Sacerdote, se massimamente è provvisto di benefizio, licenziare colle mani vuote il povero! Aggiungasi che la casa del Sacerdote in molti luoghi deve essere la prima, e forse l'unica a praticare la beneficenza. I Popoli passano in silenzio, i poveri stessi rejetti dal palazzo signorile alquante volte, non si presentano più ai suoi liminari, ma se repulsi dalla casa del Sacerdote, non così presto la finirebbero dal fare il confronto tra la sua generosità ed il precetto della carità cristiana, e col Povero si unirebbe anche il Popolo, e col Popolo anche il ricco, che il precetto della carità non conosce obbligatorio che per gli altri, che pel Sacerdote da Lui forse depauperato. E tutto questo che cosa prova? Prova che per sentimento universale i Sacerdoti devono essere forniti dei mezzi per sovvenire i Poveri; prova che i fondi della Chiesa non sono dell'erario nè della Popolazione, ma di chi ne ebbe l'investitura con gli obblighi annessi dalla legge di Dio, della Chiesa, e (se ricevuta) dalla legge civile.

Si dirà, che i Sacerdoti spogliati dei loro fondi colla pensione potranno fare carità.

Rispondo. 1. Cambiata la natura, la provenienza del loro assegno, col deperimento dei primi fondi si estinguono anche gli obblighi che erano annessi, i quali passeranno a carico de' nuovi detentori; e quindi il Sacerdote sarà obbligato alla beneficenza non più in forza del benefizio, ma in proporzione di altri mezzi, se ne avesse, ed in forza del precetto evangelico, che sta per tutti. 2. I nuovi mezzi, il nuovo assegno porta il nome con se di sussidio; ed il Sacerdote che di sussidio ha bisogno per vivere, non sarà nel caso con questo di sussidiare gli altri. Si prenda l' esempio nel vostro Piemonte, ove i Regolari, il Clero secolare, i Vescovi spogliati delle loro sostanze, delle loro mense, con una pensione assai meschina, che non basta più volte pel medico e per le medicine, come potrano soccorrere gl'indigenti? E stringendo l'argomento. Questa pensione o è generosa, che mette il Sacerdote in istato di sussidiare il povero; ed in questo caso il governo incamerando i fondi ecclesiastici, sostenendo tutte le spese dell'incamerazione,

e dell'amministrazione posteriore, e delle sottrazioni, che in tali momenti vengono fatte, esso fa una giornata nè onorevole, nè utile allo Stato: o questa pensione sarà scarsa e misurata in modo che appena possa vivere il Sacerdote solo, ed in allora contro il diritto divino la causa dell'umanità è tradita, il povero è abbandonato, la prepotenza prevale alla giustizia. Ed è questo lo stato del Piemonte, e di tutte le provincie derubate al Sommo Pontefice, ai legittimi Principi, dove la cabala, il tradimento, la spada dell'esecrabile galantuomo e de'suoi masnadieri, anzichè la libertà, la felicità, la fratellanza, hanno portata la schiavitù, la miseria, lo squallore, che nella sua orridezza avvolge e Popoli, e Sacerdoti.

14.

IL GOVERNO NON PROVVEDE AI POPOLI.

Parlano i fatti, e la storia avrà una pagina di non peritura infamia contro il governo usurpatore, ed anche a carico di coloro che delle sue aggressioni ed usurpazioni si fecero complici. Nè si dica che il Ministero ha intenzione di provvedere ai poveri stessi; è una grande differenza tra l'intenzione ed il fatto, l'adempimento; e dall'esperieuza odierna sappiamo che appunto questo Governo sa promettere, e sa altresì ingannare, operando tutto all'opposto delle sue promesse. Se il governo sabaudo, se Voi, Cesareo Ministro, avevate a cuore il Povero, potevate e dovevate lasciarlo provveduto come era; e se vi era qualche bisogno, potevate e dovevate unirvi col Clero, ed aumentare i fonti di beneficenza. Ma cosa dite voi nella vostra legge? Nell'articolo 2. dichiarate, *che tutti i beni ecclesiastici sono sottomessi al poter civile*, e nell'8. *inceppate gli stabilimenti ed i corpi morali sieno ecclesiastici sieno laici, e prescrivete loro di non fare acquisti, e pronunziate essere senza vigore le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie senza il regio placet.* Dunque secondo questo principio gli Ospitali, gli Orfanotrofi, tutti que'luoghi, dove per l'avanti la umanità mendica, inferma, ignorante, illegittima per natali etc. trovava asilo, istruzione, assistenza, medicina, provvedimento, non ponno più fare acquisti, non ricevere donazioni, nè disposizioni testamentarie senza il regio *placet*, perchè sieno corpi morali sieno laici, devono essere, volete che sieno sottomessi al poter civile. Di qual tempra poi, di quali tendenze, a quale

beneficenza sia disposto il potere regio civile dopo 12 anni che è pubblicato il vostro Statuto, dopo che abbiamo veduto quale risma d'uomini assunti furono al ministero, dopo che abbiamo veduto lo spoglio delle Chiese, dei Monasteri, dei fondi ecclesiastici, dei monti di pietà, degli ospitali, gli aggravj portati nelle provincie derubate ai legittimi Principi, abbastanza prove abbiamo per ritenere che come la causa del Clero e della Chiesa, così quella del povero da cotesti Governanti in toga, in ispada sia solennemente tradita. Eh non i poveri ma l'erario, e più che questo, sotto il nome di erario colle spoglie del santuario, delle Chiese, delle Provincie, delle famiglie impinguano se stessi, ed i tesori derubati, il sangue del povero, il sangue sociale italiano depongono, capitalizzano ai banchi di commercio della Francia, dell'Inghilterra e altrove, dove forse andranno ad esiliarsi finita che sarà la tragedia *del regno d'Italia, dell'Italia una ed indipendente*. Di tale filantropia una prova fra tante si ha in que' magri soccorsi, che un Ministro ora sbalzato dal suo posto mandava agli infelici di Villagreco incendiato dalle lave del Vesuvio. E dato anche che in seguito si avesse intenzione di vestire la pecora colla pelle del pastore, questo provvedimento non verrà fatto che nelle città, e sarà soggetto agli incomodi d'una venale ed anche peggiore amministrazione; poi verrà un altro governo, che non tenendosi obbligato ai doveri dell'antecedente, di questi luoghi, di questi corpi morali farà una caserma, un magazzino, o altro simile; sicchè *residuum bruchi comedit erugo*. Oltre di questo, questi istituti non potranno essere eretti da per tutto, e quindi dove forse sarà il maggior bisogno, impoverito anche il santuario, i poveri resteranno a peggior condizione delle volpi, che pure hanno le tane per nascondersi e per riporre i loro parti. Ed è qui da non dimenticare un altro riflesso, come l'erario del Piemonte dopo tante espogliazioni fatte al Santuario, alle Provincie sia in un orribile *deficit*; sicchè tutt'altro che provvedere i poveri, esso è sempre più una voragine, un sarcofago che tutto ingoja, tutto divora, divorerebbe l'Italia intiera per digerirla, evacuarla una ed indipendente a vantaggio de' Ministri, dei Legislatori, dei Parlamentari piemontesi. Ed ecco come, mentre Giove Statere, l'egoismo fanno la guerra a Cristo, alla sua Chiesa, la fanno anche ai poveri, e sovvertono quindi dai fondamenti la religione de' nostri Padri, la carità.

15.

L'AVVOCAZIONE DEI FONDI ECCLESIASTICI È CONTRARIA AI SENTIMENTI DEI PADRI E DEI MIGLIORI SOVRANI DEL PIEMONTE. PROPOSIZIONE.

Si potrebbe qui addurre l'argomento della giustizia; e fatto conoscere che i Sacerdoti sono padroni legali dei loro fondi, come anzi sieno tali a preferenza di altri possidenti, lo spogliarli in faccia alla legge civile, è un furto, in faccia alla religione è un sacrilegio. Ma poichè questo risulta dal complesso della presente dissertazione, passo invece, sig. Ministro, a dimostrarvi come l'avvocazione dei fondi ecclesiastici sia contraria ai Padri.

Siamo già intesi che sotto il nome di fondi ecclesiastici s'intendono tutti i beni, sieno fondi, sieno frutti, sieno capitali, censi, decime o altro che appartengono alla Chiesa, o ai suoi Ministri per titolo di servizio alla Chiesa medesima, principiando dalla prima Chiesa e dal primo Sacerdote dell'orbe cattolico, terminando coll'ultima Chiesa e Sacerdote della medesima. Voi stesso, Sig. Conte, così intendeste, quando pubblicaste che le *vostre novelle istituzioni pongono il poter civile in relazione colla religione dello stato, colla religione de' padri vostri, che profondamente vi stava a cuore, e che il governo del re per intima convinzione, per affetto, come pure per dovere è fermamente risoluto di difendere con tutti i suoi mezzi.* Con queste belle promesse Voi stabiliste il principio di tutto divorare, qual nuovo Behemot, il patrimonio della Chiesa e de' suoi Ministri. Ora se io colla storia alla mano vi potrò dimostrare, che colle novelle vostre istituzioni non solo non poneste il poter civile in buona *relazione colla religione cattolica dello stato, colla religione dei vostri padri;* ma anzi poneste ambidue in un conflitto, ed in opposizione aperta, evidente al sentimento, alle massime de' padri vostri, dei padri della Chiesa, Voi sarete convinto di menzogna pubblica, pronunziata dalla scranna ministeriale per ingannare gl'ignoranti, per fomentare i depravati, ed i vostri complici, re, ministero, parlamento, deputati essere tanti fautori di furto, di assassinio.

16.

PROVA CHE L'AVVOCAZIONE DE' FONDI ECCLESIASTICI È CONTRARIA AL SENTIMENTO DE' PADRI DEL PIEMONTE E SARDEGNA.

Vi dimando prima di tutto di quai Padri intendiate Voi di parlare: se stando ai confini legali del vostro Piemonte intendete di parlare di quelli soltanto, oppure se stando alla comunione cattolica intendete di parlar anche dei Padri della Chiesa, dei Pontefici, degli Apologisti, dei Dottori, dei Concilii, dei Principi stessi, che nella Chiesa si distinsero in questo argomento. Vi dico, sia che vogliate dirvi figlio dei primi, sia dei secondi, Voi, signor Conte, colla vostra legge siete fatto spurio a tutti, tentaste imbastardire il vostro Piemonte della Religione dei vostri padri, e l'epigrafe in fronte di legislatore menzognero porterete per tutta l'eternità.

Prima di tutto il vostro Statuto è diametralmente contrario ai sentimenti, alle massime, alla dottrina dei padri del Piemonte, della Sardegna. Voi, sig. Conte Sicardi, foste figlio d'un padre che fu sindaco, che considerato il territorio attuale di quel regno, fu piemontese, e Voi stesso vi dite cattolico. È dunque da ritenersi che fino dalla vostra infanzia, dai vostri Genitori cattolici fra le pareti domestiche vi sieno stati insegnati, e che Voi abbiate appreso i precetti della Chiesa, tra' quali è anche quello di *pagare le decime giustamente.* Buoni cattolici i vostri Genitori non vi avranno mandato a scuola da un Febronista, da un Wicleffista, ed i vostri maestri cattolici insegnandovi il diritto vi avranno spiegata la forza e le dimensioni di quella sentenza di Gesù Cristo: *reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, quæ sunt Dei Deo.* Fatto adulto, Voi, sig. Conte, per divenire uomo di stato, ma sempre cattolico, avrete versato con diurna mano e notturna i codici della Chiesa greca e latina, i digesti, le pandette, le novelle, le leggi, i decreti degli Imperatori e Re, i concordati coi Romani Pontefici, i canoni, i Concilj, la collezione di Dionisio Esiguo, d'Inmaro, d'Isidoro, e la biblioteca del Giustello, i decreti di Graziano, le definizioni di Pasquale II, di Urbano II, di Gregorio VII, di Alessandro III, di Innocenzo III in consonanza a questo precetto; ed avrete nei medesimi fonti trovato argomenti filosofici, teologici, giuridici, canonici, coi quali del precetto medesimo si dimostra, si

difende la convenienza, la giustizia, il diritto, il bisogno, il vantaggio, la religione, nonchè la persuasione di tutti i tempi, di tutti i luoghi. Senza queste cognizioni almeno in sufficiente quantità, Voi non dovevate assumere l'incarico di formare statuti e discipline; senza la dovuta scienza sareste stato, per dirvi poco, un temerario a porvi nel procinto di strambire, di stravolgere il sentimento, la dottrina de'padri vostri, anzichè leggi, statuti, formando norme e principj pratici di concussione, di rapina. Voi vi gloriate seguire, difendere la religion cattolica de'vostri padri; ma fuori dai vostri archivj prendete e leggete da prima i padri piemontesi e sardi, e vedrete come tutti rigettano, detestano, condannano, scomunicano i vostri filiali affetti e provvedimenti. E questo S. Simaco del villaggio Simagense, Diocesi di Oristagni nella Sardegna, che essendo Pontefice Romano col danaro riscattò gli schiavi della Liguria e di Milano e di altre provincie, ed ogni anno mandava danaro e vesti ai Vescovi dell'Africa rilegati nella Sardegna per ordine di Trasimondo Re de'Vandali, i quali Vescovi arrivarono fin al numero di 225. Egli fu che decretò darsi ai Chierici vita loro durante le possessioni delle Chiese col patto (notate) di non alienarle; d'onde il Baronio trae l'origine degli ecclesiastici beneficj. Egli fu, che secondo certi autori, scomunicò l'Imperatore Anastasio. e secondo il Sanguello si limitò alla minaccia, perchè quell'Imperatore favoriva la memoria di Acaccio. E così usò contro i nemici del concilio di Calcedonia. Vedete se quel Pontefice fosse persuaso che i fondi ecclesiastici fossero del re, della popolazione.

Prendete e leggete. Vostro padre fu il quarantottesimo Pontefice, Ilaro di Cagliari, che confermò il concilio di Calcedonia, dal quale traggono origine le pensioni riconosciute di giustizia per quelli che per età o per altro motivo si sono resi impotenti all'ulteriore servizio della Chiesa, e confermò quindi quanto fu stabilito rapporto a Bassiano e Stefano. E niente persuaso quel Pontefice che il territorio di Roma fosse di proprietà, di giurisdizione civile, con tutta energia *veluti dura Silex* si oppose ad Antimio Imperatore, che seco a Roma aveva condotto i Macedoniani (Lab. t. IV.).

Vostro Padre fu Innocenzo IV. della famiglia Fieschi di Genova, che alla presenza di Baldovino Imperatore di Costantinopoli e di 140 Vescovi, di Principi cattolici, nel Concilio di Lione scomunicò l'Imperatore Federico II., e lo

privò del regno della Sicilia, che i Papi suoi antecessori avevano dato in feudo agl'Imperatori, ed ordinò che dai suoi fondi ecclesiastici fossero dati soccorsi all'Impero Costantinopolitano.

Vostro Padre fu Adriano V. fratello d' Innocenzo IV, quindi Genovese, che nel suo breve pontificato conservò e trasmise ai suoi successori quanto dagli antecessori aveva ricevuto.

Vostro Padre fu Innocenzo VIII. Genovese della famiglia Cibo, che con i fondi ecclesiastici, anzichè versarli all'erario civile, alle Chiese, verso i poveri fu splendido ed al tempo stesso conservatore integerrimo dei diritti della Chiesa.

Vostro Padre, se volete avere anche uno spurio, fu l'ultimo Antipapa Amadio Duca della Casa Savoja, che prese il nome di Felice V., che abbandonato da tutto il mondo come Voi foste, in punto di morte rinunziò al suo antipapato in mano di Eugenio IV., ma tuttochè antipapa in nulla pregiudicò i diritti temporali della Chiesa, del Sacerdozio, nè della Chiesa Romana per impinguar la famiglia cui apparteneva.

Per vostro Padre potreste calcolare anche Lodovico Pio, che la Sardegna regalò ai Pontefici; e quindi se non di fatto, almeno per diritto, per le donazioni imperiali i Sardi apparterrebbero ai Romani Pontefici. Intendete queste cose Voi buon figlio della cattolica Chiesa?

Vostro Padre fu Umberto III. della Casa di Savoja, che non saccheggiò, non spogliò la Chiesa, nè espulse, nè violentò i suoi Ministri, ma invece guerreggiò in difesa del Pontefice e de'suoi diritti.

Vostro Padre e della Casa medesima fu Amadio II. adoperato da Alessandro II. in favore della Chiesa, e che procurò la pace tra l'Imperatore Arrigo III. ed il Pontefice stesso.

E per finirla, vostro Padre fu Amadio IX. che amò, protesse la Chiesa, che difese i suoi diritti; vostro Padre fu Carlo Emmanuele, che rimasto vedovo della venerabile Clotilde si fece Religioso della Compagnia di Gesù; vostro Padre fu Vittorio Emmanuele Re di Sardegna, che quanto fosse attaccato e benefico alla Chiesa, ai suoi sudditi, non è bisogno narrarlo; Voi meglio di me dovreste saperlo: quell'esecrabile galantuomo, che ora ne porta il nome, dovrebbe imitarlo. Sarebbe qui da entrare negli Ospitali, nelle case dei Regolari, e svolgere gli Archivj delle Chiese, ed osservare

come i vostri padri appartenenti a famiglie private o in vita o in punto di morte, con legati, con donazioni, con testamenti, eressero chiese, chiostri, seminarj, orfanotrofj; e come altri ampliarono, arricchirono a vantaggio dell'umanità asili di provvidenza, nonchè le mense capitolari, vescovili, gli asili, i beneficii; e tutto ciò onde Iddio fosse onorato, l'umanità provveduta. Così facevano i vostri Padri. E Voi? Voi quanto elargirono i vostri Padri, tutto involate, rapite, rubate. Dunque Essi Padri, perchè provvidero i loro figli, i loro nipoti: Voi ladro, usurpatore, perchè colle spoglie del Santuario volete impinguare il sarcofago regio.

Sentite: Presso i figli ben educati fede ed autorità tengono non solo i Padri ma anche le Madri, quando hanno tutte quelle caratteristiche, che il buon criterio, il tribunale competente esigono. Con questo mio discorso, per farvi conoscere che Voi col vostro Statuto *siete in opposizione alla religione de' vostri Padri*, vorrei proporvi cinque Donne degne del nome di Madri, che come sono in grande venerazione presso il mondo per i loro sentimenti e massime verso la Chiesa, il Sacerdozio, ed i Poveri, così non dovrebbero patire eccezione presso il Parlamento, presso il Ministero, presso la Corte di Torino, presso il Piemonte. Queste sono Maria Teresa di Lorena d'Este moglie di Vittorio Emmanuele: la seconda è Maria Beatrice, che si sposò a Francesco IV Duca di Modena; la terza è Maria Teresa moglie di Carlo di Borbone prima Duca di Lucca, indi di Parma e di Piacenza; la quarta è Maria Cristina fu Regina di Napoli; la quinta ancora vivente è Marianna Carolina moglie di Ferdinando Imperatore dell'Austria. Non solo i Ducati di Modena, di Parma, di Firenze, il regno di Napoli, l'Impero Austriaco; ma sono per dire che non vi sia angolo in Europa, ove non sia diffusa l'ammirazione della pietà, della generosità di queste cinque illustri Donne colla Chiesa, col Sacerdozio, colla povertà. Basterebbe l'esempio di quelle cinque Eroine, vere Madri del Piemonte e di altri Regni, per ismentirvi, Sig. Ministro, che Voi col *vostro Statuto abbiate messo il poter civile in relazione colla religione de' vostri Padri, che questa religione vi stia a cuore, e che vogliate con tutti i mezzi difendere.*

17
OSSERVAZIONE.

Ma non solo l'avvocazione dei fondi ecclesiastici è contraria al sentimento, alla dottrina, alla pratica dei Padri specialmente appartenenti al Piemonte; ma anche ai Padri della Chiesa, fossero Pontefici, detti però Papi, o fossero detti Padri per la loro particolare dottrina, ultimo de'quali fu S. Bernardo. In quanto ai Pontefici basterà, sig. Conte, dare uno sguardo al primo Pontefice dopo Gesù Cristo, e venire fino a San Silvestro ai tempi di Costantino, in cui la Chiesa ebbe la sua libertà, e dimostrare che anche i Pontefici anteriori a quest'epoca non furono mai persuasi che i fondi della Chiesa fossero di proprietà, di diritto del Re, della popolazione. È questa l'epoca delle persecuzioni contro la Chiesa. Prima di venire a questa prova osservisi che due motivi avevano i tiranni per infierire contro dei Cristiani: 1. l'odio contro il Vangelo di Gesù Cristo, la di cui Croce era stoltezza presso le Genti, scandalo presso l'Ebreo; 2. l'avidità d'impossessarsi delle ricchezze dei Cristiani, che perdendo la vita sotto i colpi del carnefice dovevano lasciare al fisco le loro sostanze, se prima per mano de' poveri non le avessero mandate nel regno de'Cieli. Così ci assicura oltre della Storia S. Leone negli atti di S. Lorenzo: *duplicem sibi prædam de unius viri comprehensione promittens... homo pecuniæ cupidus, et veritatis inimicus: avaritia ut rapiat aurum, impietate, ut auferat Christum.* E ritenete pure per fermo che questi due motivi, che ebbe Decio per infierire contro la Chiesa, questi e non altri sono le due suste per le quali in questo beato secolo di tanto progresso e filantropia certi Governi, tra'quali ora si distingue il Piemonte, fanno leggi e statuti, e contro le leggi ed i concordati, contro il diritto, e la giustizia urtano in quella Pietra angolare, che dovrebbero rispettare, difendere. E stolte e credute solo dagli ignoranti sono le milanterie di unità, di nazionalità, d'indipendenza, di fratellanza, di progresso; e già da molti lustri si è fatto una lezione evidente, che invece di queste sognate felicità, la divisione, la discordia, l'oppressione, la crudeltà, la schiavitù sono le conseguenze della ribellione, dello spirito del secolo, che il suo progresso, la sua beatitudine fa consistere in prospetti di cifre, in triangoli, in pile, classazioni

naturalistiche, in lambichi, in macchine, in vie ferrate, teatri, danze e peggio, ed osteggia poi la religione di Cristo, che è l'unico mezzo col quale l'uomo s'innalza, si sublima, si perfeziona e progredisce al suo destino; essendo cosa indubitata che dove è lo spirito di Cristo, ivi è la vera libertà e fratellanza, e che Cristo via, vita e verità è il solo Maestro e guida del vero progresso. Ma il vangelo vuole frenate le passioni; e per questo ebbe ed attualmente ha tanti nemici; per questo il secolo si è coalizzato coll'inferno *ut auferat Christum.*

Ritenete in secondo luogo che la seconda causa della persecuzione è l'ingordigia *ut rapiat aurum*. Principi di poco criterio, di nessuna religione, di perduta coscienza, che anzichè al retto governo dello Stato, alla caccia, alle danze, ai teatri, ai divertimenti, in spese smodate si precipitano: Ministri venali, di mala amministrazione, che nemici del principio monarchico e de' loro sovrani, entrano nelle cariche, e nei gabinetti, perfetti egoisti, non disposti a sacrificare la loro quiete pel bene pubblico, ma aventi il progetto di questo sacrificare ai loro disegni, al progetto delle sette: uomini che solo sanno di mondo e di carne, rovinati da una voluttuosa filosofia, che nulla sanno del vero diritto, che amano solo se stessi ed il bene materiale presente: questi più volte mettono lo Stato sul carro della malora, sull' orlo della voragine. Esausto, sfondato l'erario, aggravate, smunte le popolazioni, non avendo altri mezzi da arricchirsi, o da pagare i debiti dello Stato, da seguire gl' intavolati progetti, loro altro mezzo non resta che di por mano fra i candelabri ed i calici, e devastare il Santuario ed il Sacerdozio *ut auferat aurum.* Ciò premesso, vengo alla storia dei Pontefici, poi coi Padri, coi Concilii, coi Dottori, poi anche coll' autorità di qualche sovrano dimostrerò che il Sicardianismo è contrario alla religione di tutti quali sieno i vostri Padri, sig. Conte.

18

L'AVVOCAZIONE DEI FONDI ECCLESIASTICI È CONTRARIA AI SENTIMENTI E DOTTRINA DEI PONTEFICI.

Della dottrina dalla Chiesa tenuta nella prima sua epoca abbiamo parlato ove si spiegava l'ordine stabilito da Gesù Cristo, e messo in pratica da Pietro, da Paolo, da tutta la Chiesa. Ora da Pietro a Silvestro creato Pontefice l'anno 314 dell' era cristiana abbiamo trentaquattro Pontefici, escluso

il pseudopapa Novaziano, di cui nessun calcolo si deve fare. Tutti questi trentaquattro Pontefici vissero nella persecuzione, e quasi tutti col martirio consumarono la loro vita. Ma malgrado la persecuzione, durante il loro pontificato esercitarono la loro giurisdizione, il diritto su tutte le cose che erano di loro proprietà, ad Essi appartenenti o per offerta o per donazione o per testamento o per altro titolo, e col danaro e con altro soccorsero i carcerati, gli esiliati, sempre persuasi che i fondi della Chiesa per niente appartenessero al re, alla popolazione.

Mirate. Cleto terzo Pontefice fu quello che d'ordine di San Pietro, come narra il Poggi, divise Roma in ventiotto parrocchie. In questa operazione che è di giurisdizione ecclesiastica, ma che cade sopra fondi materiali, e secondo i Legislatori piemontesi è di diritto reale, Egli non dimandò il *placet* nè a Vespasiano nè al Senato. Dunque anche sui fondi che in allora non erano di proprietà della Chiesa, si tenne in diritto e fu persuaso avere il dominio di disporre come credesse tornare utile alla Chiesa stessa: molto più avrebbe potuto conservare e disporre di quelli che fossero stati di sua proprietà.

Viene il quarto Pontefice Clemente. Questi stabilì sette Notaj incaricati a raccogliere gli atti dei Martiri, la storia della Chiesa, sostenne sì la relegazione nel Chersoneso d'ordine di Trajano, ma mai decampò dalla massima di conservare i diritti, la giurisdizione della Chiesa. Anacleto malgrado la persecuzione di Trajano nella Città di Roma, in pregiudizio all'altare di Romolo, e della religione dello Stato erige, *et ædem sacram dicavit Petro.*

Evaristo divide Roma in titoli, ossia come spiega il Baronio, divide le Chiese e le assegna ai Sacerdoti, e stabilisce il modo di consecrare le Chiese, ossia promulga la liturgia, che secondo il Bona è d'istituzione Apostolica.

Dopo Alessandro I. che conserva la pratica de' suoi antecessori, viene Sisto I. che ordina ai popoli riconoscere per loro Vescovo quello che viene accompagnato colle lettere formate: *per literas formatas*, dette anche *literæ canonicæ, communicatoriæ, ecclesiasticæ pacificæ;* nel qual atto, nè in ispazio, nè in linea col suo *placet* vi entrava la giurisdizione civile.

E Telesforo fa nuove disposizioni in quanto alla liturgia, al culto; ed Igino ordina gli ufficii, i gradi fra i Sacerdoti,

e senza intendersela con Antonino, scaccia dalla Chiesa Cedrone.

Dopo Pio I, cui da molti si attribuisce il decreto relativo al giorno di Pasqua ed un altro intorno alla penitenza; e dopo Aniceto, che per otto anni in tutte le forme sostenne i diritti della Chiesa travagliata da Marco Aurelio, viene Sotero, che tenendosi Pastore e Padre di tutti, de' vicini e lontani, *munera Sanctis destinata copiose subministrans, tam fratres peregre advenientes, tamquam liberos suos pater amantissimus beatis sermonibus consolando* consumò la sua carriera.

Cui successe Eleuterio. L'Inghilterra che ora fa le sue nobilissime vendette contro Pio IX. per la Bolla, che rimise in quel regno la giurisdizione ecclesiastica, saprà come Lucio Re dei Britanni chiese a quel Pontefice Sacerdoti idonei ad istruire que' popoli nella religione cattolica, e che dal Pontefice furono mandati Fogacio e Damiano, *qui omnem insulam Christianæ* (non nell'anglicanismo, nè secondo il rituale di Eduardo e di Elisabetta) *religionis institutis primo imbutam, amotis idolorum sordibus, expiatisque falsorum numinum templis, Christo, fideique conciliarent.* Così l'Alfordo negli Annali della Bretagna. Il Beda poi ci narra, come d'ordine di Agatone posteriormente *missi sunt ex urbe cantores, qui populum illum cantum romanum docerent.*

Viene Vittore I, che dopo superate molte differenze coi Vescovi della Palestina, del Ponto e di altre provincie dell'Asia, definì la questione sul giorno di celebrare la Pasqua, scomunicò Sabellio e Donato, e durante la persecuzione di Comodo finì il suo pontificato *vere Victor martyr pro Ecclesiæ traditione.*

E Zeffirino come trattò benignamente con Origene e Natolio, che abiurò gli errori di Teodato Corriario, così colla spada Apostolica forte, invincibile, inflessibile condannò Proclo ed i Catafrigi. E Calisto durante la persecuzione di Eliogabalo eresse una Chiesa al di là del Tevere, e fece il cimitero che ancora porta il suo nome.

Urbano I. decretò che i calici ed i vasi sacri sieno di argento, e si sa che sebbene fosse ancora il tempo della persecuzione *gemina face armata, impietate ut auferat Christum, avaritia ut rapiat aurum*, pure la Chiesa ne possedeva molti rimarchevoli per la grandezza del peso, per il pregio e finitezza di lavoro, i quali poscia (Mabilon) furono

derubati da Alarico, che fin da que' tempi diede un saggio del progresso ora dal Piemonte portato felicemente a grado superlativo.

E Ponziano durante la persecuzione di Alessandro Severo, ed Antero e Fabiano infierendo la persecuzione di Massimino, con gravi dispendii conservano l'ordine gerarchico, alimentano i poveri, costruiscono nuovi cimiteri, provvedono ai bisogni della Chiesa; e Cornelio raduna a Roma un concilio di 60 Vescovi; e Lucio non si sgomenta dell'esilio; Stefano ordina e sistema l'uso degli arredi, e manda soccorsi nella Siria, nell'Arabia, e per definire la questione sul Battesimo degli eretici raduna un Concilio. Dopo Sisto II. viene Dionisio, che torna a sistemare le Chiese, le Diocesi, le Parrocchie, e nell'Africa tiene un Concilio; le di cui orme sieguono Felice I. e Cajo parente di Diocleziano; Marcellino e Marcello, che tolto dal luogo cui fu condannato da Mesenzio, da Lucina, la di lei casa consecrò in Chiesa. Non altrimenti consumò il suo Pontificato Eusebio, cui succede Melchiade, indi Silvestro, imperando Costantino. Questa, Sig. Conte e Ministro del re galantuomo, è l'epoca in cui finiscono le persecuzioni, e la Chiesa trionfò della tirannia.

Queste memorie vi sembreranno aride, come gli ossi del campo di Senaar; ma perdonate, mi era necessario premetterle per esaminare e stringere l'argomento: se Voi col *vostro Statuto abbiate messo il poter civile in relazione colla religione dello Stato*, che è la cattolica; per vedere se coll'articolo secondo *sostenete la religione de' Padri vostri che dite stare profondamente a cuore di Voi tutti, e che però il governo del re per intima convinzione e per affetto come per dovere è fermamente risoluto di difendere con tutti i mezzi.* Sì, la Chiesa, il Clero, i Pontefici in questi tre secoli vissero nella penuria, nella persecuzione, ed ebbero come ora i Preti, i Regolari, i Vescovi del Piemonte *panem arctum et aquam brevem;* ed i Tiranni poterono, benchè inutilmente, arrogarsi il vanto di esterminarla, martirizzando i fedeli, appropriandosi le loro sostanze; *ut auferat Christum... ut rapiat aurum.* Ma ad onta di questo i Sacerdoti, i Vescovi, i Pontefici vissero, la Chiesa si mantenne, fu governata, trionfò. Vissero i Sacerdoti, i Vescovi, i Pontefici, e fabbricarono chiese e cimiterj, regolarono la liturgia, provvidero le chiese di arredi, di vasi d'argento, mantennero i poveri; provvedevano alle vedove, agli orfani, soccorrevano gli esiliati, i carcerati,

radunavano concilii, mandavano e ricevevano Legati, ordinavano Diaconi, Sacerdoti, consecravano Vescovi, e soccorsi mandavano agli indigenti dentro e fuori dello Stato, ricevevano donazioni, offerte, legati, testamenti; cose tutte, che non ponno aver luogo senza fondo di danaro o di equivalente. Queste ed altre molte e simili cose fecero i Pontefici, benchè tutte odiate, e con decreti fulminanti, con punizioni d'esilio, di carcere, di morte proibite dal Senato, dai Cesari, dagli Augusti, che si arrogavano il diritto di violentare le coscienze de' fedeli e di fiscare le loro sostanze; e queste cose fecero col soldo di cui gli sgherri, i soldati, i carnefici, i ministri, i sacerdoti idolatri, i Principi erano avidi, insaziabili.

Ora, Sig. Legislatore, a Voi dimando di quale spettanza, di quale diritto e proprietà fossero quel danaro, que' fondi dal Clero, dai Vescovi, dai Pontefici per tre secoli crescenti usati in oggetti proibiti dagli Imperanti? O era della popolazione, o dello Stato e del Re, o era della Chiesa. Uno dei tre punti. Scegliete. 1. Della popolazione forse? Bisogna distinguere. Altro è la popolazione pagana, altro è la popolazione cristiana. La prima, la popolazione pagana non poteva avere e non aveva alcuna ingerenza, alcun diritto, alcuna amministrazione sulle sostanze private dei fedeli, del Clero, o sul corpo della Chiesa, perchè essa nè al Clero, nè alla Chiesa nulla contribuì, nulla diede, avendo invece sempre tentato in tutte le forme di spogliarli. E se pure ebbe ingerenza, questa fu quella del più forte sopra del debole, non fu altro che quella del ladro sopra del derubato. E nemmeno la Popolazione cristiana. Questa conforme i bisogni e le circostanze spontaneamente offriva, donava danaro ed altro, senza patto di restituzione, di compenso, nè mai temendo gli ordini, le minaccie imperiali mancò al precetto della carità finchè fu il bisogno e la sua possibilità. E ciò tanto è vero, che data da Costantino la pace alla Chiesa, non si fece avanti alcun donatore, benefattore a chiedere o la restituzione dei fondi venduti o regalati, o del danaro, o di altro; nè mai dimandavano compenso alcuno da quelli che ritornavano dall'esilio, dai metalli, che sortivano dalle carceri, nè dai Pontefici, dal Clero per le tante spese di viaggio, di ospitalità, di altre provvidenze e cortesie usate col Clero, colla Chiesa. Dunque per sentimento della popolazione cristiana, coll'atto di donazione, dell'elargizione assieme col denaro, o altro mezzo, o fondo donato, elargito passava il

diritto di proprietà assoluta dal donante al donatario, dal contribuente al percipiente, e mentre il primo si spogliava del dono e del diritto sul dono medesimo, il donatario riceveva lo stesso assieme col diritto di proprietà, senza obbligo di compenso, di restituzione. 2. In secondo luogo questo danaro o fondo non era di proprietà dello Stato per la seguente ragione. Se il Clero, i Vescovi, i Pontefici avessero creduto, che quel peculio, o fondo fosse di proprietà dello Stato, in coscienza non potevano, per giustizia non dovevano spenderlo in oggetti rigorosamente proibiti con tante leggi con tanti fulminanti decreti, con tante carneficine praticate dal Senato e dagli Imperatori. Se quel denaro, o altro equivalente fosse di proprietà dello Stato, di Cesare, i Vescovi, i Pontefici salvandolo, spendendolo contro l'espresso volere e proibizione dei veri Padroni, sarebbero stati detentori di mala fede, ed ingiusti, sarebbero stati tanti Ladri. E da questo ne verrebbe la conseguenza, che principiando da Pietro venendo fino a Melchiade, a Silvestro, a G. Cristo, si sarebbero fabbricate Chiese col denaro, e con altri fondi derubati allo Stato. Col danaro rubato allo Stato si sarebbero fabbricati i Cimiteri; col danaro, e fondi rubati allo Stato si sarebbe onorata la memoria dei Martiri, le tante volte ancora essi complici di questo delitto; col danaro rubato allo Stato si sarebbero provveduti arredi, calici, vasellami sacri, ed organizzata un'amministrazione di latrocini, ed in que'tempi; col danaro rubato allo Stato, si sarebbero radunati concilii, mandati nuovi Apostoli, provveduti tanti poveri, esiliati, detenuti, condannati, rei di lesa religione dello Stato in allora dominante, di lesa Maestà non obbedita. In ultima analisi converrebbe conchiudere che la croce del Nazareno, non già per forza divina, per l'assistenza di G. Cristo, ma in forza del furto si fosse stabilita, e che il furto in man di quella gente del tutto disarmata, e guernita e forte soltanto del Nome del Nazareno, e che non sapeva combattere, e vincere che colla morte, sia stato quello che snidò dal Panteon i Numi, che rovesciò Giove Capitolino, che obbligò il mondo a sistemarsi in una novella forma di vita, e di costumi.

Tutti questi sono tanti assurdi, perchè una religione che si vuole stabilita col delitto non è la religione di G. Cristo, che rigorosamente proibisce il furto medesimo, che comanda anzi dare a Cesare quel che è di Cesare. Una religione

che vuole dominare col delitto non avrà mai in suo favore il miracolo che è il linguaggio col quale Iddio parla ai Popoli; sigilla le sue verità e la missione de' suoi Incaricati; anzichè la protezione, avrà piuttosto la maledizione del Cielo, onde presto cada, come presto cadrà il vostro Statuto, il regno d'Italia fatto colle rapine, colle aggressioni, colle violenze. Dall'altra parte i Sacerdoti, i Vescovi, i Pontefici di que' tempi, non ignoravano la sentenza di G. Cristo *reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari*, e se fossero stati persuasi che il danaro, i fondi versati dai fedeli in loro mano fossero di proprietà dell'erario, del sovrano, avrebbero dovuto non riceverli, o ricevuti, erano obbligati come ingiusti Detentori a restituirli. Ma dalla storia sappiamo che avvenne tutto all' opposto, salvarono denaro e fondi, l'amministrarono a proprio, ad altrui vantaggio, e senza mai dipendere da alcun ministro, anzi vedendo che gli incaricati imperiali agognavano impossessarsi del medesimo danaro o altro, o lo nascondevano o lo distribuivano ai poveri. Dunque secondo la massima praticata universalmente nei tempi apostolici fino all' epoca che la Chiesa ebbe la sua pace, si credette che il danaro della Chiesa, che i di Lei fondi risultanti da qualunque ente non fossero dell'erario, nè della Popolazione; si credette, si ritenne invece fermamente e con tutta franchezza che la Chiesa, i suoi Ministri abbiano assoluta, legale proprietà, amministrazione propria e svincolata dal poter civile. E quindi come la Chiesa aveva un tale diritto in quei tempi, potrà egualmente averlo, conservarlo, esercitarlo anche ne' tempi presenti; e però l'avvocazione dei fondi medesimi ovunque ed in qualunque modo fatta, sia colla violenza sia colla scaltrezza sia in conseguenza d'un iniquo statuto, sarà sempre uno spoglio, un furto, un sacrilegio praticato contro il Corpo mistico di Gesù Cristo. Ed eccovi così, Sig. Ministro, smentita la vostra solenne dichiarazione ***di voler mettere in relazione il poter civile colla religione de' vostri Padri.***

19

SI CONFERMA LO STESSO ARGOMENTO COLLA STORIA DELL'EPOCA STESSA, E POSTERIORE.

A dimostrare maggiormente che la vostra falsa, ed empia politica sia del tutto contraria ed amplamente condannata dai Padri della Chiesa, gioverà osservare anche qualche

fatto relativo a quell'epoca. Per poco che si conosca la storia dei primi secoli della Chiesa, si conoscerà che agli Apostoli, ai Discepoli, ai loro successori destinati a predicare, a conservare la religione di Gesù Cristo da per tutto il mondo, non si conveniva la proprietà dei fondi che loro avrebbe portato una occupazione incompatibile colla loro missione. Tanto più che in que'tempi, come già si è detto, i Cristiani erano sempre esposti all'imminente pericolo di essere spogliati delle loro proprietà, e se queste consistevano in beni stabili, in fondi, loro non sarebbe stato tanto facile il sottrarli, il versarli in mano de'poveri, a vantaggio della Chiesa. Anzi essendo la sostanza stabile un maggior solletico all'ingordigia dei Tiranni, i Cristiani, la Chiesa per non indebitamente esporsi alla persecuzione dovevano convertirla in contanti, che offrivano meno pericoli, e più facilità di adoprarli secondo i bisogni propri o altrui.

Che poi una tale pratica abbia esistito realmente, oltre dei fatti accennati, risulta dalla testimonianza di S. Cipriano, che esortando i fedeli a dividere colla Chiesa i prodotti delle loro campagne ad imitazione di Dio che tutto il mondo riempie delle sue beneficenze e le distribuisce tra i suoi figli (*de lapsis et eleemosyna*), raccoglieva una quantità quasi incredibile di sesterzj. Come avrebbe ciò ottenuto, come la popolazione si sarebbe lasciata persuadere, se si fosse creduto che quel danaro, que' prodotti fossero dell'erario, dello Stato? E come Dionisio Vescovo di Alessandria avrebbe potuto lodare il Papa Stefano perchè mandò le sue sovvenzioni agli esiliati, ai condannati ai metalli?

Nè si creda che malgrado tali circostanze la Chiesa nulla abbia posseduto di stabile. Stabili erano le case dei Vescovi, stabili erano le case di tanti fedeli più volte convertite in tante chiese, stabili erano tutti que' fondi, che si consecravano alla memoria dei Martiri, che stabilivano i loro cimiteri. Al riferire del Tomasini 18. 9. 1. si sa che il Papa Urbano vedendo come si erano divisi i titoli ossia le Parrocchie, ed a queste assegnati i loro sacerdoti, principiò a ritenere i fondi stabili come i più opportuni e sicuri per somministrare i mezzi necessari al culto ed al mantenimento del Clero. Narra Lampridio che insorta una questione tra certi Cristiani con tali tavernieri riguardo ad un luogo destinato dai primi al culto di Dio, l'Imperatore Alessandro Severo decise la lite in favore dei Cristiani stessi: *Cum Christiani*

quemdam locum, qui publicus fuerat, occupassent; contra Popinarii dicerent sibi eum deberi, rescripsit melius esse, ut quomodocumque illic Deus colatur quam popinariis dedatur. Secondo Voi, sig. Ministro, quell'imperatore doveva decidere in altra maniera la lite: doveva avvocare il fondo all'erario suo, e tanto più avrebbe potuto ciò fare senza nota di ingiustizia, perchè quel luogo *publicus fuerat.* Narra Eusebio che continuamente si costruivano belle Chiese, in modo tale che Diocleziano ebbe favorevolissima occasione di ordinare che tutte fossero distrutte.

E un tale esempio fu praticato anche da Massimino, e quindi avvenne un rovescio generale delle Chiese, un confiscamento dei loro fondi, e dei loro arredi e vasellami, meno in Francia a merito di Costanzo Cloro. Ma andato al trono imperiale Costantino, da per tutto si riedificarono templi e chiese, come ci assicura lo stesso Eusebio (lib. II.). *Nobis erat incredibilis lætitia cum loca cuncta, quæ Tyrannorum impietas paulo ante subruerat, reviviscere videremus, templaque rursus a solo in immensam altitudinem erigi, et longe majori cultu et splendore, quam illa quæ prius fuere expugnata, nitescere.*

È celebre il decreto di Costantino (Eus. in vita Cons.): *Omnia ergo, quæ ad Ecclesiam recte visa fuerint pertinere, sive domus ac possessiones, sive agri, sive hortus, seu quæcumque alia, nullo jure quod ad dominium pertinet imminuto, sed salvis omnibus atque integris manentibus, restitui jubemus.* Ed un tale decreto fu eseguito in Italia, nella Grecia, nell'Asia, nell'Egitto, nell'Africa, nell'Illirio, nella Spagna nelle Gallie, nella Gran Bretagna. Non è qui uopo parlare del rispetto, della generosità di questo potentissimo Monarca, il quale sapendo che il servire a Dio è il vero modo di regnare, non isdegnò col fendente iniziare l'escavo dei fondamenti, e sulle sue spalle portare i primi materiali per la costruzione del tempio degli Apostoli Pietro e Paolo. Voi, sig. Conte, da questo fatto riconoscerete che avendo depauperate le Chiese ed il clero non solo del vostro Stato, ma anche delle Provincie dei legittimi Principi, nè Voi in toga, nè gli altri in spada avete conservato l'esempio di quel Glorioso Principe, nè osservata la religione. Voi piuttosto a vostro modello avete preso l'Apostata Giuliano, e da Lui avete imparato l'ipocrisia di dichiararvi ossequioso e *pronto a difendere con tutti i mezzi la religione de'vostri padri,*

nel mentre che con tutta scaltrezza perseguitate, spogliate la Chiesa ed i suoi Ministri. Ma se Voi imitate l'esempio di quel vile, impostore e scellerato, anche il Clero, l'Episcopato sa seguire le orme della Chiesa di quell'epoca. A farvi conoscere come la Chiesa mai decampò dai suoi diritti, mai deviò dalle massime apostoliche, vi basti conoscere gli atti di Giovanni e di Paolo, i quali avendo ereditato molte ricchezze da Costanza figlia di Costantino, vedendosi esposti al pericolo di perderle, tutte le distribuirono ai poveri, ed indi ricevettero il martirio per opera di quel Terenziano, che poi scrisse i loro atti.

Pregando il Galileo che, e presto rovesci la vostra politica, e misuri contro de' vostri complici e del vostro re galantuomo uno di que'colpi che vibrò contro Giuliano, vengo all'imperatore Giustiniano, che prima di giugnere alle violenze contro dei Papi Silverio, Agapito e Vigilio, e cadere nell'eresia, (lib. 1.) decretò: *Homini cuique cursus unus est vitæ ab Opifice datus, cujus finis est omnino mors; venerabilibus vero domibus, et eorum cœtibus, indesinenter a Deo custoditis non est, neque secundum eorum possessiones inducere aliquam metam, et quousque utique permanserint venerabiles domus, manent autem in perpetuum et usque ad hoc jus sæculi consummationem, quousque Christianorum nomen apud homines erit et coletur, æquum itidem et est manere, et in perpetuum relictas erogationes, aut reditus immortales semper piis actibus numquam cessaturis servituros.*

L'imperatore Marciano (Cod. de Sac. lib. 1.) a vantaggio della Chiesa e dei Sacerdoti decretò la facoltà di ereditare; e Teodosio annullò la legge che proibiva testare in favore delle Chiese e dei Chierici. Vergognatevi, se pur siete capace di pudore, confrontando questi decreti col vostro iniquo Statuto, che nell'articolo ottavo *agli stabilimenti e corpi morali sieno ecclesiastici, sieno laici proibisce fare acquisti, e pronunzia essere senza vigore le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie senza il regio placet.*

Teodosio juniore e Valentiniano decretarono che le sostanze dei Vescovi, dei Chierici, dei Monaci e Monache morti senza testare appartenessero alle chiese o ai monasteri, cui erano addetti i morti intestati.

Nel 620 allorquando i Persi fecero la loro irruzione sul territorio dell'impero Costantinopolitano, Eraclio impera-

tore obbligato a sostenere una guerra dispendiosissima, nè dall' erario avendo mezzi sufficienti, non s' impossessò degli argenti e dell' oro delle chiese, come avrebbe fatto se li avesse giudicati di diritto imperiale; ma invece li prese a prestito, e quindi coll'obbligo della restituzione. Così narra Teofane e Paolo Diacono (lib. 8.). Leonzio Vescovo di Napoli in Cipro riferisce come si presentasse Niceta a Giovanni Elemosinario Patriarca di Alessandria, ed in forza del decreto imperiale gli disse: *Regnum arctatur, et pecunia eget: jam quidem sine parcitate tibi erogantur pecuniæ; da eas Imperio, da eas in publicum sacellum.* Ed il Patriarca, benchè non fosse quello il caso di fare la guerra contro il Papa, contro il Clero, contro la Chiesa, come ora fa il Piemonte, così rispose: *Non justum est, quæ supercœlesti regno oblata sunt, terrestri dare: humilis Joannes ex eis nummum non dabit tibi: sed ecce sub humili lectulo meo est apotheca Christi: ut volueris fac.* E Niceta si portò via tutto.

Ma poi edificato dalla semplicità, dalla costanza del Patriarca, ed anche sentendo il rimorso per l'operato, tutto restituì. *Restituit quotquot pecunias abstulerat, et de suo centenaria tria*, dando così al re galantuomo una norma della restituzione e compenso che dovrebbe fare. E lo stesso imperatore Eraclio: *Quia de opibus magnæ Ecclesiæ pecuniam sumpserat, constituit ut e fisco et ipsi Ecclesiæ et Clero omnis pecunia penderetur.* Così il Baronio riportando il Saida riferibile all' anno 627. (1).

Il Balsamone riferisce che Niceforo Foca vietò l'erezione di nuovi monasterj, ospitali, di nuove chiese episcopali etc.; ma tale proibizione non fu perchè egli volesse inceppare, proibire il culto, ed avvocare a se i fondi ecclesiastici; ma perchè egli voleva conoscere e provvedere ai bisogni della Chiesa. Qualunque però si fosse il motivo di questa legge, fosse plausibile o meno, Basilio Porfirogenito la distrusse per questa ragione: *hanc legem præsentium malorum causam fuisse, et universalis hujus subversionis et confusionis, ut quæ ad imperium et contumeliam non solum ecclesiarum, sed etiam Dei facta sit, maxime cum id reapse expertum esset. Ex quo enim hæc lex observata, nihil*

(1) Ciò avrebbe potuto e maggiormente dovuto fare il Piemonte, quando l'Episcopato offriva una somma considerata più che equa, e proveniente dai fondi loro particolari per redimere gli Ecclesiastici dall' ingiusta vessazione ed ingordigia piemontese.

boni penitus in hodiernam diem vitæ nostræ occurrit, sed contra nullum penitus calamitatis genus defecit. Ed il caso stesso in Italia, dacchè è in voga l'iniquo vostro Statuto.

Ed Alessandro Comneno che usò dei vasi sacri, protestò di avere peccato, protestò di aversi attirata la maledizione di Dio, protestò di volere tutto restituire, ed ordinò ai suoi successori di non imitare il di lui esempio, qualunque si fosse il bisogno o la pubblica disgrazia. Emanuele Comneno imitò la di lui penitenza; e Costantino Paleologo ridotto all'estremo bisogno, per difendersi contro il Turco non altrimenti pose mano sui vasi sacri, che impegnando la sua parola imperiale di imitare la restituzione di Zacheo: *reddo quadruplum.* Ma non solo gl'Imperatori Cristiani sempre rispettarono i diritti, la proprietà della Chiesa e de' suoi Ministri; ma anche di qualunque setta si fossero, ebbero questo principio, e conobbero questo dovere, come già colla storia delle Genti si è dimostrato. In 40 anni di guerra che ebbero i Persiani, in mezzo all'universale devastazione non ebbero coraggio di appropriarsi quanto apparteneva al Capo della loro religione, del gran Sedro, nè de' ministri del loro culto. Anzi ognuno sa che qualità di gente sieno i Maomettani, e come il Gran Signore si tenga padrone non solo delle sostanze, ma anche della vita de' suoi sudditi. Eppure mai avvenne il caso che essi si sieno appropriati i beni delle Moschee, se prima non sieno sentiti i ministri della legge ed i ministri del culto, e se non è dichiarata guerra di religione. (Ricaud. de imp. Otto.). Al qual proposito non è da ommettere quanto riferisce il Franze (lib. 9.) di Maometto II, che *dedit litteras Patriarchæ cum subscriptione auctoritatis regiæ, quibus ille a vexationibus cavit, rebellari vetuit, et quidpiam tributi nomine ab eo exigi, vim a quopiam adversario et inimico adferri interdixit, ac ut vectigalibus ac publicis contributionibus ipse omnesque successores et subjecti episcopi in perpetuum vacarent, mandavit.* Sicchè, Sig. Ministro, Voi che promettestе *di difendere con tutto affetto ed ingegno la religione de' vostri padri, la religione cattolica,* mentitore che foste, peggiore de' Maomettani, uno Statuto faceste, quale non fecero i più esecrati Despoti dell' Oriente.

Diamo uno sguardo, e vediamo se nell'Occidente troviamo i Nostri Padri del vostro pensare; andiamo in Francia da cui i Paladini della libertà e della indipendenza italiana

ricevono l'imbeccata. Clodoveo fu molto benefico alla Chiesa; se Clotario decretò che anche gli ecclesiastici dovessero pagare la quarta parte delle loro entrate al regio fisco, non li privò peraltro delle loro sostanze stabili, dei loro capitali, dei loro fondi. In ultimo il Vescovo di Tolosa chiamato Injurioso, l'indusse a distruggere questa legge. Così Gregorio Turronese (lib. 3.) Teodoberto, e Chilberto rilasciarono alle Chiese tutto ciò che esse dovevano al regio fisco per la legge di Clotario: sicchè furono francate da quell'onere come indebito ed ingiusto. Anzi alla Chiesa di S. Martino rimise tutto il censo del quale era debitrice.

Chilperico fu uno di que' sovrani che ogni qual tratto compariscono sulla terra, per essere il flagello, il carnefice de' sudditi, quale al giorno d'oggi è il vostro re esacrabilmente galantuomo. Non differente dal genio di quell'Imperatore Romano che desiderava il genere umano avesse una sola testa per poterla con un solo colpo spiccare a suo talento, odiava i poveri, malignava i Sacerdoti, perseguitava la Chiesa; spogliò del loro i Conventi, i Monasteri, i Capitoli, le Chiese, i Preti, i Parrochi, i Vescovi; e trattava fieramente come suo nemico quegli che non fosse stato o fosse effettivo militare. Sembra che a suo modello in questi nostri tempi l'abbia preso Colui, che si milanta il primo soldato dell'Italia. Carlo Martello prese ad imitare un sì bello originale. Ma nel Concilio Suessionense tenuto l'anno 744, fu provveduto a tanti disordini ed ingiurie, ed i soldati che da Chilperico e da Carlo Martello avevano ricevuto i fondi ecclesiastici, da Pipino e da Carlo Magno furono obbligati a pagare convenevoli censi e così risarcire. E giacchè si è fatta menzione di Carlo Magno, non voglio dispensarmi dal riferire i suoi sentimenti esternati nel capo III. tom I. *Sappiamo che molti regni, e loro Re sono periti perciò che spogliarono le Chiese, devastarono le cose sacre, le portarono via, le alienarono, le saccheggiarono, e le tolsero ai Vescovi e Sacerdoti, e ciò che è più, alle loro Chiese, e le diedero ai loro soldati* (allude a Chilperico, e Carlo Martello). *Per quel motivo non furono valorosi in guerra, nè fedeli, nè vincitori, e perdettero regni e provincie e ciò che è peggio, il regno de' Cieli, e delle loro eredità furono privati, e il sono ancora. Le quali cose tutte evitando non vogliamo commettere, nè consentire in esse, nè dare esempio ai figli e successori nostri; ma per quanto abbiamo di forza e di*

potere... per Dio e pei meriti di tutti i Santi preghiamo e scongiuriamo a non fare tali cose, ed a non acconsentire a chi fare le voglia, ma sieno d'ajuto e difensori ed esaltatori delle Chiese e di tutti i servi di Dio in quanto possono, perchè non precipitino come i detti regni e re precipitarono, e non siano, Dio guardi, profondati nell' inferno.

Quanto abbia fatto Carlo Magno, combattendo contro i Longobardi, per la Chiesa, per i Pontefici, è cosa le tante volte ripetuta che ormai non v'è chi ignori la sua divozione, le sue vittorie, le sue generosità, la sua lealtà: pregi assai male imitati da chi ora sul trono di quella Nobilissima Nazione promette al Papa la sua protezione, e pel fatto protegge, si coalizza coi suoi Nemici, riconosce, approva le usurpazioni fatte, le annessioni etc. Un cenno piuttosto delle generosità di quel Monarca veramente Magno usate con altre Chiese, con molti Vescovi, o Abati. I privilegi, le donazioni, i diplomi di questo monarca sogliono essere divisi in tre parti, relative alle Nazioni che risguardano; nella prima sono quelli, che risguardano la Francia, nella seconda quelli che l'Italia, nella terza quelli che risguardano l'alta e la bassa Germania. Per non varcare i confini della convenienza e della brevità, accenniamo soltanto le donazioni, i diplomi risguardanti l'Italia. Qui abbiamo le donazioni al Monastero di Nonantola nel territorio di Modena, e poi quella che fece al Monastero di Volturno poi detto Capua, e quelle che fece alla Chiesa di Reggio, alla Chiesa d'Arezzo, di Modena, di Benevento, di Milano, di Ceneda, di Ascoli, di Concordia, al Monastero Farfese, alla Chiesa di Grado, di Como, di Organo in vicinanza a Verona, al Monastero dei Treponti, al Novalicese sito fra il monte Cenisio e Segusi, alla Chiesa di Piacenza, al Monastero Cassino, alla Chiesa d'Aquileja, ed altre Chiese, corporazioni e mense, ed in numero tale che per me è un problema se più ne abbia favorite e provvedute quel Magno Religiosissimo Principe, o spogliate e derubate il vostro sgoverno, il vostro esecrabile galantuomo.

Nè voglio passare in silenzio Lodovico Pio, che seguendo l'esempio del Padre, donò al Papa la Sardegna, la quale per quella donazione sarebbe di diritto pontificio. Sarebbe qui da parlare di Luigi il Santo, di altri Sovrani della Francia alla Chiesa benefici, il di cui esempio ora è seguito solo con illusorie promesse, con una scaltra politica da chi barcheggia tra la legittimità e la rivoluzione per cogliere da

questa e da quella unicamente il suo interesse; ma troppo prolissa sarebbe la storia

Invece ora che Voi non avete l'ingombro della materia, io col pensiero vengo di volo con Voi nella Spagna. Qui troverete Egica, Atanagildo, Recaredo, Sisinando alla Chiesa, al Clero tutto propensi. Negli annali dei Re ispani troverete che Sisinando Chintilla, Ervigio *per mettere il potere civile in relazione colla religione dei loro Padri*, non rubarono al Clero, non devastarono le Chiese come Voi decretaste col vostro quanto iniquo altretanto in politica falso Statuto; ma invece in Toledo convocarono i Vescovi dello Stato, e da Essi fecero confermare la loro regia autorità. Que' principi se anche vivevano tanti secoli indietro, e non si piccassero del vostro progresso, pure persuasi che i *Re per Dio devono regnare, che i Principi per Dio devono far leggi e statuti giusti;* meglio dei Deputati del parlamento e del Ministero Piemontese, sapevano rendere veneranda la loro dignità presso i sudditi colla voce autorevole dei loro Pastori, facendosi conoscere imagini di Dio, Luogotenenti di Dio. Nè da questi principj disalvearono Alfonso I appellato Cattolico, Alfonso III che rifabbricò il tempio di S. Giacomo di Compostella, Ferdinando III, Ferdinando V ed altri; l'esempio de' quali seguendo gloriosamente l'attuale Regina, coll'occhio del freddo e scaltro egoismo non guarda la Chiesa, la sua disciplina, i suoi diritti come una sezione di sola polizia o civile politica; ma con tali sentimenti che all'aprimento della sessione legislativa delle camere il 1 decembre p. p. in faccia ai Senatori e Deputati potè francamente dire: *domando a Dio di proteggere i nostri voti e i nostri sforzi, perchè cessino le tribolazioni del sommo Pontefice, oggetto costante della mia più profonda venerazione.*

Lasciamo la Spagna, ed un volo facciamo nel Portogallo. Da quegli archivj abbiamo Alfonso I, Sancio I, Dionisio, Giovanni III, Giovanni V da Benedetto XIV decorato col titolo di Fedelissimo. Per poco che abbiate letto la storia di quel regno, potete conoscere di que' Principi, e di altri i principj, le massime di fedeltà, di attaccamento alla Chiesa, al Clero: principj e massime alla vostra tangheria diametralmente opposti. Venite in Inghilterra e vedrete che sotto Egberto essa si fece tributaria alla Santa Sede, vedrete come Villelmo sostiene e difende i diritti della Chiesa e del Clero sui fondi ecclesiastici, vedrete come Giacomo II fu scacciato

dal regno e Giacomo III privato del diritto ereditario al regno perchè l'Anglicanismo sapeva essere essi alla Chiesa, ai suoi Ministri favorevoli. Quando Villelmo Ruffo ed Enrico principiarono attaccare i diritti ecclesiastici, sorsero Anselmo Vescovo di Cantuaria e Rodolfo ed Ugone Vescovo Liconiese a sostenerli con tutta franchezza, come fece Tomaso Moro opponendosi alla cupidigia di Enrico II.

Simili esempi abbiamo nella Boemia, nella Prussia, massimamente quando Alberto gran Mastro dell'ordine teutonico aderì al luteranismo, vera pianta parassita della Chiesa Cattolica; nella Russia sotto Volodomiro, sotto Pietro Alessiovitz.

È vero che dopo il secolo X per lo scisma d'Avignone e per le crociate i fondi ecclesiastici ebbero a soffrire nell'Inghilterra, nella Francia, nella Germania, nella Polonia, nell'Italia, nella Spagna; ma bisogna riflettere 1. le circostanze, le ragioni, il fine di questo avvenimento: 2. che mai si negò la massima, se la Chiesa possa e debba possedere, mai si attaccò il diritto del Clero sopra i suoi fondi, mai si ebbe l'impudenza per favorire i ladri di *chiamare in questione i sacrosanti diritti civili del sommo Pontefice:* 3. che quanto fu operato tutto andò di concerto coi decreti dei Pontefici, colle ordinazioni dei Concilii Provinciali. Al quale proposito Enrico Re di Francia presentò al Papa Sisto V la necessità di fare la guerra agli eretici per assicurare le Chiese ed i Sacerdoti di ciò che possedevano, e per ritogliere agli Eretici ciò che essi alla Chiesa avevano rubato; e quindi chiedeva autorizzazione al Pontefice stesso di poter fare una alienazione de' fondi per una data somma, che il Papa concesse per metà, ed obbligando a certe condizioni che furono credute eque e giuste.

Io qui colla scorta dei più accreditati autori potrei condurvi per tutte le provincie e regni dell'universo, e passando da un all'altro archivio coi documenti alla mano capacitarvi, Sig. Ministro, che i migliori Principi e Legislatori sempre favorirono i fondi, le proprietà delle Chiese, dei loro Ministri. Che se fu alcuno (e furono tanti) che preso dalla cupidigia, o invaso dall'empietà avesse leso i loro diritti, tosto nella Chiesa sorsero i Dottori, Teologi, Giuristi, se fu bisogno si radunarono i Vescovi in Concilio, i Pontefici stessi sursero alla difesa dei diritti del Santuario, e condannarono chi o colla falsa dottrina, o colla prepotenza profano stendeva la mano rapace sui candelabri. Sarebbe questa una

prova che dunque *non la religione dei vostri Padri v' indusse allo spoglio, alla rapina dei fondi ecclesiastici;* ma bensì l'odio contro la Chiesa Cattolica Romana, l'ingordigia insaziabile di trasricchire Voi, i vostri complici. In una parola fu la religione dell'empio, del ladro, dell'assassino, che v'indusse a seguire l'esempio dei Goti, dei Vandali, dei Longobardi, e di altri Barbari dell'Italia fieri nemici, ma dei Fratelli Italiani meno crudeli.

20

COLL' ESEMPIO DEI PRINCIPI DELLA FAMIGLIA D'AUSBURGO E DEL PRINCIPATO ECCLESIASTICO IN GERMANIA.

Io qui sono come in bilancia, perplesso, indeciso se o meno ho da toccarvi un altro argomento storico per provarvi che Voi *protestando col vostro statuto porre il civile potere in relazione colla religione de' vostri Padri,* faceste da uomo sfrontato una pubblica e solenne menzogna. Vorrei ingrossare il mio argomento coll'esempio, coll'autorità dei Principi appartenenti alla Serenissima Casa d'Ausburgo. Prevedeva già prima, ed ora che vi ho nominato questa famiglia, vedo che Voi nell'eternità ancora non avete estinto quell'odio che portaste in petto mortale; vedo che divampate di sdegno, vi ardono gli occhi e da tutto lo spettro spirate escandescenza, furore; ma calmatevi alquanto e ricomponetevi a quella gravità, che un tempo studiaste, affettaste ministro, senatore, Legislatore. Se per vostri Padri nella vostra protesta prendeste non solo i Principi dell'Italia, ma di altre nazioni remote, lontanissime di luogo e di tempo, ditemi in fede e con pace vostra per qual motivo non vogliate riconoscere per vostri Padri anche quei Principi che se anche hanno il trono al di là de' monti, pure da secoli e secoli hanno lo scettro anche in Italia, ebbero ed hanno la corona di Teodolinda, furonvi alleati in pace ed in guerra contro quel Conquistatore il di cui Nipote proclama libera l'Italia e la incatena, vuole scacciare lo straniero che tale non era, non è, e di altri stranieri la favorisce! Sig. Conte, Sig. Ministro, figli d'una Austriaca sono i figli legittimi del vostro re galantuomo; una Principessa della famiglia Carignano è la Consorte di Ferdinando Imperatore dell'Austria. Eh! dunque se anche i Principi della casa d'Austria voglia o no sieno vostri Padri. Ora dunque

in pace sentito qualche cosa di questa Famiglia. Non incomincio da Vernero I. Vescovo d'Argentina, che fabbricò il Castello d'Haubsburg lasciandolo con testamento a suo Fratello Ratebolo e suoi successori. Per essere brevissimo nell'accennare alcuni fatti soltanto, incomincierò da Rodolfo, Conte d'Ausburgo, e discendente da Carlo Magno per parte della Casa Lorena, che eletto Imperatore, vinto Ottocaro re di Boemia, essendo l'Austria senza Padrone, la diede ad Alberto I. Prima di ricevere l'omaggio dai Principi dell'Impero al tempo della sua incoronazione egli volle che con giuramento si obbligassero di restituire alla Chiesa ed all'Impero tutto quello che all'una e all'altro era stato tolto. Dopo lui imperò Adolfo di Nassau, ma gli elettori sdegnati, perchè se non per comando, al certo per connivenza sua furono saccheggiate e Chiese e Chiostri, e praticati altri delitti di quelli che ora vanno in trionfo nel vostro Piemonte, scelsero Alberto figlio di Rodolfo che sanò le piaghe dell'Impero e della Chiesa, lasciando esempio di cristiane virtù a Federico III, a Carlo IV debellatore dei Ghibellini nemici perpetui del Romano Pontefice.

Con Alberto II siamo nel 1439 e vedremo in seguito venti Arciduchi di questa Casa impugnare lo scettro dell'impero. Fu Alberto, che ricevuto l'impero in forza delle esortazioni del Romano Pontefice, e del Concilio di Basilea domò gli aderenti e fautori degli Ussiti. Fu Federico IV che dopo il ritorno dal suo pellegrinaggio di Terra Santa eletto Imperatore, coi Legati del Papa fece il Concordato della nazione Germanica, e pubblicò il Codice dei feudi. Fu Massimiliano I. che dopo aver in tutto il corso di sua vita praticata una filiale divozione verso la Chiesa, non contento di aver inserito nel testamento, spirante si rivolse ai Principi astanti, e disse: *riferite a Carlo, e a Ferdinando miei nipoti che, ad imitazione dei loro antenati, difendano anche a costo della vita la Religione Cattolica, stata fin qui fedelmente professata dai Tedeschi, contro i Maestri, e seguaci di nuove dottrine.* E come Carlo V di Lui successore abbia intesa ed osservata questa raccomandazione basta conoscere la sua vita in gran parte intrecciata colle vicende, ed afflizioni della Chiesa, che sempre protesse. Tra gli altri errori Lutero trasferiva ai Principi le rendite delle Chiese, e dei Chiostri. Carlo V per mano di carnefice fece abbruciare i suoi libri; nella Dieta di Vormazia lo bandì da tutto l'impero; in Norimberga, in Ratisbona,

in Spira proibì la di Lui dottrina, pianse quando lesse la *confessione di Augusta* che era un compendio degli errori di quest'eretico, combattè *l'alleanza smalcaldica* che la sosteneva ed i Collegati Principi Protestanti vinse a Mulberg nella Sassonia. Viene Ferdinando I. che fece pubblicare, ed altresì ordinò l'esatta osservanza del Concilio di Trento, che con tutto il peso di sua autorità proibiva al poter civile, ai Principi il furto de'fondi, de'diritti della Chiesa. Se Massimiliano II. fu ripreso da Pio V. per la troppa clemenza usata coi Luterani, ai quali però Egli mai aderì, Ferdinando II. vinti i Boemi ribelli, vinto Cristiano re di Danimarca obbligò i Protestanti restituire alla Chiesa tutti i beni ecclesiastici usurpati dopo la transazione di Passavia. E Ferdinando III. nella sua Monarchia dedica a Maria più Confraternite: e Leopoldo il grande nelle due guerre contro il Turco, e nel sostenere coll'approvazione di Roma per l'arcivescovato di Colonia Giuseppe Clemente Duca di Baviera in confronto del Furstenberg, e nello zelo che ebbe in modo particolarissimo pel culto della Vergine Madre, e Giuseppe I. e Carlo VI. e la di Lui figlia Maria Teresa assieme con Francesco I. di Lorena furono sempre della Chiesa, del Clero magnanimi difensori. Girate pure tutta l'Europa e ditemi se vi è quasi tempio, o chiostro, ospitale, orfanotrofio, liceo, seminario, confraterna, o altra fondazione che risguardi il culto, il clero, l'umanità indigente; se vi sia mensa o parrocchiale, o vescovile, se vi sia Famiglia regolare che dagli Austriaci non sia beneficata, provveduta, sussidiata, riparata, risarcita.

Voi qui vorrete oppormi l'esempio di Giuseppe II. nel di cui impero furono fatte nei seminarj diverse innovazioni, furono collocati Professori infetti del Febronianismo, fu pubblicato un decreto di tolleranza per tutte le sette, mentre opprimevasi la Chiesa Cattolica.

Sig. Ministro, anch'io so queste cose. Voi però non dovete ignorare che quel Principe fu affascinato dagli scritti pubblicati da Mons. de Hontheim, suffraganeo di Treviri che si nascose sotto il nome di *Febronio*, per diffondere una informe compilazione degli scritti dei Wicleffiti, degli Ussiti, dei Luterani, dei Giansenisti, e dei Calvinisti: meritamente però confutato dal Mamachi, dal Zacheria, da Giovanni Arrigo di Flanchemberg, e giustamente condannato colla bolla *Auctorem fidei* dello stesso Pontefice Pio VI. E poi perde

la sua forza, la sua autorità l'esempio di uno in confronto di tanti altri Principi di questa Casa in confronto dell'esempio, che posteriormente abbiamo in Francesco, in Ferdinando. Le gesta del primo, le di cui vicissitudini erano collegate cogli interessi della Chiesa ai tempi della rivoluzione francese, i convegni posteriori colla Santa Sede, le sue premure a vantaggio della Chiesa, le sue propensioni pel Clero sia secolare, sia regolare, le generosità di Ferdinando di Lui figlio, se anche siete varcato ad altra vita, sig. Conte, non le avrete del tutto dimenticate. Ora vi dirò un'altra cosa. Dopo la vostra final dipartenza tra il nuovo Imperatore di quella casa e l'Episcopato fu tenuto un Concordato, che poi fu approvato dalla Santa Sede. Questo non deve essere una carta morta: ma svincola la Chiesa dalle pastoje Giuseppine, e rende quella libertà che si deve alla sposa di Gesù Cristo. Tenteranno i Nemici della Chiesa di snervare la forza di quell'atto solenne e pubblico; ma il Nipote di Rodolfo, di Massimiliano saprà ricordarsi che se i suoi antenati prestarono grandi, e luminosi servigj alla Chiesa, anche la Chiesa col consiglio e coll'opera da Gregorio X. che favorì, sollecitò la elezione del Marchese d'Ausburgo in poi contro i Maomettani, contro gli Eretici. ed in tanti altri emergenti politici sostenne, predilesse quella sua Casa, ed influì a conservare e rendere più luminoso il suo scettro. Ricorderà che la grandezza, la fortuna della sua Casa è il compenso della sua divozione ed attaccamento alla Chiesa: *pro patribus tui nati sunt tibi filii; constitues eos Principes super terram.* Per questa fedeltà ed attaccamento alla Chiesa nell'Austria finora ebbe ed è a sperare che a dispetto del Piemonte e della Politica Napoleonica avrà luogo il Simbolo di Federico III. A. E. I. O. U.

Giacchè siamo in Austria vi prego pure d'uno sguardo breve, brevissimo al Principato Ecclesiastico in Germania.

Quantunque fin dai tempi di Carlo Magno molti Vescovi ed alcuni Abati intervenissero alle Diete dell'Impero, non si sa però, se fino da quell'epoca avessero il titolo di Prinpi. Quello che è certo, Ottone Magno ed i di Lui successori lo diedero a molti Prelati. L'Arcivescovo di Magonza, di Colonia, di Treviri erano Elettori ed Arcicancellieri dell'impero, esercitavano giurisdizione civile, mantenevano milizia, riscuotevano tributo, e quantunque nel secolo XIX. si vada delirando che alla santità della Casta Sacerdotale ripugni il

possesso ed il dominio civile, pure fra que' Principi e Vescovi furono molti che si distinsero anche in santità. Il solo Elettorato di Treviri oltre S. Eriberto de'Marchesi del Friuli per Santi numera Severino, Evergisillo, Aquilino, Simonio, Cuniberto, Agilolfo, Anone, Egelberto ed altri.

Ed oltre dei tre Elettori Ecclesiastici membri principali dell'Impero erano i due Arcivescovi di Salisburgo e di Besanzone; poi il gran Maestro dell'Ordine Teutonico, e quello dei Cavalieri di Malta; poi i Vescovi di Bamberga, di Wirtzburg, di Vormazia, di Eichstar, di Spira, di Argentina (tra i quali fu Vernero I. che fabbricò il Castello di Habsburg, da lui dato a suo fratello Rateboto della linea di Adelberto) di Costanza, di Augusta, di Ildefeim, di Paderbona di Frisinga, di Ratisbona, di Passavià, di Trento, di Bressanone, di Basilea, di Liegi, di Osnabruk, di Munster di Coira, di Losanna e di Seduno. Dopo questi a parte di tale onore erano pure gli Abati e Principi Fuldense, Campidonense, Elvacense, il Maestro dell' ordine Equestre di S. Giovanni, i Prepositi Berchetesganense, Stabulense, Corbeienze, e la Abazia di Weisemburgo incorporata al Vescovato di Spira, la Trumiania unita al Vescovato di Treviri, la Murabacense, la Luderense. Vi erano anche le Abadesse aventi principato: l'Assiana, la Buchaviense, la Lindeviense, il superiore ed inferiore Monastero di Ratisbona; nè vi mancava la doppia ripartizione dei Prelati dell' Impero nei così detti Seggi di Svevia e del Reno. Più ancora, vi erano le Abatesse Principesche, quella di Quadlimburgo, di Erford, di Gernrode, di Ganderseim, di Andlau ed altre, cui presiedeva una Principessa. Voi troppo delicato in questo argomento inarcherete il ciglio, e sembrami anche che prendiate scandalo perchè le Badesse avessero voto nelle Diete. Ma, vi prego, siate coerente nei vostri principj e ricordatevi delle servilità, delle umiliazioni, dirò delle altrui e delle vostre vili prostrazioni dinanzi ai ministri d'una Papessa regnante, il di cui ajuto invocaste e riceveste per ispogliare la Chiesa, per frangere lo scettro del più legittimo fra tutti i Sovrani, per calpestare il triregno del sommo Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedecco. Ma lasciamo pure in disparte questi rimarchi. Voi conoscerete, come que' Vescovi, ed Abati Principi al tempo medesimo che sostenevano col consiglio, e coll'opera la solidità del trono, la Maestà dell' Imperante, avendo essi pure un principato ter-

reño, avevano altresì i mezzi da provvedere oltre alla prosperità morale de' Popoli, anche alla materiale. I Vescovi Principi non sì facilmente dipendevano da un Principe scismatico, eretico, o tale che riducesse il culto, la religione ad una sezione di Polizia, di Gabinetto; nè avevano bisogno di dipendere dalle Note Ministeriali per la istruzione da darsi nelle loro Diocesi, nè per l'amministrazione dei Sacramenti, nè in altri oggetti d'ordine, e di giurisdizione: nè i giovani piangevano la loro vocazione attraversata dalla legge marziale, nè i fedeli avevano bisogno del certificato del governo per confessarsi, o per ricevere altri Sacramenti, nè v'era inceppata la relazione dei Vescovi colla S. Sede; nè in pregiudizio della salutare rimembranza della morte, che un tempo riempiva la Chiesa di monumenti, nè in pregiudizio della fede sopra gli articoli *comunionem Sanctorum*, *carnis resurrectionem* il Protestantismo col pretesto della pubblica sanità aveva decretato seppellire gli estinti in distanza dagli abitati. In quei tempi, in cui la giustizia del trono e la verità e la pace dell'altare vivevano in amichevoli amplessi, i Popoli erano tranquilli e più opulenti: il Sovrano Cattolico dai Principi Ecclesiastici era sostenuto, ed in faccia ai Popoli presentato qual Luogotenente di Dio in terra, senza che i Rettili d'una falsa politica gettassero il pomo della discordia tra il Sacerdozio ed il Principato. Che se all'opposto fosse Egli stato alla morale, al diritto, alla fede cattolica contrario, i Vescovi erano in allora in istato di dire con più forza, e di sostenere le ragioni della Chiesa e dei Popoli. Anche al Pontefice, se il bisogno esigeva, potevano prestare gli opportuni materiali soccorsi, e porre autorevole la mano sulla bilancia per conciliare la pace tra lo Stato laicale e la Chiesa stessa. Le arti, le scienze all'ombra del Santuario negli Episcopj, nelle Prepositure, nelle Abazie trovavano asilo e protezione; la libertà, ma la vera libertà dell'uomo, il diritto della giustizia, i Popoli oppressi, i troni vacillanti energicamente erano sostenuti. Così si riconciliavano tra loro i Principi, coi Principi i Popoli, e più volte si fece cambiare d'aspetto l'Europa intiera.

I nemici della Chiesa conobbero benissimo che in tal modo le mura di Gerusalemme erano meglio garantite e però lo scisma, la divisione della Chiesa alienò secolarizzò tanti principati ecclesiastici, tante Abazie, tante commende: poi

residuum bruci commedit ærugo. Napoleone Bonaparte, invasa la Germania e distrutta la costituzione dell'Impero Germanico, creò la Confederazione del Reno e diede ai Principi secolari i Principati ecclesiastici, che tuttora rimanevano.

Sicchè i Vescovi ora sono rimasti col solo pastorale in mano; e meno male se questo, come dovrebbe essere, fosse rispettato ed obbedito. Le contumelie che dall'anglicanismo ricevette il Cardinale Wiseman, quando dall'Immortale Pio IX. fu restituita in Inghilterra la Gerarchia Ecclesiastica; le sofferenze dell'invincibile Mons. Vicarj ricevute dal Governo di Baden; quelle del Vescovo di Colonia dal Re di Prussia; e senza andare in epoche remote le continue vessazioni, che soffre l'Episcopato dal Governo Piemontese, che felicita la sua e le usurpate provincie esigendo sangue dai Poveri, danaro dai Ricchi; che felicita la Chiesa coll'esiliare Cristo dal suo tempio, coll'erigere chiese ai Valdesi, ai Protestanti, col proteggere ogni delitto, chiaramente provano che i Vescovi così spogliati della loro autorità ed influenza civile che godevano un tempo presso i Gabinetti, hanno assolutamente bisogno e diritto che almeno il loro Capo sia scevro da qualunque dipendenza, libero da qualunque sudditanza e che sia posto e conservato in uno Stato intangibile, inviolabile per poter tenere ferma la bilancia del santuario, per sostenere, difendere e confermare i suoi fratelli, per potere liberamente diffondere nell'orbe la sua voce, per poter intimare alla secolare prepotenza: *huc usque venies, et hinc frange tumentes fluctus tuos.*

Quindi è che io conchiudo, che spogliati i Vescovi delle loro civili dominazioni, il Principato del Papa più che mai si rende necessario ed indispensabile. Se questo principato non fosse, per le circostanze introdotte dai settarj, per le ragioni sociali e religiose che ora travagliano il mondo bisognerebbe crearlo: se il Papa non fosse mai stato Re ora si dovrebbe farlo. Voi, onorevole Signor Conte, non mi credete: ma ben Noi Cattolici, noi che non volendo disperso il Gregge sdegniamo vedere percosso il Pastore, vogliamo colla voce e coll'autorità di duecento milioni di cattolici, che il Vicario di Cristo resti nella Città eterna Sacerdote e Re, antemurale all'eresia, alla prepotenza; vogliamo, che vedendo dall'eresia dalla prepotenza depauperati i diritti civili, i privilegi dell'Episcopato esso abbia un capo, un centro di unità, cui nelle sue

pressure possa ricorrere; e che questo sia pienamente indipendente e libero da qualunque pastoja nelle sue dottrine nelle sue sentenze; che possa confermare i suoi fratelli ed attraverso de' secoli continuare l'opera, che Gesù Cristo inaugurò nel mondo.

21.

COLL' AUTORITA' DI ALTRI PADRI E DEI CONCILJ.

Ma lasciamo pure l'Austria da Voi tanto invisa, lasciamo il Principato Ecclesiastico in Germania, e veniamo ad altri Padri, ai Concilii. In questo argomento entrano anche que'Padri e Pontefici, che abbiamo citato nei primi tre secoli della Chiesa. Nel secolo IV entrano tra i Padri della Chiesa latina San Girolamo, nella vita del Monaco Malco, nella lettera a Nepoziano, a Fabiola, nei Commentarj in Malachia, S. Agostino nel Sal. 140, nel Sermone 219; e poi Giovanni Pomerio (de vit. contemp.) nel secolo V; ed in pari tempo i Padri della Chiesa greca, p. e. S. Giovanni Crisostomo (epist. ad Eph.), S. Gregorio di Nazianzo; tutti questi nei citati luoghi ed in altri insegnano che i Cristiani sono tenuti a pagare le decime per diritto naturale e divino; che però non si può francare i Popoli di questo dovere; che quindi illecite, ingiuste sono le avvocazioni. Questa mia illazione deriva chiaramente dalla loro dottrina: dottrina e pratica sempre insegnata e sostenuta dalla Chiesa greca e latina; e quindi in seguito a tali e tante autorità, e pratica universale S. Bernardo decideva essere furto, essere rapina, essere sacrilegio il disporre dei frutti, dei fondi ecclesiastici diversamente da quello, che ha ordinato la Chiesa. Così i Concilj Turonese e Matisconese II, il Niceno I, che appella Costantino difensore dei suoi canoni; così il Concilio di Calcedonia, che nell'atto 9. dietro dimanda di Massimo Patriarca di Antiochia concede con unanime consenso de'Padri e dei Legati Pontificj una pensione sopra i fondi ecclesiastici. *Pasianus et Stephanus habeant dignitatem episcopi, et ex redditibus memoratæ S. Ecclesiæ, nutrimenti gratia et consolationis, annis singulis solidos aureos ducentos accipiant.* Notate l'origine delle pensioni: non assegnate sui fondi della Chiesa o tuttora aperte al culto, o empiamente chiuse; non assegnate sui fondi avvocati, a persone in attualità di servizio, e per titolo di compenso del mal

tolto da un Gabinetto ladro, usurpatore, qual è il Piemonte, ma *ex redditibus memoratæ S. Ecclesiæ*, (a Quiescenti) *nutrimenti gratia et consolationis.*

Abbiamo nel secolo II il Concilio di Lione, che *non pronunzia essere senza vigore le donazioni tra vivi, e le disposizioni testamentarie senza il regio placet;* queste sono leggi vostre; ma invece ordina, che sieno eseguiti i testamenti in favore della Chiesa. E quello di Parigi nel secolo VI, e l'Aurelianese nel secolo V, ed il Cabilonese nel secolo IX ordinano alle Chiese tener fermi i loro diritti su qualunque contribuzione ad esse dovuta.

Abbiamo i Concilj di Magonza, di Francfort, di Rems, e poi l'Inghelamiense alla presenza di Ottone Re di Germania, e poi quello di Metz; e questi pure tutti sanciscono i diritti del Clero sopra i fondi ecclesiastici, ed obbligano i fedeli a pagare al Clero, ed alle Chiese i dovuti tributi.

Nel secolo X abbiamo sul tenor medesimo il Concilio d'Inghilterra confermato da Eduardo col seguente decreto: *De apibus vero similiter decima comodi, quin etiam de bosco, de prato, de aquis, et molendinis, parchiis, vivariis, piscariis, virgultis, hortis, et negotiationibus, et omnibus rebus, quas dederit Dominus, decima pars ei reddenda est, qui novem partes cum decima largitur.*

Qui il Tomasini percorre la storia, e fa vedere, che in Italia, in Germania, in Francia, in Inghilterra dal 1311 al 1490 sempre fu in corso la medesima pratica. Ed i Concilj Lateranese I, II e IV, e quello di Lione tenuto nel 1274, il Tarraconese, il Bracarense II, l'Emeritense, l'Ilardense, il Toletano III e VII, il Meldese, il Milanese, il Caballionese III, e per finirla il Concilio di Trento, (che stando alla dottrina degli antecedenti Concilj, dei Padri, dei Dottori, dei Pontefici, dà la scomunica a chi usurpa i beni ecclesiastici per qualunque motivo venga fatta, fosse pure a nome della Nazione, fosse a nome del re stesso, e fosse questo da chi si voglia e quanto vuole detto galantuomo:) tutti sono, e sempre dello stesso principio. Negate se lo potete.

22.

SI PROVA DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE TENUTA DALLA CHIESA SUI SUOI FONDI.

Se si volesse raccogliere tutto quanto fu decretato dai Concilj, dai Pontefici, dai Governi; e come nelle stesse vessazioni e guerre mosse dai Principi secolari la Chiesa abbia preso motivo di sostenere con maggior forza, con decreti, con canoni, con scomuniche i suoi diritti; se si volesse raccogliere tutto quanto fu insegnato dai Padri, dai Dottori della Chiesa in tutti i suoi diecinove secoli, a forza di volumi si formerebbe *mare magnum, et spatiosum*, dal quale nè con bussola, nè a nuoto potreste sortire Voi, sig. Ministro, nè il vostro Sinedrio; ma naufraghi avreste ad arrossire di aver piantata la frasca, che *l'avvocazione dei fondi ecclesiastici sia conforme alla religione dei Padri.* Non vi ha Diocesi, non Chiesa di antica data, che non abbia i suoi archivj, i suoi documenti, le sue tradizioni, i suoi decreti, i suoi passaggi, i suoi acquisti, le ricevute donazioni ed usurpi, le sue iscrizioni, le sue liti, le sue vittorie, la propria amministrazione. Anzi sono molti Monasteri, molte Chiese, molti Santuarj che essi soli volendo raccogliere tutti i loro diritti, i loro documenti, le bolle, i decreti, le donazioni, gli atteggi, i loro acquisti o per donazione, o per legati, o per testamento, tante volte anche di Sovrani; essi soli, ciascheduno di essi potrebbe formare una storia voluminosa e completa. Tali sarebbero per esempio i possessi della Chiesa aquilejese, riminese, milanese, e tante altre in Italia e fuori, i di cui Vescovi avevano anche dominio temporale, e furono la redenzione dell'Europa nei secoli più funesti. Tali sarebbero i Canonici Premostratesi nella Polonia, i Benedettini in Italia ed in Francia, i Frati di San Bernardo nella Sciampagna, nei confini d'Angiò e della Bretagna; ed ommettendo coloro, che coi loro sudori bagnarono la Spagna, la Baviera, si dovrebbe avere eterna gratitudine a tutte quelle Famiglie Regolari, che all'agricoltura, alle arti, alle scienze, all'umanità furono amplamente benefici.

Per convincervi maggiormente che la Chiesa sempre abbia avuto l'amministrazione de' suoi fondi, gioverebbe qui richiamare alla memoria l'amministrazione da Pietro, dagli Apostoli stabilita ed affidata ai sette Diaconi, e quanto

fu detto del sistema tenuto dai Papi nei tre primi secoli della Chiesa. In seguito, di questa amministrazione si parla nel Concilio di Cangres (can. 7.), nel Concilio di Antiochia (can. 14.) in quello di Calcedonia (can. 26.) ove si parla dell'economato, che era affidato a due preti, in quello di Efeso I. che ricorda il nome di Carisio Prete della Chiesa di Filadelfia, d'Iscarone, e di Proterio Economi: in quello di Calcedonia, che menziona l'Economo Carmosino ed ordinò ad Iba Vescovo di Edessa di sciegliere dal suo Clero gli Economi, e ciò secondo il metodo della Chiesa di Antiochia. Questo Concilio di Antiochia stabilì che il sacerdote in sospetto d'infedeltà nell'amministrazione avesse ad essere giudicato nel Concilio Provinciale, e dal Metropolitano, e se questi si fossero rifiutati, la causa era devoluta all'Imperatore qual Custode (notate) e qual esecutore dei canoni; e fuori di quel caso, come si esprime Leone Papa nell'epistola 108, nè l'Imperatore, nè qualunque altro secolare avevano qualunque ingerenza, o potere. Il Liberato parla di Giovanni Geloja Prete ed economo: secondo Atanasio Bibliotecario, Mena fu economo di Giovanni Elemosinario. Si sa che Ambrogio Arcivescovo di Milano aveva data l'amministrazione dei beni ecclesiastici a Satiro suo Fratello; che Tiziano prima di essere Vescovo fu economo della Chiesa di Eraclea sotto Floriano. Crispino Vescovo di Pavia diede l'amministrazione ecclesiastica ad Epifanio appena fatto Diacono, ed il Papa Simplicio la diede ad Onegrio. Anzi non solo dei fondi ecclesiastici, ma ai sacerdoti era devoluta anche l'amministrazione degli Ospitali. E quindi sappiamo che Gregorio Magno lagnavasi che il Metropolita Claritano fosse trascurato di farsi rendere conto della gestione dei medesimi. E quando nella sua vecchiezza in suo ajuto chiamò Mariniano Vescovo di Ravenna colla lettera 8. lo previene che abbia cura che l'amministrazione loro sia ben provveduta. Di queste amministrazioni dette per lo più economati parlano i Concilj Parigino, Mogontino, Meldese, Ravenatese, Milanese, in ultimo il Concilio di Trento; e vogliono e decretano, che non per altro possa entrarvi il poter civile, che per difendere i loro fondi da qualunque usurpo, e sia maggiormente conosciuta e garantita la loro retta amministrazione. Ma il diritto sui fondi stessi, il possesso, il godimento furono sempre sacri ed inviolabili in faccia alle leggi in favore delle Chiese, del Clero. Infatti

parlando dei beni puramente ecclestistici, di quelli cioè che appartengono alla Chiesa, o al Clero, questi non hanno bisogno di estranea tutela. Per norma di legge, quelli soltanto han bisogno di tutela, che non sono capaci di reggere le loro cose da per se medesimi, o quando le cose sono in pendenza di causa. Nei beni ecclesiastici non sta nè il primo nè il secondo caso: essendo che i Benefiziati sono capaci pel, e del fatto loro, ed ove avvenisse una tale incapacità, la Chiesa è in istato di provvedere, di riparare; essendochè in secondo luogo, i fondi delle Chiese, del Clero sono di difinita, e riconosciuta proprietà, e meno quelli che aquisissero di nuovo, non sono in pendenza di causa.

23.

L'AVVOCAZIONE DEI FONDI ECCLESIASTICI È CONTRARIA ALLA RAGIONE, AL DIRITTO DELL'INDIVIDUO.

Le decime si devono considerare sotto un doppio aspetto: 1. Sotto l'aspetto, e sostanza loro materiale in quanto che sonò uno stipendio necessario alla sussistenza della Chiesa ed al mantenimento de'suoi Ministri: 2. Sotto il rapporto della loro formale determinazione, e partizione dei frutti, che sarebbe non l'ottava, non l'undecima, ma p. e. la decima parte: o secondo una partizione altrimenti fatta. Così considerate le decime, o qualunque sieno i fondi ecclesiastici, dico che la loro sostanza quale mantenimento della Chiesa, del Clero, sono di diritto divino: in quanto poi alla ripartizione loro sono di diritto ecclesiastico. Così la Rota t. 2. n. 20. pag. 8, così S. Tomaso 2. 2. 9. 28, così S. Antonino part. 2. tit. 4. Qui si richiama quanto fu detto nel § 10. ove si dimostrava l'avvocazione dei fondi ecclesiastici essere contraria alla legge evangelica perchè *Dominus ordinavit iis, qui evangelium annuntiant, de evangelio vivere*. In base poi all'ordine stabilito da Cristo, sta nella sfera della podestà delle Chiavi, da Cristo stesso date alla Chiesa, di applicare il diritto divino conforme alle circostanze dei tempi e dei luoghi, conforme le condizioni morali e politiche. Ma la Chiesa stessa non potrà mai distruggere, ciò che è di diritto, di precetto divino, nè mai potrà affrancare i Popoli, nè i Governi da questo inalienabile debito da una parte, e dall'altra, da questo diritto di giustizia, di religione. So benissimo, che questi fondi, o frutti o capitali etc. cadono sotto

il generico nome di beni temporali, e però dai moderni Vicleffiti si deduce che tutti sieno alla giurisdizione, alla proprietà civile soggetti, perchè questa su tutti i fondi dello Stato tiene l'alto dominio. Ma voi, Sig. Ministro, foste su questo punto in un grande errore. Forse ora che avete perduto quel fascino pervertitore, che vi abbagliava sulla Scranna Ministeriale intenderete un pò meglio le cose, e però vi prego abbiate la sofferenza di osservare e di distinguere. Questi fondi temporali ecclesiastici non potevano divenire soggetti alla giurisdizione civile, che in tre punti: o avanti che fossero dati alla Chiesa, o ai suoi Sacerdoti: o nel punto della loro elargizione e passaggio: o dopo il passaggio del Datore al Datario. Ora io ho l'onore di dirvi, che in nessuna di queste tre epoche i fondi ecclesiastici divengono di proprietà civile.

Non prima di essere dati alla Chiesa, ai suoi Sacerdoti, perchè erano di proprietà dell'Individuo, il quale come era in libertà di salvare lo stesso fondo, di venderlo, di cambiarlo, d'affittarlo, così anche di donarlo a chi e come voleva e di testarlo come credeva. Avendo il Proprietario tutta *la disponibilità* del fondo, sacro altresì, vero, giusto ed incontrastabile sarà il diritto, che Egli trasfonde in altri e lo investe in luogo suo del medesimo. Come uno può dare, l'altro può ricevere. Nè il Sovrano per questo sul fondo ecclesiastico ha maggior titolo, che Acabbo aveva sulla vigna di Nabotte; e quindi come non aveva titolo, diritto di spogliare il primo proprietario, così non potrà usurpare il fondo stesso passato in proprietà della Chiesa, o del Clero investiti dei diritti medesimi del primo Proprietario.

Nè i fondi ecclesiastici ponno divenire di proprietà, di giurisdizione civile nel punto del loro passaggio: perchè questo passaggio dal Dante al Datario è un atto solo, non ammette titoli intermedj, successione di atti. Nell'atto stesso, nel punto matematico, che uno dà, l'altro riceve: quegli perde il diritto sulla cosa data; nel punto stesso, coll'atto stesso quello che riceve, acquista, s'investe del diritto sulla cosa ricevuta: e quindi manca il tempo, che vi possa subentrare altra proprietà, e diritto. Il passaggio fu fatto legalmente e validamente; dunque deve valere e sussistere; la legge deve proteggerlo. E molto più deve proteggerlo, se, anzichè ad un privato, questo passaggio si fa in favor della Chiesa, che le leggi, la dottrina e la pratica dei Padri com-

templano in modo particolare, avendo Essa per scopo il culto dovuto a Dio.

Nè in terzo luogo i fondi ecclesiastici divengono di giurisdizione civile dopo seguito il passaggio dal Dante al Donatario ecclesiastico. Fatto questo passaggio, i fondi ecclesiastici non sono, o almeno non dovrebbero più essere soggetti all'alto dominio che per essere dal medesimo protetti e tutelati: e ciò per la preponderanza del diritto divino, in confronto del civile, pel diritto universale del culto, che a prescrizione non va soggetto, che dalle leggi civili non può essere inceppato, nè impedito, nè in alcuna forma oltraggiato. La ragione non è difficile ad intendersi per poco che si ponderi la sentenza di G. Cristo: *reddite quæ sunt Dei Deo ;* qualora si consideri che vengono a Dio dati in ringraziamento per tanti benefizj da Lui continuamente elargiti, e che quindi vengono ad essere una soddisfazione di giustizia verso di Lui praticata. Se vi sono dei doveri col Sovrano, quanto più si ha con Dio *a quo bona cuncta procedunt.* Anzi il Sovrano stesso è verso di Dio debitore, e tutti que' diritti che Egli ha sopra i suoi sudditi, quell'autorità che ha nello Stato suo legittimo, Egli l'ha ricevuta da Dio; sarebbe però un empio, per quanto certuni lo dicano galantuomo, se di questa autorità si abusasse a pregiudicare il culto di Dio, se dei doni di Dio si valesse in offesa del Donatore, inceppando il culto, usurpando ciò che al culto è consecrato.

Anzi nemmeno la Chiesa, i suoi Ministri sono in potere di cedere i fondi stessi. È vero che in faccia alle leggi si dice *essere loro i fondi*, e come tali sono intestati in ditta loro e vengono distinti, e separati dalle altre profane proprietà. Ma in istretto rigore stando a termini del diritto, allo spirito de' fedeli, le Chiese non sono che depositarie d'un tributo dalla Nazione, dai fedeli dovuto e dato a Dio. Ed i Ministri delle medesime, di quanto loro appartiene, sono in faccia alla Chiesa e dai Popoli Cattolici considerati come semplici utenti ed usufruenti; e però potranno disporre anche con testamento dei frutti percepiti (*de cætero videant ipsi*); ma non potranno mai nè con testamento, nè con contratti di vendita, nè di donazione o altro, cedere, alienare in veruna forma i fondi, i capitali, nè permettere ad alcuno che s'impossessi delle carte, dei documenti relativi: alla conservazione dei quali con atto regolare vengono rigorosamente obbligati. E tanto meno i Ministri del Santuario

potranno aderire allo spoglio conseguente ad uno Statuto diametralmente opposto alle antecedenti leggi dello Stato, ai Concordati; conseguente ad uno Statuto reclamato dall'Episcopato, ed in tutte le più chiare forme oppugnato dalla Santa Sede. Se essi aderissero, complici si farebbero dell'usurpo stesso, e rei diverrebbero dinanzi a Dio, dinanzi alla Nazione, rei di spergiuro, d'infedeltà, col rimorso di aver tradito il diritto divino ed ecclesiastico, in faccia non già ad un poter civile legittimo, che questo non ha luogo che per difendere i fondi ecclesiastici, ma di fronte alla prepotenza, *gemina face armata, impietate ut auferat Christum, avaritia ut auferat aurum.* Così Voi, sig. Ministro, se quando travagliaste per quel vostro empio ed ingiusto Statuto aveste osservata la inconfondibile linea di demarcazione tra il diritto regio, ed il diritto divino ed ecclesiastico, al certo non avreste rubato ciò che era ed è del Clero, della Chiesa, di Dio, per gettare nelle fauci ingorde del Cesare Carignano.

24.
L'AVVOCAZIONE DEI FONDI ECCLESIASTICI È CONTRARIA ALL'ALTO DOMINIO.

Cosa è il dominio? e cosa è l'alto dominio? Il dominio generalmente preso è il diritto di perfettamente disporre della cosa sua ad ogni uso non proibito dalla legge. Questo dominio sarà *perfetto*, quando comprende la sostanza della *cosa*, e gli emolumenti della medesima; sarà *diretto* quando dispone soltanto della sostanza della cosa; sarà *dominio utile* quando ha il diritto di usare della cosa stessa, e di percepire gli emolumenti della medesima, salva la sua sostanza. Questo dominio può avere ogni suddito. *L'alto dominio* poi è quello, che ha il Sovrano sopra i beni temporali dei privati suoi sudditi per conservarli e difenderli a vantaggio di chi ha il basso, ossia infimo dominio, dei quali potrà anche disporre per il pubblico vantaggio dello Stato, sempre che vi sia un giusto motivo, ed il caso della necessità, e solamente durante la necessità stessa, fosse anche la pena dovuta per qualche delitto; in qualunque circostanza però, sempre, prima di disporre delle altrui proprietà, praticando le massime di legge, di consuetudine, di coscienza, di polizia, senza delle quali al Sovrano non è lecito fiscare i di-

ritti, le proprietà dei suoi sudditi. Notate Sig. Ministro tutte queste condizioni, alle quali è obbligato l'alto dominio.

Avanti della divisione della terra i fondi erano comuni: ma seguita poscia la divisione, cessò affatto il comunismo, e successe la proprietà, per cui ognuno divenne padrone di quella parte che gli venne assegnata. Seguita questa divisione, nessun poteva nè più occupare, nè invadere la tangente altrui; la divisione pose quella demarcazione per cui questa cosa è mia, quella è vostra, quell'altra è di altri; ed in quel modo che io non voglio, che altri s'impossessino della mia, così io non posso appropriarmi la sostanza altrui. In quel modo, che in un convitto da prima le portate si espongono agli occhi di tutti, ma seguita la distribuzione, ognuno mangia la sua parte, nè può prendere quella d'un altro senza incorrere l'indegnazione non solo di quegli cui la ghermisse, ma bensì anche di tutti i commensali; così ora ognuno deve contentarsi della sua proprietà, e rispettare l'altrui. E come il padrone della mensa, avanti la distribuzione delle vivande è padrone delle medesime, e se voleva, poteva ordinare, che alla mensa non fossero portate; ma fatta la distribuzione farebbe una ingiuria, se ordinasse, che o a quello, o a quell'altro commensale fosse tolta sotto i di lui occhi la sua parte; non altrimenti il Sovrano fa una ingiuria in linea di diritto privando un proprietario delle sue proprietà, non per altro motivo e ragione, che Egli il Sovrano ha l'alto dominio. Di questo abbiamo un esempio nella terra santa, che Iddio aveva promesso ai figli di Abramo; ma fatta la divisione per tribù, ogni famiglia ebbe la sua parte in proprietà. Ogni uomo, poichè è *ragionevole e libero*, ha diritto di acquistare il dominio sulle cose esteriori e corporee, e disporre a suo talento, salva la giusta disposizione della legge di Dio o naturale, o scritta, e delle giuste leggi dello Stato. Osservate. Quegli ha il diritto di servirsene dei beni che sono nell'universo, per cui l'universo fu creato; ma l'universo fu fatto per l'uomo: *omnia subjecisti sub pedibus ejus etc. ps.* 8; dunque l'uomo ha un molteplice diritto sulle cose, che sono nel mondo. 1. Essendo un ente corporeo e spirituale, che si dirige colla ragione, ha il diritto naturale su tutti quei beni che necessarj sono al di lui sostentamento, ed allo sviluppo, ed al fine della vita corporale e spirituale; il privare l'uomo sia prete, sia frate, sia secolare de'necessarj mezzi a tal fine sarebbe una

ingiuria contro i diritti dell'umanità. E non solo il diritto naturale, ma anche divino; perchè disse Dio a Noè ed ai di lui figli: *omne quod movetur, et vivit, erit vobis in cibum: quasi olera virentia tradidi vobis omnia.* (Gen. 9. 3.) Il diritto positivo umano, il diritto delle genti, il diritto civile, il diritto ecclesiastico non ponno privare l'individuo di questo diritto, se non quando egli delle cose di questo mondo se ne abusa o in suo danno, o in danno altrui privato o pubblico. 2. L'uomo è imagine di Dio: *Faciamus hominem ad imaginem, et similitudinem nostram, et præsit piscibus maris et volatilibus cæli, et bestiis terræ.* Non ho mai inteso, che i Sarcedoti, i regolari, che hanno la disgrazia di essere sotto il torchio dello sgoverno Piemontese, abbiano perduta l'imagine di Dio; però essi per diritto divino potranno possedere come qualunque altro individuo. 3. Il Sacerdote oltre d'essere Uomo, anche nel Piemonte sarà calcolato come Cittadino: Uomo essendo, e quindi capace di ragione, e di libertà; essendo Cittadino per diritto delle genti, e per legge civile deve essere paralello agli altri Cittadini, nè stando alla giustizia, potrà mai essere spogliato di questi sacri, ed inviolabili diritti di proprietà, di dominio, di possesso. Ora se a qualunque Uomo per fino delle più inospite, e selvaggie contrade si accorda il diritto di ereditare, di accettare legati, donazioni tra vivi, ed in caso di morte, fedecomessi, fare acquisti coi proprj civanzi, colla propria industria: e se in conseguenza di ciò riconosce per proprio ciò che ebbe in dono, o per testamento, o in altra forma acquistò, e le leggi stesse tutelano le sue proprietà, i di Lui diritti; con qual giustizia Voi, sig. Conte Sicardi, spogliate gli ecclesiastici, le Chiese di questa loro proprietà, di questo loro dominio? Come e perchè mentre si lascia in pace il diritto, le proprietà, il possesso degli altri possidenti, solamente contro gli Ecclesiastici si usa questa fraterna morale? Voi, grande legislatore, intendete di aver fatta una legge *privando gli Ecclesiastici dei loro (non dirò) privilegi, ma dei loro diritti* (art. 3. dello Statuto) *che prima avevano in faccia alla legge,* e quindi gloriosamente li assoggettaste a tutte le leggi penali, parificandoli ai secolari delinquenti. Ma dove poi fu la vostra equità, la vostra logica, che trattandosi delle loro proprietà, mentre rispettaste anzi favoriste il dominio, le proprietà di tutti, anche dei birbi, dei condannati, solamente i diritti ed i fondi ecclesiastici involaste, rapiste,

appropriaste allo Stato? Forse in Piemonte i Sacerdoti perchè Sacerdoti perdono la tangente legittima come figli di Adamo di ragione, e di libertà, due basi per essere idonei all'acquisto di cose temporali? Dunque perchè Sacerdoti li voleste considerare e trattare come tanti imbecilli? Ma se imbecilli perchè assoggettarli alle leggi penali dello Stato? Forse in Piemonte i Sacerdoti sono capaci solo di delitto, incapaci di virtù e benemerenza? Ma in questo caso non vi era in Piemonte una disciplina ecclesiastica, che provvedesse? e credete voi, sig. Ministro, di aver onorato il governo, il vostro re, il vostro nome con quell'infame Statuto, che gli Ecclesiastici spoglia dei loro diritti civili e naturali, e li considera come tanti esseri abortivi, come tanti simulacri dannati alla povertà, alla schiavitù, disumanati dei loro diritti?

Direte che il re tiene l'alto dominio sopra tutti i fondi temporali esistenti nel suo Stato.

Rispondo. Di sopra fu detto che il Sovrano tiene l'alto dominio dei beni temporali dei suoi sudditi per conservarli, e difenderli, dei quali anche potrà disporre a vantaggio pubblico, in caso di necessità; e durante la stessa necessità, ed anche in pena di qualche delitto. Secondo questa definizione, quando i beni sono colle formalità volute dalle leggi posti in ditta della Chiesa o del beneficiato, ottenuto che hanno il decreto di ammortizzazione, sopra di esse il sovrano non potrà avere altro diritto, che quello di conservare e di difendere il fondo ammortizzato. La parola stessa ammortizzazione significa essere annullato qualunque debito, qualunque onere che prima fosse stato inerente al fondo: ed il decreto dell'ammortizzazione pone una linea di demarcazione tra i fondi profani comprabili, vendibili, e i fondi ecclesiastici ammortizzati, che però non sono più da considerarsi tra i fondi disponibili. Così la pensò Alessio Comneno, che pentito di avere per gravissima urgenza usato dei vasi sacri, confessò il suo peccato, col quale dichiarava egli stesso aver provocata l'indignazione di Dio, e prometteva quindi la restituzione: così la pensarono Sisinando, ed Egico re di Spagna: così Villelmo Noto, ed Eduardo re d'Inghilterra; così Enrico re di Francia; così la pensava la Serenissima Repubblica di Venezia prima che fosse ammaestrata da quel Fra Paolo Sarpi. David Hume riferisce che tra i Britanni i Druidi erano esenti dalle imposte, ed anche in tempo di guerra avevano la loro esenzione; che i Sacerdoti Romani

avevano dei fondi, nei quali non si poteva portare istrumento alcuno per lavorarli, senza prima fare un sacrifizio espiatorio, e che perfin le bestie consecrate a qualche divinità erano libere da qualunque altro servizio. Nella storia ecclesiastica si hanno tanti fatti, che trovandosi lo Stato in critiche circostanze, ed in grave bisogno di danaro, non avendo altro mezzo, altra risorsa, per ottenere dai fondi ecclesiastici gli utili e necessari provvedimenti, se la intesero prima colla Chiesa, la quale avendo in forza delle chiavi la rappresentanza di Gesù Cristo, che dal Padre ha avuto ogni potere, allibrava le bilancie del Santuario, esaminando se il bisogno era reale e giusto, se tornava a gloria di Dio, a vantaggio della giustizia e della religione: se in ultimo fosse tale, che sussidiato coi fondi ecclesiastici, non restassero questi disalveati dal loro fine, dal loro destino, benchè erogati in altra forma. Parmi che potrebbe essere il caso d'una guerra giusta e necessaria, e che fosse unico mezzo di difesa dei propri diritti: il caso d'una peste e fame, nei quali casi, mancando altre ordinarie risorse, coll'assenso di Chi rappresenta la Chiesa si potrebbe disporre prima degli emolumenti, e durando la necessità, anche dei fondi ecclesiastici. Così S. Agostino franse i calici, che servivano al tempio materiale, per sussidiare i poveri da Lui chiamati tempj spirituali.

In cosa consiste l'alto dominio del Monarca. Risponde Seneca: *Omnia regem possidere imperio, singulos dominio.* (lib. de beneficiis). Così anche parla il Grozio. A parlarvi più chiaro, l'alto dominio è la potestà legittima e suprema di regolare, di proteggere, di difendere le sostanze dei sudditi, non a proprio comodo, ma pel privato e pubblico vantaggio a norma delle leggi. Si dice a norma delle leggi, perchè altrimenti anzichè imperio, dominio sarebbe despotismo, la prepotenza del forte. Coll'alto dominio adunque il Sovrano non può distruggere l'altrui dominio, nè danneggiarlo, altrimenti questo abuso di potere, se vertisse sopra la persona sarebbe tirannide, se sopra le sostanze sarebbe un usurpo, un ladroneccio. Dell'alto suo dominio il Sovrano deve servirsi per proteggere e conservare i diritti reali e personali de' suoi sudditi. Questo è lo scopo, il volere che ebbero i Popoli fin da quando si unirono in società, e questo è il sentimento dei Popoli anche attualmente, ove sieno lasciati azimi nel loro naturale desiderio. A que-

sto oggetto i sudditi pagano a Cesare il tributo, onde Cesare voglia e possa da qualunque nemico interno e straniero difendere i loro diritti, le loro sostanze. A questo oggetto i figli abbandonano la casa paterna e fanno il giuro di fedeltà alla bandiera del Sovrano, ed affrontano i pericoli del campo misurandosi del nervo contro il nemico, a gloria reputando il morire *pro patria, pro sanctis, pro focis*. Il prezzo del loro sangue è la pace della sua famiglia, la patria, il culto, la religione.

Voglio anche concedervi, che in forza dell'alto dominio possa *serbatis serbandis* il Governo disporre dei beni dei suoi sudditi anche contro l'irragionevole loro renitenza, quando trattasi di sostenere lo Stato nella sua giusta condizione. Così fece Saule, che impose tributo agli Ebrei, come consta dalla promessa immunità a quello, che osasse combattere contro del gigante Golia. Accordo anche che in tempo di guerra (ma di guerra giusta quale non fu la guerra che fece il vostro Re di solo nome Galantuomo contro il Pontefice, contro il Re di Napoli, quale non fu l'invasione dei Ducati), come consta dal lib. I. dei re, cap. 17, come pure in tempo di pace si possa imporre tributo pel bene pubblico p. e. per aprire, o riparare le vie pubbliche, per formare ponti, per innalzare pubblici edifizj, per costruire chiese: così Salomone, che non aveva la vostra sapienza, al popolo di Giuda impose tributo per l'erezione del Tempio. Potrà il Governo, il Sovrano anche a punizione di grave delitto di Stato confiscare i fondi del delinquente; e se questo fosse reo di mala amministrazione pubblica, potrà confiscare i fondi suoi a vantaggio del pubblico donneggiato; così fu trattato Acham, che contro gli ordini di Dio si aveva riservate certe spoglie di Gerico. Potrà altresì il Governo per la pubblica tranquillità disporre delle proprietà private, come si usò dalle famiglie e tribù nella divisione della terra promessa: e tali sono in oggi le leggi della prescrizione, dell'usucapione. Ed anche quando si trattasse d'impedire frodi, o inganni, egualmente l'alto dominio potrà disporre, e regolare le private proprietà e diritti; e quindi giustamente sono invalidi i contratti, i testamenti spogli delle solennità, delle formalità volute dalla legge. Questo è il diritto, il fine, la periferia dell'alto dominio sui fondi de' suoi sudditi. Così *Rex qui sedet in solio judicii, dissipat omne malum intuitu suo*, (Prov. 20. 8.) conserva

la tranquillità de' sudditi, la pubblica fede ed ordine, frena il delitto, e promuove la felicità dello Stato. Il re nè vive, nè regna per se: vive e regna pel bene dello Stato: pel bene dello Stato deve sacrificare la sua quiete, più volte anche il suo interesse: alle leggi ancora Egli è obbligato.

Ora se questo è il confine dell'alto dominio, se l'alto dominio ha il sacro dovere di conservare, di proteggere, di difendere i diritti, le proprietà, i beni di tutti, e dei singoli suoi sudditi; molto più esso ha questo dovere verso que' fondi, che sono intestati alla Chiesa, o ai suoi Ministri, che in ultima analisi sono di un diritto, di un dominio, d'una proprietà, che eccede la sfera dell'alto dominio temporale, perchè si riferiscono al culto di Quello, che di tutto il Mondo è Padrone: *Domini est terra et plenitudo ejus:* di Quello cui tutti i Re, tutti i Sovrani niente meno che quegli, che striscia nel fango, sono o per amore, o per forza, umilissimi sudditi. Tale è il sentimento dei Giuristi, tra' quali il Cocejo presso Michiele Bousquet pag. 8. §. 2. *At hæc Coccei verba accipe: Alia autem longe quæstio est: quid ille cujus Imperium in res sacras statuere, et maxime, an, et quatenus liberare eas religione et ad alios usus convertere possit... Certa regula est non posse ab eo distrahi sacra, templa, et cætera: non quod non habeat in eas imperium... Sed quia ea res exedit vires imperii... ac quia imperium constitutum est ad conservandum, et tuendum, non ad perdendum, neque in disceptationem id trahi potest.* Tale è la dottrina del Grozio lib. 3. IV. 52. Così la pensava Seneca, che nel libro *de beneficiis* lasciò scritto: *omnia Regem possidere imperio, singulos dominio.* Così insegnò Paolo ad Rom. 13. 7. *Reddite omnibus debita, cui tributum tributum.* Sicchè, se il suddito è tenuto pagare il tributo al Principe, anche il Principe è tenuto rispettare i diritti del suddito e pagare i debiti che verso di lui avesse, anzi che ha verso il tempio ed i suoi Ministri. Questa è la dottrina, e la sentenza di Gesù Cristo: *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, quæ sunt Dei Deo.* Voi, sig. Conte, quando sedevate sulla scranna ministeriale di Torino non rifletteste a questi principii: ma per poco che aveste voluto erudirvi per fare una legge meno ingiusta, avreste inteso che anche quelli che rubano al santuario incontrano giustamente l'esecrazione di Michea cap. 3. *Audite Principes Jacob, et Duces Israel... Qui violenter tollitis pelles eorum desuper eis, et carnem eorum desuper ossibus eorum. Qui comede-*

runt carnem populi mei, et pellem eorum desuper excoriaverunt, et ossa eorum confregerunt, et conciderunt sicut in lebete et quasi carnem in medio ollæ. Un tale rimprovero vi sarebbe giusto, se anche i fondi ecclesiastici non avessero alcun titolo di più dei fondi profani: e però giusta giustissima anche in quel caso sarebbe la Sentenza di S. Tomaso 2. 2. 9. 66. a. 8. ad 3. *Si vero aliquid Principes indebite extorquent per violentiam, rapina est sicut et latrocinium.* Quindi secondo il Raimondo lib. 2. titolo de raptoribus: *Se nell'occasione della vostra legge, o statuto certuni,* sieno Secolari sieno Sacerdoti, *fossero danneggiati, gli autori della medesima, i vostri Eredi sono obbligati alla restituzione: anzi tutti quelli che indussero il Principe a fare una tal legge sono obbligati solidariamente alla restituzione. Di più, tutti quelli che eseguirono quella vostra legge peccarono mortalmente, e sono tenuti alla restituzione di tutto ciò che lucrarono coll' occasione di questa vostra legge.*

Voglio anche ammettere che la legge del 25 febbrajo 1850 sia stata sancita, perchè Vittorio aveva bisogno di rifondersi dei dispendj da Lui, da suo Padre incontrati per le eroiche prodezze, che ebbero di farsi battere dai Croati sul monte Berico, sopra Verona, nella spianata dei Borghi in Milano ed altrove; per soddisfare il debito, che in questa epoca incontrò coll'Austria; nè qui entro a valutare l'empio progetto che per dividere l'Italia in partiti, per scacciare lo straniero dall'Italia, per invadere lo Stato de' Principi, senza confronto, e per tutte le ragioni più italiani di Lui, vi era necessario trovare i mezzi da fare fronte a tali dispendj, necessarj a tale progetto. Ma voi che faceste questo Statuto col glorioso pretesto del progresso, *e di porre in perfetto accordo la Religione dei Padri col potere civile*, dovevate vergognarvi di comparire in questo incontro più rozzo e barbaro di quegli Egiziani, che vissero secoli, e secoli più addietro di Noi, il di cui Re nel tempo della tanto rinomata carestia non solo rispettò il tempio, ed i sacerdoti, che mai furono invitati a vendere, e molto meno sforzati colla violenza a cedere alla Corte, allo Stato i loro fondi; ma anzi all'opposto dalla Corte, dall' erario pubblico furono di tutto provveduti. *Præter terram sacerdotum quæ a Rege tradita fuit eis, quibus et statuta cibaria ex horreis pubblicis præbebantur et idcirco non sunt compulsi vendere possessiones suas.* (Gen. 47. 23.) E si Faraone aveva l'alto dominio, e titoli più giusti,

che non il re galantuomo per impossessarsi dei fondi de' sacerdoti. Però non entrando a valutare la giustizia, o iniquità de' vostri progetti, il bisogno dei relativi mezzi, vi dico che anche ove questi fossero stati giusti e necessarj, Voi, il Re non potevate mettere la zanna, senza prima intendervene colla S. Sede: 2. avutone anche il consenso non potevate, non dovevate gravitare a carico delle Chiese, e dei loro Sacerdoti, se non nella misura e nelle condizioni convenute, e non gravitarle, e gravitarli al dissopra degli altri Possidenti. Notate questa seconda mia condizione.

Se in Piemonte col pretesto di mettere *la religione dei Padri in perfetto accordo col poter civile* non si avesse avuto il satanico disegno di confiscare la sola Chiesa di G. Cristo, a pari condizione di questa si doveva mettere tutti i luoghi di pubblico convegno, di pubblico divertimento; e quindi le sale di danza, i teatri tutti, le sinagoghe degli Ebrei, le chiese dei Valdesi, le stalle di Epicuro dovevano essere dall'alto suo dominio graziosamente spogliate. Se in Piemonte i Sacerdoti di Cristo non si calcolavano divenuti barbari e bastardi del genere umano, stranieri dello Stato, dovevano essere trattati con quella misura, che si usò cogli altri sudditi, essendo assioma di diritto, e principio di legge: *chi sente il vantaggio, deve sentire anche il relativo incomodo.* Cosa fu adunque, Sig. Ministro, che la rapina usaste colle sole chiese cattoliche, e rispettaste, anzi favoriste gli altri luoghi pubblici? Cosa fu, da che dipendette, che mentre apriste il varco ad ogni setta, e settario, al solo sacerdote secolare e regolare cattolico faceste sentire tutto il peso del vostro Statuto? Di più si sa che l'Episcopato Piemontese offrì i più nobili sacrifizj, e che propose al governo un vistoso compenso desunto dai fondi privati per redimere la chiesa, le loro mense, i parrocchiali benefizj dall'ingiusta vessazione. Se non fosse stato altro che il solo bisogno di stato, che vi avesse spinto, Sig. Ministro, a tale latrocinio potevate e dovevate accettare le proposte dell'Episcopato. Così senza spossessare il Clero, le Chiese dei loro fondi, senza aumentare il numero dei poveri dello Stato, *æqua lance*, or alzando la cifra delle imposte su tutti i fondi di qualunque possidente, ora accettando le offerte dell'Episcopato avreste riparato alle urgenze erariali, giuste o ingiuste che fossero. E così non avendo su queste basi fatta la vostra legge, legge ingiusta sotto ogni rapporto, anche perchè lesiva dell'alto

dominio, si vede che tutt'altro che lo scopo di *porre il potere civile in relazione colla religione de' vostri Padri*, non il progresso, non la felicità dei popoli, ma il paganesimo, l'egoismo, il Dio dello stato, l'idolatria non già di Numi di marmo, ma di quelli che nel 1793 adorò la Francia furono lo scopo della medesima. Col vostro Statuto adunque Dio e gli uomini ingiuriaste; col vostro Statuto la religione, la proprietà, il diritto individuale e delle genti, la giustizia, l'alto dominio empiamente profanaste, conculcaste.

Questo argomento serve a provarvi che Voi, il vostro Cesare non avevate in forza dell'alto dominio alcun diritto sopra i fondi ecclesiastici del vostro Piemonte, nè altra ingerenza sopra de' medesimi, se nonchè di difenderli, di conservarli. Che se poi portiamo l'argomento nelle provincie invase dei Ducati, o nel regno di Napoli, altri, e legittimi Principi avevano, ed hanno il dominio alto sopra tutti quei fondi sieno delle Chiese, sia del Clero secolare, come del regolare. L'alto dominio di que' Principi vi proibiva l'usurpo del loro territorio; chi lo usurpò, e lo conserva ad un tempo è reo di lesa proprietà civile ed ecclesiastica, di utile e diretto, di basso e di alto dominio. E che dirò dell'usurpo fatto delle sue provincie al S. Padre? I fondi invasi, derubati non sono tutti della Chiesa per titoli sacrosanti e giustissimi? Non aveva, non ha il Papa l'alto dominio sopra tutto lo Stato suo? Anzi potete negare, che il Papa vestendo la duplice dignità di Pontefice e di Re, avesse sui suoi Stati un dominio più sacro, più venerando, più alto, che qualunque sovrano nel proprio Stato? Pensatevi un poco. E poi rispondetemi con qual diritto si rubò al Papa, alla Chiesa, dirò a Cristo Principe dei Dominanti, di cui il Papa è Vicario? Con qual diritto si bersaglia il Clero, si devastano le Chiese? Non al certo in forza dell'alto dominio, ma con quello che può avere il ladro, l'usurpatore.

25.

LA LEGGE SICARDI FU FATTA CONTRO LE REGOLE DEL DIRITTO.

Affinchè una legge sia giusta, egualmente che una sentenza, un giudicato, stando al diritto delle genti, deve avere più condizioni: I. per parte del Magistrato. II. come legge per parte del suddito, come sentenza a parte del reo. III. per parte delle forme di diritto.

I. Da parte del magistrato: 1. Egli deve avere l'autorità di formare legge o sentenza: 2. deve avere la scienza legale, e la cognizione della causa di cui tratta: 3. deve avere la giustizia per dare ad ognuno il suo: 4. la fuga della venalità.

II. Da parte del reo: 1. che egli sia esaminato e giudicato dal suo legittimo giudice: 2. che abbia luogo alla difesa sua, e che quindi sia posto in confronto all'accusante, all'avversario: 3. che prima di essere sentenziato per delitto, o privato del possesso, le prove a norma di legge devono essere conosciute ed innegabili. Così la legge deve essere in relazione col suddito.

III. Per parte alla forma ricercasi: 1. che il reo sia diffidato secondo la forma del diritto: 2. che sia provveduto dei mezzi legali per far valere le sue ragioni; 3. che nell'interrogatorio, ed in tutto il processo non venga circuito, ma sia trattato secondo le forme di legge, ed esclusa ogni mala arte. 4. Dopo tutto questo, se il giudice non ha tutti i dati e le prove legali, non potrà pronunziare sentenza nè contro la persona, nè sulla tesi, perchè la sentenza deve essere desunta secondo le forme del diritto dagli allegati, e provati, che a norma di legge devono essere certi, e fermi per poter essere base d'un giudicato.

Senza tali requisiti, quegli, che vestisse il carattere di legislatore, di giudice, se formando legge o sentenza, pregiudicasse taluno ne' suoi diritti reali, sarebbe un ladro, se pregiudicasse nei diritti personali sarebbe omicida. Questi principj sono fondamentali di qualunque legge, o sentenza, e non è bisogno d'essere tanto inoltrati nelle vie del progresso per conoscerli, adottarli e praticarli, mentrechè furono inculcati dalle più antiche legislazioni. Nel primo delitto e processo che fu al mondo, Iddio a tutti i giudici e legislatori diede l'esempio. Quantunque avesse l'altissimo dominio sopra di Adamo, e della terra dell'Edem, più, credo di qualunque sovrano sopra i suoi sudditi, e le loro sostanze, benchè sapientissimo, non avesse bisogno di sentire il reo, di far esame etc. etc.; pure non lo sentenziò alla perdita di quel beato soggiorno, senonchè dopo d'averlo chiamato, sentito, confrontato. *Erudimini qui judicatis terram.*

Ma Voi, Sig. Ministro che foste del re galantuomo, osservaste questi requisiti? Prima di tutto avevate Voi, il vostro Re l'autorità di spogliare le Chiese, i Sacerdoti delle loro

proprietà e diritti? Prima di pubblicare il vostro Statuto cercaste Voi di erudirvi alle sane fonti dei diritti del santuario? Dite, la coscienza non vi rimorde di vostra ingiustizia colla quale rubando alla Chiesa vendeste al demone quanto dovevate aver di più sacro e caro nel tempo, nell'eternità? Ma che almeno aveste intesi i reclami dell'Episcopato, della Chiesa, che aveste osservato le formalità del diritto; nulla di tutto questo. Benchè profano poneste la falce nella non vostra messe; così senza riguardo a diritti reali o personali, o formalità di diritto, o concordati, entraste nella vigna ecclesiastica come un lupo che *disperdit et mactat.* Ora sappiate, e già il Conte Camillo vi avrà informato, come dopo la vostra finale dipartenza quel sapientissimo senato mentre protesta tutta la divozione alla S. Sede, col fatto usa contro della medesima le più scaltre e crudeli vessazioni, ed il vostro re ha depauperato le chiese il clero, non solo dello Stato suo, ma della Lombardia, del regno di Napoli, dei Ducati e persino dello Stato Pontificio. V'è di più ancora. Certi Sovrani che si chiamano figli divotissimi della Chiesa tengono oscillanti le tragedie dell'Italia, della Chiesa stessa; si adoprano presso le potenze, affinchè in offesa alla S. Sede, sia riconosciuto il regno d'Italia; e quindi meno l'Austria, la Spagna, la Baviera, gli altri Principi, che prima esecravano il regno d'Italia, ora lo riconoscono e stendono la mano all'usurpatore. Mirate, Sig. Ministro, come certi Gabinetti dimostrano non avere più sodezza di diritto, nè forza di legge: mirate le loro continue e fatali contraddizioni, come crollano i troni.

26.

OBBIEZIONE CHE GIUSTIFICA L'AVVOCAZIONE PERCHÈ I SACERDOTI SONO SUDDITI, CITTADINI, MOLTI ED INUTILI, ED I FONDI ECCLESIASTICI SONO ECCESSIVI.

Ma in un secolo nel quale per fatalità dei Regnanti e dei popoli la diplomazia e la politica di molti sono animate soltanto dallo spirito del protestantismo, che vuole conservate le apparenze dell'onestà, ma che in fatto rinega la sostanza, è facile ritrovare speciosi titoli, per fare l'apoteosi come a qualunque misfatto, così anche al tradimento, all'aggressione, all'usurpo. Persone vendute alla propria ed altrui ingordigia, che o nemici della Chiesa, o ignoranti facilmente si lasciano gabbare, e quindi *blasphemant ea quæ*

ignorant, dicono che i sacerdoti sono cittadini come gli altri e quindi devono sentire il peso della sudditanza; dicono, che i fondi ecclesiastici sono eccessivi, che così viene assorbito il denaro, i fondi dello Stato, dicono che tanti sacerdoti sono inutili, che sono da considerarsi come di peso allo Stato.

Queste sono tre obbiezioni alle quali conviene rispondere separatamente.

Prima di tutto i sacerdoti sono sudditi, sono Cittadini, e però devono sentire, come qualunque altro il peso della sudditanza. Concedo. Dunque secondo questo principio i Sacerdoti dovrebbero essere messi a parità di condizione cogli altri Cittadini, e sudditi. Cittadini, e sudditi; dunque prima di tutto non sarà lecito usare ad essi ingiurie o contro la persona o contro i diritti reali, come le leggi proibiscono praticarle a danno degli altri Cittadini; dunque illecito l'usurpo dei loro fondi, illecita la vessazione delle loro persone. Sono sudditi, e Cittadini, però se come tali hanno dei doveri, hanno altresì dei diritti, e titoli nella persona, nelle sostanze, però dall'alto dominio devono essere protetti, come Cittadini rispettati. Perchè i Sacerdoti sono Cittadini, e sudditi, hanno diritti negativi e positivi. In forza dei loro diritti negativi il Popolo, il Governo, il Sovrano non può ad essi usare ingiuria: in forza dei diritti positivi il Re, il Governo deve proteggerli, i Popoli rispettarli.

Veniamo alla seconda parte dell'obbiezione: i Sacerdoti sono molti, sono inutili.

Prima di tutto, Sig. Conte, vi dico che un Ministero laicale composto di persone della vostra pasta per mancanza di scienza e di giustizia non è in istato di conoscere, e valutare i veri bisogni della Chiesa; del tutto profano a Voi non si competono le bilancie del Santuario per giudicare se i Sacerdoti sieno molti, utili, o meno: ignaro degli erudimenti per fare una legge almeno tollerabile, dovreste ancora arrossire di aver bestemmiato ciò che ignoravate. Se fosse vero che i Sacerdoti sono molti, come in Piemonte si provvede ai molti Impiegati, come si paga molti militari, anche quelli che emigrano da altri stati; così si dovrebbe provvedere ai molti Sacerdoti, ove avessero bisogno, o almeno non spogliarli del loro, per non aumentare il numero dei furti, de'ladri da una parte; dei danneggiati, dei poveri dall'altra. Io non so se in Piemonte i Sacerdoti fossero realmente molti;

ma ove fosse stato questo numero al tempo che Voi schiribiaste quella vostra legge, questo provava, che dunque non era eccessivo l'assegno fatto dai Vostri Padri, dalle leggi anteriori.

Che maggiormente che ad altri Cittadini disdica ad un Ministro del Santuario l'essere inutile, il fare la figura del servitore evangelico, che seppelli il proprio talento; che anche le leggi civili entro la propria sfera cerchino correggere l'abuso, qui non v'è niente che dire. Ma stando su quest' argomento, sarebbe pure desiderabile, che i Governi, mentre da una parte, sull'esempio di tanti Legislatori tuttora presso la Chiesa in benedizione, prendessero savii provvedimenti e discipline per conservare l'integrità, la santità del Sacerdozio; non obbliassero poi dall'altra di far leggi, e stabilire castighi proporzionali contro di quelli, che per odio di persona, o di religione, ingiustamente o da vicino, o da lungi, con periodici, con libelli infamatorii, con attentati personali in tutte le forme lo calunniano, lo malignano, lo perseguitano. Così frenate le malignità, i Sacerdoti sarebbero meno imposturati, meglio si conoscerebbe se o meno sieno alla società utili, e benemeriti. E dato anche che pur vi fosse qualche Sacerdote inutile, che pur troppo in Piemonte ne sono non solo inutili, ma anzi dannosi p. e. fra Pantaleo, il Padre Gavazzi, De Sanctis, De Boni, l'ex Padre Passaglia, fra Giacomo, ultimamente il Volpe Feltrino tutte persone di fede rinegata, di morale scandalosa; questi, e non i veri Sacerdoti che per la Chiesa, per la società travagliano, vivono e muojono, dovrebbero dalle leggi correzionali, e penali essere colpiti. Voi chiamate inutili i Sacerdoti: ed io invece giudico inutile per lo meno quello Sciame di virtuose canaglie, che sulle scene coi drammi ed altro, perduto da essi il pudore trasmettono, innestano nel cuor degli affollati spettatori il germe d'ogni vizio, e scatenano qualunque passione. Inutile è quel patume di gente sedentaria che vegeta nei crocchi ed ammuffisce pascendosi di novità, vivendo alla giornata coi periodici, declamando, desiderando, procurando i torbidi. Inutili, basta anche tanti rettili venduti ad ogni potere abusivo, tanti Impiegati che pel solo soldo servono lo Stato, traditori poi del loro Sovrano, traditori della giustizia. Inutili anche que' Sacerdoti, che respirando l'aria infetta dei palazzi, anzichè colla tromba di Gedeone abbattere le mure di Gerico, coll'arpa profana in-

cantano lo spirito malvaggio di Satana, ed incensano il vitello nel punto che egli è prossimo alla sua soluzione; o già sceso alle regioni dell'Epulone presumono fargli l'apoteosi. Ma la stessa inutilità di quella gente, la debolezza di quei Sacerdoti segnano la condizione del vostro regno, e ci fa conoscere esservi bisogno di molti, di bravi, e di franchi Sacerdoti, che non disconoscano Gesù Cristo, nè la sua sposa, e che per l'interesse del Vangelo come gli antichi Romani sieno disposti *et pati, et facere fortia: aut vincendum aut moriendum.* Ma Voi come li trattaste?

Ma lasciamo di porre il Sacerdote in particolari dettagli: prendiamolo invece nel complesso e nell'ordinario della sua missione: parlo a Voi che nel promulgare il vostro Statuto dichiaraste *porre il potere civile in relazione colla religione dei vostri Padri*, ossia colla religione cattolica.

Essi nella sfera del loro ministero ecclesiastico, oltre dell'amministrazione dei Sacramenti, oltre della predicazione, colla quale frangono quel pane, di cui più che i pargoli, ed i semplici senza saperlo sono famelici i sapienti del secolo, certi legislatori e ministri, e parlamentarj, e deputati; oltre del conforto, che porgono all'infelice, al derelitto, al condannato, al moriente, al reo, all'innocente nel tugurio, nella carcere, negli ospitali, sul palco; oltre delle preghiere pel popolo, pel re, per chi è costituito in autorità; dirozzano la mente dei figli del popolo, e li rendono utili all'agricoltura, al commercio, alle arti, alle scienze, sono essi che in tante famiglie da cui la pace è sbandita, riconducono la tranquillità: sono essi che nelle loro cure piangono con chi piagne, s'infermano coll'infermo, e sostengono il piede vacillante dell'oppresso in confronto alla prepotenza del più forte, del povero in faccia al ricco. Sono essi che raccolgono il frutto delle secolari scostumatezze ed invece del Padre che forse per l'attuale progresso rinega i sentimenti, i doveri di natura, il Sacerdote, detto retrogrado, detto inutile veste le viscere paterne, e provvede, ed instrada l'infelice ad essere utile a se, alla patria, alla famiglia, alla società: sono essi che, alla Donna coperta di disonore per i traviamenti giovanili procurano un onesto collocamento, e le ridona la pace. Il famelico, l'ignudo, il pellegrino, l'ignorante, il protervo, l'afflitto, il povero, il ricco, il decaduto, il fallito, il moriente, il morto nel Sacerdote trovano un Amico, un Maestro, un Consolatore, un Benefattore, un Padre, un Angelo

liberatore. Quindi è un' ingiustizia contro di Lui e contro altri lo spogliare il Sacerdote de' suoi diritti, di sue sostanze, che più volte formano i mezzi di sua beneficenza.

Nè dal fin qui detto vogliate dedurre, che il sacerdote sia utile soltanto nella sfera spirituale. Sono intimamente persuaso di nulla esagerare asserendo, e sostenendo che coi loro principii, colle loro massime, colle loro fatiche i sacerdoti sieno più utili al governo, allo stato, che molti delli stessi impiegati regi, delli stessi Diplomatici e Ministri. Il Vangelo, i Comandamenti di Dio, le di Lui minacce di eterna punizione, questi ed altri principii spiegati con franchezza da un sacerdote cattolico sul cuore umano hanno più forza, fanno maggior impressione, che non l'esiglio, che non le carceri politiche, che lo stesso cannone. La religione è il fondamento dei regni: le bajonette, i cannoni possono essere rivolti a danno dello stesso Monarca: e più volte, esempj in questo secolo non mancano: i di Lui ministri, perchè senza religione, sono i suoi traditori nel gabinetto stesso, e sul campo di guerra. All'opposto il sacerdote penetrato della santità del suo carattere colle verità eterne frena l'insubordinazione dei Popoli, la rivolta, il tradimento, ed è il paciere delle famiglie delle Provincie, dei Popoli col Sovrano. Questo attestato anche non volendo la propaganda, la politica moderna rende al sacerdozio. Sapendo le sette, che fintantochè i sacerdoti hanno voce, ingerenza, ed autorità presso i Popoli, i Governi, assai difficilmente esse ponno spuntare il loro intento, e rovesciare il trono de'Sovrani, e scatenare contro di essi i Popoli, cercarono discreditare, avvilire, impoverire, inceppare il sacerdozio secolare, e regolare. Da questo riflesso, da questo motivo dipende la soppressione di tante famiglie regolari, dipende l'incamerazione dei fondi ecclesiastici, l'inceppamento della libertà della Chiesa, la demarcazione fra i Governi, i Gabinetti ed il Sacerdozio, l'istruzione tolta al sacerdote, e data al Laico. Così estinto il candelabro del Santuario, ed allontanati i sacerdoti dai Governi, dai Sovrani, per vie inosservate si conducono i Popoli alla demoralizzazione, alla estrema rovina, alla rivolta, il regno allo sfacello, il Monarca all'odio de'suoi sudditi, lo Stato alla rivalità cogli stranieri, la milizia all'infedeltà, alla diserzione. E così le sette stesse provano che esse sono un canchero della società: provano che esse conoscono l'influenza il vantaggio, che il sacerdote porta in linea civile allo Stato ai Po-

poli, al Governo, che però volendo esse rovesciare, distruggere, cercarono, e cercano con ogni modo paralizzare il sacerdote cattolico, e di dannarlo alla schiavitù, all'oppressione e se fosse possibile, di sradicarlo dalla terra dei viventi.

27.

SE I FONDI ECCLESIASTICI SONO ECCESSIVI, O MENO, E SE TALI, VI SIA DIRITTO DI CONFISCARLI.

Nè per essere eccessivi i fondi ecclesiastici era ragione d'incamerarli. Prima di ammettervi che questi fondi fossero realmente eccessivi, io ho l'onore di dirvi che Voi, Sig. Ministro, e chi vi tenne dietro nel ministero, ed ebbero parte nell'esecuzione dei vostri disegni, e Statuto, non conosceste la politica delle cifre, che in vostro vantaggio ed a danno del privato e del pubblico. Prova ne sia che voi, il Conte Cavour, il Ricasoli, il Rattazzi etc. dopo d'aver ingojato le sostanze del Santuario nel Piemonte, ed in tutti gli Stati rubati, come le vacche dell'Egitto, avete pascolato, divorato ogni fondo privato, e pubblico, e con tutto questo, dopo tante esorbitanti gravezze sbalzati dalla scranna ministeriale lasciaste l'erario sfondato, e vuoto non solo, ma aggravato da un deficit di molti milioni. Ora è andato al posto il medico Farini. Sperano gl'italianissimi, che egli a forza di specifici, di mordenti, di corrosivi, e di impiastri sappia sanar le piaghe dello Stato; ma chi conosce indentro le cose, ed è ben informato dell'appetito morboso di tutti i ministri civili e militari di questo Italico regno in miniatura, dicono che tutta l'Italia non basti ad empir la ventraja del re galantuomo emulo delle glorie di Massimino, di Elio Gabalo, di Domiziano. Ma scusate, se quasi sortiva di argomento: torno più da vicino allo stesso e vi rispondo sulla proposizione vostra, che i fondi ecclesiastici sieno eccessivi, e che come tali erano da confiscarsi: in questo caso sarebbe nella Chiesa, come si osserva in tante anzi in tutte le cose laicali, ove è chi abbonda, mentre altri scarseggia, e sarebbe quindi desiderabile, che l'abbondanza degli uni supplisse all'altrui inopia, come Iddio aveva comandato a chi in abbondanza raccoglieva la manna. Ma era poi vero questo eccesso de' fondi ecclesiastici? Fosse anche stato, non per questo Voi, regio Ministro, avevate diritto di praticare lo spoglio. Nel Piemonte, e nelle provin-

cie usurpate erano, e sono altri possidenti ben assai più estesi, ed eccedenti delle Chiese, e del Clero: e pure Voi non avvocaste i loro fondi. Se vale la sola ragione dell'eccesso affinchè il r. fisco possa colpire, fulminare, per qual motivo non furono, e non vengono confiscati li eccedenti fondi del Cavour, del Buoncompagni, di Massimo d'Azeglio, di Cialdini, di Dalla Marmora, e di tanti altri, che hanno trasricchito colle rapine fatte alle Chiese, ai Regolari, al Clero secolare, le di cui sostanze per legge vostra non da altri, ma tutte dal regio erario, dal Dio dello Stato devono essere ingojate?

E poi, ove anche si potesse dimostrare l'eccesso dei fondi ecclesiastici, questo stesso argomento proverebbe l'ingiustizia, l'inumanità usata nell'assegnare, e che si usa, conservando una miserabile pensione a persone ben nate, e ben educate, a persone che avendo portato il retaggio paterno al Santuario, a qualche chiostro, per essere state generose con questi, dalla vostra legge furono tradite, spogliate di quanto loro offrivano le regole dell'Istituto. Voi devastaste l'Istituto stesso, ed i di Lui figli gettaste sopra la superficie della terra a procrastinare la vita a stento; mentre i ladri del Santuario gavazzano, nuotano nell'abbondanza formata col delitto e di nuovi, e continui delitti fomentatrice. Ditemi Sig. Ministro: quando formaste, e pubblicaste la vostra legge non vi venne mai in mente un principio di equità di proporzionare almeno il compenso al furto? E nè Voi, nè altri di quel sapientissimo Areopago mai vi capacitaste che la scarsa scarsissima pensione offerta a Quello, che di vistosi, e se fossero stati eccessivi, fondi, furono spogliati, fa vedere l'ineguaglianza, la sproporzione, l'ingiustizia dell'avvocazione, e del compenso stesso? Non intendeste mai che questa magra pensione vi appalesa per ladri nel rubare, tangheri, spilorci in grado superlativo nel compensare?

28.

QUAL DIRITTO COMPETE AI SACERDOTI SUI FONDI ECCLESIASTICI.

In qualunque modo prendere si voglia i beni ecclesiastici sia per beni stabili, sia per prodotti, p. e. decime, quartesi, etc. i sacerdoti hanno per giustizia commutativa sopra di essi un diritto sacrosanto inviolabile, che potrà essere calpestato solamente da chi ha perduto ogni principio di buon criterio. Queste rendite ecclesiastiche sono appoggiate ad un impiego

ad un offizio, che obbliga al servizio, che porta fatica, occupazione di tempo, e per ben eseguirlo ci vuole applicazione di mente, di cuore, di corpo: e ciò tanto nelle operazioni, nelle funzioni di ordine, come in quelle di giurisdizione. Quali, e quante sieno non fa duopo narrarle: fra'cattolici ognuno che vuole può conoscerle. Ora secondo quel principio *beneficium propter ufficium*, con quell'atto medesimo, con quel titolo, con cui taluno viene autorizzato, ed obbligato assumere, ed eseguire le mansioni, i doveri del ministero più volte formidabile alle spalle angeliche, viene pure investito, e con tutta giustizia, del diritto di percepire gli emolumenti al medesimo ministero annessi. Questi emolumenti non sono già un'elemosina, un atto di carità, come si usa con quello che pel solo nome di Dio dimanda soccorso, o un tratto di cortesia che si pratica senza avere positivo e speziale obbligo con chi ne visita etc.: ma invece sono uno stipendio, un onorario, una mercede pagata non per titolo di sola, gratuita benevolenza, di generosa riconoscenza, ma per titolo di giustizia. E ciò tanto è vero che nel vostro Piemonte il sacerdote, la Chiesa potevano legalmente, e validamente dinanzi i tribunali impetire i deficienti, e con tutti gli atti legali obbligarli al pagamento del debito, niente meno che qualunque altro creditore civile verso il suo debitore. Partendo da questo principio, l'onorario assegnato al sacerdote non era di minor dovere, e giustizia che la mercede all'operario, che la paga all'avvocato, al medico, al padrone della campagna, al giudice, a tutti i pubblici funzionarj, all'erario stesso. Sarà stata questa sola differenza che gli uni venivano pagati colla cassa comunale, erariale, colla cassa di guerra, e per motivi puramente temporali; i sacerdoti per motivi spirituali, o misti venivano pagati coi fondi formati dai legati dei fedeli, dalla religione, e giustizia dei Popoli, e del Governo, colle approvazioni, e regole delle leggi, che riconosciuti, decretati ammortizzati ebbero il nome di fondi ecclesiastici, di beni della Chiesa.

I sacerdoti, che hanno cura d'anime, come quelli che sono in altre mansioni, che tante sono nelle casa del padre Vangelico, sono obbligati esercitare, ed adempire personalmente le loro funzioni, non potendo per altri. Per conseguenza sono obbligati alla residenza formale, e materiale; e devono quindi abbandonare la loro famiglia, e vivere uniti colla Chiesa, colla Cura, come il Pastore in mezzo al suo gregge, e condurlo ai sani pascoli, allontanarlo dai pericoli e sorvegliarlo

affinchè il lupo non lo disperda. Ed ove maggiori sono i bisogni, i pericoli del medesimo, per non avere la condanna del mercenario, ivi più obbliganti sono i doveri la coscienza del sacerdote, che un altro giorno d'innanzi al Principe dei Pastori dovrà rendere conto di sua villicazione. Il Beneficio Curato è uno spirituale connubio, in forza del quale *derelinquet Homo Patrem, et Matrem suam et adhærebit uxori suæ.* Separato dunque dalla famiglia è necessario mantenersi in istato, e grado convenevole, e deve faticarsi. Ma la famiglia abbastanza pesi sostenne nell'educarlo, non può, non vuole, non si può obbligarla a mantenere questo suo individuo, ora che giunto a questa età vive e travaglia per altri. Viverà col suo? Più volte è il caso, che Egli separato dalla famiglia non ne ha. Dunque non potendosi pretendere, che Egli, come Mosè, viva di gloria, starà la legge: *Non alligabis os bovis triturantis.*

Sarà alle volte, ma non sempre, che dal suo benefizio, ricevuto un convenevole mantenimento, ottenga un civanzo. La Chiesa non intende, non vuole, che i Sacerdoti si arricchiscano coi proventi del benefizio; ma intende, e vuole che usino carità col povero, coll'infermo, coll'indigente, e su questo punto ha fatto, e rinnovato diverse discipline, canoni, e precetti; vuole che non manchino al materiale del tempio; vuole che usino ospitalità, onde non meritare la taccia del Levita che insensibile abbandonò il Samaritano sulle vie di Gerico. Tutte queste cose stanno nella sfera della legge di natura, e per niente si oppongono, anzi favoriscono, sovvengono, confortano, provvedono l'umanità, il bene privato, e pubblico, la civilizzazione, il culto: e tutto questo la Chiesa esige.

E non solo la Chiesa esige; ma da tutto il mondo si vuole, che i Sacerdoti facciano il proprio dovere. E nel caso che taluno sia conosciuto deficiente, mille lingue si scatenano ad aggravarlo, ed anche ad ingrossare le sue mancanze. Più volte predicando la croce, l'annegazione evangelica a chi batte la strada larga, e fiorita, si predica al deserto. Ma mentre molti sia per malizia, sia per ignoranza così pensano, così operano, vogliono poi che il Sacerdote viva da Sacerdote: vorrebbero che le bilancie del Santuario fossero allibrate in modo che additassero ed accordassero la larga al secolo, la stretta, e la spinosa esclusivamente pei Sacerdoti. Avviene anche più volte che quelli stessi che ostinatamente

rifiutano qualunque assistenza sacerdotale, in altre circostanze poi la pretendono non solo con indiscretezza, ma anche colla prepotenza e violenza a loro sciocco capriccio. Così p. e. di uno che vive da empio, nemico della Chiesa, e muore impenitente non reconciliato colla Chiesa, si pretende che la Chiesa l'onori quasi suo figlio, di sua liturgia, di preci e di sepoltura ecclesiastica. Così avvenne, Sig. Ministro, alla vostra morte. Quale dessa sia stata, se preziosa al cospetto del Signore, o pessima nell'amplesso crudele del Diavolo, a Voi non fa d'uopo dirla. Eppure perchè il Clero non si prestò secondo le pretese del Ministero, e dei vostri Complici e di tutti quelli, che dispersero le lapidi del Santuario, ad onorare la vostra incadaverita spoglia, e colla pompa del tempio accreditarvi, quasi la vostra morte fosse stata un'estasi del Copertino, si scatenarono contro di Lui gli Italianissimi di Torino, e di altrove, si scatenò il Risorgimento a trombettare ai quattro venti la mancanza imperdonabile del Clero usata contro l'impareggiabile, e santo Legislatore. Dunque non solo secondo la universale opinione cattolica, ma secondo Voi stessi che formate una frazione, un club nemico del Clero, e secondo quelli stessi, che mai furono di sagristia, il Sacerdozio ha dei doveri verso i vivi, verso i morti. Dunque, se ha dei doveri, questi suppongono assolutamente anche de' diritti: gli uni stanno in relazione e non sussistono senza gli altri. Se sono obbligati verso la Chiesa e la società, questa e quella devono difendere le loro proprietà, e per giustizia non ispogliarli dei mezzi necessarj al loro mantenimento.

Dico che le proprietà del Clero devonsi conservare per dovere di giustizia, e che da questa giustizia viene germinato il dovere pure di giustizia, e di religione, in forza delle quali il Sacerdote è obbligato disimpegnare le attribuzioni del suo ministero. Che se Voi, quando eravate ancora vivente, vi deste a credere che l'assegno fatto al Clero sia fondato solo sul titolo di carità, di generosità, di cortesia, facile altresì vi era il comprendere che in tale caso il Clero non sarebbe più obbligato per giustizia al suo ministero, e ciò perchè la carità aspetta da Dio il premio, e non offre titolo di giustizia legale alla retribuzione su questa terra. In allora il Clero al più per un atto di riconoscenza, di gratitudine potrebbe rispondere al Caritatevole: la cortesia, e la generosità chiamano dimostrazioni di quella, di

eguale sfera, non mai di giustizia. Ma le donazioni dei fondi fatte alla Chiesa, al Clero non vestono il solo carattere di carità, di generosità, ma bensì anche il carattere rimunerativo. Furono fatte queste donazioni o in rimunerazione d'un benefizio ricevuto o in vista di un benefizio da ricevere, e che il beneficato dovrà prestare per dovere di giustizia. *Do ut des, do ut facies.* Quindi se il donante fu libero, e generoso nel donare dico, generoso (supposto che non avesse doveri per anteriori benefizj ricevuti) colla donazione trasfonde nel Donatario, nel Percipiente il diritto di proprietà sulla cosa donata. Quindi ricevuta la donazione fatta o in rimunerazione d'un bene ricevuto o da ricevere il Donatario resta investito dei diritti del donante: e se all'ente donato sono affissi oneri da sostenere, la giustizia lo obbliga; e quindi per giustizia deve conservare i fondi donati: quindi l'avvocazione illegale, ingiusta.

29.

FALSO CHE I SACERDOTI SIENO STRANIERI ALLO STATO.

Quantunque rancido, pure di buono stomaco va ai delicati Rigeneratori dell'Italia quel paradosso, che la Chiesa sia un corpo straniero allo Stato e quindi incapace di possedere bene alcuno. Per Chiesa poi non intendono il corpo dei fedeli col loro capo; ma la sola casta degli ecclesiastici. Quindi i sacerdoti secondo essi, perchè stranieri non ponno essere possidenti, l'ente fondiario non può da essi essere posseduto. Vediamo.

I sacerdoti non sono stranieri allo Stato, e se anche fossero, non per questo potrebbe stare a carico loro la disdetta di non possedere beni stabili, o altro.

Prima di tutto io sostengo fino alla morte che i sacerdoti non sono stranieri allo Stato, alla patria. Meno pochi appartenenti ad altro Stato, per i quali non fu fatta mai legge contraria, nè alcuna eccezione proibente domicilio, ed altri diritti aquisibili, Essi per nascita, per dimora, per educazione, per servizio utile, ed onorevole sono Cittadini dello Stato, come qualunque altro niente più, niente meno che i Deputati, i Ministri del re, che il re stesso. I vostri sacerdoti da Voi diseredati, da Voi derubati sono nati in Piemonte, educati in Piemonte, sono inscritti in tanti libri civili, ed ecclesiastici, e censuari, domiciliati, impiegati in Piemonte, del

medesimo sangue dei loro genitori, dei loro fratelli, dei loro parenti, che sono considerati Cittadini del Piemonte. Meno il caso che l'abito, la tonsura, l'ordine clericale non faccia una metamorfosi da nessuno finora conosciuta, quella cioè di snaturare, d'imbastardire il Sacerdote, e gli faccia perdere rapporti, parentela, e lo renda spurio alla famiglia, alla parrocchia ove è nato, al seminario, meno questo caso, il sacerdote è della vostra patria, è Cittadino dello Stato vostro. Così il Piemontese per sua disgrazia, il sacerdote Napolitano, poi Quello dei Ducati, dello Stato Pontificio, Egli per diritto, per nascita è suddito d'un altro Principe, è Cittadino d'uno Stato che il re di Piemonte tiene colla violenza, dopo averlo col tradimento, e colla crudeltà derubato. Di queste Provincie non i sacerdoti ivi nati e cresciuti, e che ricevettero l'ordine sacro, ma l'empio, l'antitaliano Governo Piemontese è del tutto straniero, obbligato per ogni titolo di giustizia a sloggiare, a restituire, a risarcire, anche per quel titolo tanto in oggi ricantato di *straniero*, di *barbaro*. La Chierica, l'ordine sacro non isnatura, non imbastardisce alcuno: l'individuo che lo riceve conserva i suoi rapporti civili, ed assume i clericali; in modo che restando figlio, fratello, parente, amico, cittadino diviene l'uomo di Dio, della Chiesa, del Popolo, della Società, dello Stato, del Re, cui colle massime evangeliche è assai più utile, che non i suoi adulatori, i falsi politici, inorpellatori di Gabinetti e di Popoli.

E poi guardate, sig. Ministro, le contraddizioni, che dal vostro Ministero si usano in questo punto. Si calcola per istraniero il Sacerdote ivi nato, e domiciliato legalmente, e come straniero lo si spoglia barbaramente, ed ogni pretesto si cerca per esporlo, direi, alla berlina. Dall'altra parte a que' Pretazzi, che han rinnegato se stessi, la fede, ogni principio di giustizia, fuggiaschi dai loro paesi natali, un Gavazzi, un Passaglia, un Liverani, e tanti altri, a questi invece si accorda diritto di cittadinanza, e si fanno assegni vistosi in premio di loro fellonia. Ciò sarà forse per *porre il poter civile in relazione colla religione de' vostri Padri??* Prima contraddizione. Volete vederne un'altra? Se fosse vero che il Sacerdote dovesse essere considerato come straniero, in allora come tale non potrebbe essere trattato, aggravato, senonchè in conformità del diritto internazionale, ad un dipresso come si tratta coll'inglese, col francese. Quindi dato, e non concesso che i Sacerdoti sieno stranieri,

non però essi sono tante lapidi disperse, che non appartengano ad un edificio, tante membra, che non abbiano il loro Capo, che sieno acefali. Hanno un Capo che tiene sopra di essi dei diritti, dei doveri, una inviolabile giurisdizione. È questo il Sommo Gerarca. Con Questo dovevate concretare adunque il modo di trattare con questi stranieri dello Stato vostro. E non avendo concertato prima di pubblicare il vostro Statuto, non dopo, mancaste ai concordati antecedenti, oltraggiaste il Sommo Gerarca, che ha il diritto di conoscere come sieno trattati Quelli che formano l'anello di comunione, e di communicazione della Chiesa Piemontese con Lui; ingiuriaste i sacerdoti medesimi nella persona e nelle finanze, perchè non li trattate da sudditi, non secondo il diritto internazionale da forestieri: ma spogliandoli della veste di Cittadini, e di stranieri, senza alcun riguardo, senza alcuna umanità, li maltrattate come fossero tanti schiavi tanti figli abortivi, il rifiuto dell'umanità, tante vittime dannate all'infamia, alla carcere, al patibolo.

E volete ancora arrossire sopra d'un'altra contraddizione vostra? Il Papa, da che Pietro fissò la sua Sede a Roma, non fu mai straniero a Roma. Furono tre Pontefici Africani, uno Inglese, un Dalmata, sedici Francesi, cinque Germani, dodici Greci, quattro Ispani, tre Siciliani, otto Siri, un Trace, due Sardi. Gli altri di altre provincie Italiane. Nessuno mai sognò, che questi divenuti Papi fossero a Roma stranieri. Perfino quelli, che ebbero sede in Avignone, erano per tutti i titoli veri Pontefici Romani. Ora come è che il vostro ministero va delirando che Roma debba essere la sede del re di Italia, e che il Papa a Roma non sia più a casa sua, ma quale straniero sia per gentilezza ricoverato in casa altrui? Come mai il Pontefice Romano potrà essere a Roma straniero!

30.

SE L'INABILITA' DI ALIENARE PROVA L'INCAPACITA' DI POSSEDERE.

E qui un'altra opposizione. Il sacerdote non può vendere non alienar nè pregiudicare la proprietà immobile: i fondi ecclesiastici sono immobili sia per legge ecclesiastica, che civile. Dunque non può possedere.

Falsissima conseguenza ed in contraddizione alle premesse: il sacerdote non può vendere, non alienare, per legge civile, ed ecclesiastica, non può pregiudicare i fondi: dunque?

dunque deve conservare e possedere, e possibilmente migliorare i fondi modesimi. Questa e non altra è la giusta conseguenza della premessa. Subito che non può privarsi nè per vendita, nè per donazione, nè per altro atto, deve dunque conservare, deve possedere finchè vive: e dopo la sua morte senza che vi sia bisogno di testamento, chi succede nell'Uffizio, succede anche nel benefizio. Ora retrocedendo contro gli opponenti il loro stesso argomento, da ciò appunto che il Sacerdote non può alienare, stando a questa legge, al diritto, è migliore la condizione del Sacerdote, che non del secolare: *perchè è migliore la condizione del possidente;* perchè in ultimo sta meglio chi deve conservare, e conserva, che non Quegli che può alienare, ed aliena. Infatti il secolare può vendere, può donare, può alienare, può privarsi del suo ed anche ridursi alla miseria. Le leggi non hanno provveduto alla sua mala amministrazione, alla sua prodigalità, al suo dilapidamento. Pel Sacerdote all' opposto fu provvisto: le leggi gli vietano lo spossessarsi. Ma se vendere, alienare non può, può però, e deve conservare, può anche migliorare, può anche aumentare, acquistare. Questo nessun canone gli proibisce, fuorchè quella sciocca, e barbara legge, che Voi in un continuo aberramento di mente faceste. Ma avanti del vostro firmano la proprietà ecclesiastica, il Sacerdote, la Chiesa erano anzi colla inabilità all'alienamento garantite meglio che le proprietà secolari, che le tante volte sfumano, nè hanno legge alcuna che provveda a tale e tanto, e totale loro deperimento.

Ed erroneamente vi incapponiste a credere, che per la ragione, che al Sacerdote non è lecito il vendere, l'alienare, che dunque il sovrano, la Nazione sieno i Proprietari dei fondi ecclesiastici.

Dovevate su questo madornale vostro errore riflettere 1. che il Sacerdote forma non ignobile parte della Nazione, e però può validamente entrare a parte de' suoi diritti, delle sue proprietà. E ciò tanto è, e sempre fu vero che in qualunque angolo del mondo cattolico nessun Padre, meno che non concorressero circostanze particolari, diseredò il figlio, che entrava nel Santuario: e quindi fu che il Sacerdote più volte, o di onesta, o di ricca famiglia avendo come gli altri suoi fratelli la sua legittima tangente, di questa potè disporre o a vantaggio della sua Chiesa, o se si sentiva emulare carismi migliori, a vantaggio di qualche Regolare Istituto

presso cui entrava a vivere. E mai fu chi sognasse che le famiglie facendo questo assegno, che il Sacerdote facendo del suo questa destinazione, ingiuriasse i diritti del Sovrano, o della Nazione. Anzi questa reputavasi avvantaggiata, ben intendendo, che rinunziando il Sacerdote ai diritti, e doveri della paternità, i Poveri venivano sussidiati, gli artisti, le arti, le scienze. Era a Voi riservata l'infamia d'inventare, ed eseguire questo goffo pretesto per ispogliare il tempio, il Clero.

2. Sono tanti fondi, anche in un regno costituzionale, che stando alla legge (se pure per Voi, per i Vostri una legge essere vi può) nè il re, nè la Nazione ponno appropriarsi. Per esempio, tanti capitalisti d'uno Stato fanno le loro investite presso qualche banco di commercio di altra Monarchia. Per ischiarirvi più in particolare, si dice che Cavour, che Ricasoli, Farini, Cialdini, Pinelli, Minghetti e tanti altri sfegatati rigeneratori della Patria, quanto per amor di essa vanno con tanto zelo rastrellando per le provincie, per le case, nelle borse di tutti, e perfino nelle guardarobbe, nelle caneve, nei canevini p. e. del Duca di Modena, e con più attenzione ancora nelle Sagristie, nelle Chiese, nei Conventi, nei Monasteri, mentre questi Rigeneratori dell' Italia all' Inghilterra, altrove chiedono sussidii, e prestiti, mandano poi il sangue italiano fuori d'Italia, si dice che fanno i loro depositi all'estero, a Londra ed altrove. Dimando se il Gabinetto di Palmerston, o lo sgoverno Torinese potrà impossessarsi dei medesimi? Voi dite di no. Non potrà impossessarsi il Gabinetto di Londra perchè non sono fondi del suo Stato: non il Ministero, il Re, la Nazione di Torino, perchè per quanto abbiano la griffa lunga ed adunca, non è tanto però che arriva fino su quei banchi. Ma questo cosa vuol dire? Significa appunto che sono de' fondi, sui quali nè il Re, nè la Nazione, *se anche fosse sovrana*, hanno diritto alcuno.

3. Se il Sovrano, la Nazione fossero i proprietarii dei fondi ecclesiastici, quando i Sacerdoti li ricevettero o da uno o dall'altro o da ambidue o da qualche altro Individuo, o li ricevettero legalmente e validamente, o no? Nel primo caso cioè se li ricevettero legalmente e validamente, potranno anche giuridicamemte, lecitamente conservarli; e ciò tanto più che dopo tanti lustri, e secoli la Nazione, il Re, l'Individuo hanno a carico proprio la prescrizione, ed il Sacer-

dote, la Chiesa hanno il vantaggio dell' usucapione. Così la cosa è finita, la questione è decisa. Se voi, signor Conte, volete il secondo caso, che cioè il sacerdote, la chiesa non abbiano ricevuta nè giustamente, nè legalmente, ditemi, perchè non fu mai data ad essi l'accusa di averli rubati: che i Donatori, il re, l'individuo, la Nazione non poterono dare, donare, chè il sacerdote non poteva ricevere, non poteva conservare? E quindi perchè colle norme di legge, per questo verso non furono convinti, come ingiusti detentori a restituire? Perchè non dimostrare in faccia al mondo tutto, che le donazioni, le dotazioni, i voti dei fedeli, e tanti loro atti di giustizia e di religione tutti furono illusori, illegali, invalidi? Perchè non persuadere, che i testatori non ponno testare in favor del culto, che i proprietarj non sono liberi, e Padroni da donar a Dio, alle sue chiese, ai suoi Ministri? Anzichè con un firmano da ladro, a tempo debito, e nelle vie legali questo, così dovevate fare, e se fatto non l'avete, restano in piedi tutte le leggi antecedenti, tutti gli atti dalle medesime sanciti a favore della Chiesa, e del Clero. Voi foste un ladro; ma siete morto, e restituire non potete: alla restituzione del tutto, ed al compenso de'danni è tenuto quel Ministero, e quel re, che in allora soltanto incomincierà ad essere galantuomo, quando tutto rigurgita alla Chiesa, al Clero, ai Duchi, al Re di Napoli, al Papa il mal tolto, e va con loro a trattative per i danni da compensare.

Nè qui voglio obbliare il grave errore di quelli, che morti i Testatori ad *causas pias*, dicono, che il Sovrano abbia diritto di mettersi in possesso del fondo stesso.

Questo è assolutamemte falso. Quando un testamento è fatto con tutte le forme di legge (lo stesso dicasi della donazione), cioè 1. che non vi sia alcun obice dalla parte del Testatore, il quale deve essere libero padrone, amministratore, e despota della cosa che vuol testare: 2. che sia fatto a vantaggio di chi, che quando venne istituito erede poteva liberamente ricevere eredità, ed il dominio in Lui trasmesso dal testatore: 3. che il testamento abbia quel numero di testimonj che dalla legge sono voluti: e tutte le altre legalità; 4. che nessun vizio legale sia da parte della cosa testata, o donata; sia di altro; quando il testamento è tale, esso è legale, ed anche valido. E quando una donazione, o un testamento fu valido, e legale al tempo che fu eretto, e che per tale fu conosciuto, dopo anni, lustri, e secoli, del solo

poter laicale stando alla coscienza, alla giustizia non può esser annullato. In quelle donazioni, in que' testamenti oltre delle leggi civili che determinarono il modo onde fossero legali, e validi, vi entrò anche l'autorità Ecclesiastica, la quale colle sue discipline, coi concordati, a toglimento di discordie, di liti, d' incertezze stabili principii giusti, certi, e ben fondati, in modo tale che sulla proprietà, sul dominio non vi era alcuna confusione. Di più le leggi Civili, ed Ecclesiastiche avevano anche regolata l' amministrazione. Sicchè ammesso la donazione, o il testamento per valido, e legale dalle leggi contemporanee alla loro erezione; ammesso, che nè per parte del testatore, nè dell'erede, nè della sostanza donata, o testata, nè da parte delle formalità legali vi fosse alcun vizio; ammesso il decreto di ammortizzazione, ammessa la sanzione dell'autorità ecclesiastica; ammesso che questi fondi ebbero in seguito all'atto di riconoscimento una propria amministrazione; ed ammesso per inconcusso quel sacro principio, che *la legge non ha forza retroattiva*; è da conchiudersi, che morto il testatore, ne' suoi diritti legalmente, e validamante subentra l'erede, che i diritti di questi sono que' medesimi, ed egualmente (se non più) sacri, che nella mano del suo testatore; ed il dire che morto il testatore possa il sovrano, la nazione mettersi in possesso delle cose testate, è un sovvertire dal fondamento ogni buon principio di buon governo, di equità, di giustizia, del re fare un Despota, del governo fare una società di Monopolio, dei ministri tanti Fiscali tenaci del proprio, avidi dell' altrui, che senza alcuna norma di giustizia, di umanità, a loro capriccio fanno, e distruggono leggi, e statuti.

31

CONFERMASI LO STESSO ARGOMENTO.

S. Paolo insegna (ed ognuno lo sa, meno chi vuole maliziosamente ignorarlo) che il testamento fatto regolarmente, in punto di morte riceve tutta la sua forza, e conferma. In allora effettivamente l'erede diviene padrone della sostanza testata. Che se a questo atto si aggiugne anche la sanzione della duplice autorità che lo riconoscono, e lo confermano legalmente; trattandosi di testamenti *ad causas pias*, in allora il fondo della sfera dei profani viene trasferito all' altra degli ecclesiastici. Fatte tutte queste pratiche a tempo, ed a luogo, il volere contrastare la loro validità, la

giustizia, il diritto del possesso, è lo stesso che screditare le leggi, scemarle di quella forza, e riverenza, che devono avere; è un innondare lo stato di confusione, di ingiustizie, uno sconvolgere l'ordine privato, e pubblico: cose tutte, che giustificare altrimenti non si ponno, che colla ragione del forte, del prepotente, che odiando Gesù Cristo, la sua Chiesa, perseguita i suoi santi, i suoi sacerdoti.

Conchiudiamo adunque questo argomento. Se l'autorità Civile non può impossessarsi dei fondi ecclesiastici, perchè approvati una volta non può, non deve andare in contraddizione con se stessa, colle sue leggi; se non può in base della legge naturale, che esige, e vuole sieno conservati i patti, e che a nessuno si faccia ingiuria o reale, o personale; se la legge civile non può avvocare i fondi ecclesiastici, perchè i Donatori, i Testatori non intesero lasciare nè poco nè molto al regio fisco, alla nazione, al re, ma si bene per le sue giuste ragioni alla chiesa, al culto, esclusivamente; se non può la civile autorità mettere mano sui fondi stessi, perchè ponno essere, e pel fatto molti sono onerati dal dovere di giustizia, ed appoggiati a quel principio *do ut des: do ut facias: facio ut des: facio ut facias*: giustizia che da alcuna autorità del mondo non si può atterrare: e però il Papa stesso in tali casi ripete quell'eterno *non possumus*; se non si può per legge ecclesiastica, la quale esige in base alla santità del giuramento, e per altri giustissimi motivi la conservazione, e la difesa dei fondi medesimi; se le stesse leggi civili hanno approvato i legati, le donazioni, i testamenti in favore del Clero, e della Chiesa, perchè nessuna viziatura legale era nè da parte del testatore ragionevole, libero, e padrone della cosa testata, nè da parte del Legatario, dell'erede ragionevole, libero, e capace di acquisire proprietà, e diritti, nè da parte della sostanza testata, che era in commercio, nè da parte delle legalità civili, ed ecclesiastiche, che tutte furono scrupolosamente praticate; se tutto questo a suo tempo, e luogo ebbe effetto, ditemi con qual veste, o per dir meglio con qual diritto, con quale giustizia Voi, Signor Ministro profano, e mal istruito, poneste la mano sui candelabri delle Chiese e spogliaste i sacerdoti? Mi risponderete che la diversità de' tempi porta diversità di bisogni. Sia, non importa, se la diversità de' tempi porta diversità di bisogni; non per questo i tempi, i bisogni mutano i principii della giustizia, cambiano la legge di Dio o

naturale, o scritta. La legge di Dio è immutabile, e quindi con que'principj stessi, che si reggeva il mondo secoli addietro, ove entra la giustizia, la legge di Dio, reggere si deve anche ora presente. Quindi anche ora presente si deve a Dio quello che è di Dio, alla Chiesa il suo, il suo ad ognuno. Venite fuori colla ragione dei tempi: ma io con questa ragione stessa vi provo che Voi faceste una legge empia ed ingiusta, che non potè riportare l'approvazione se non dai Politici volterriani. Se aveste pensato, e ponderato sulle promesse da Gesù Cristo fatte alla sua Chiesa, che essa durerà fino alla consumazione dei secoli, che dovrà lottare, ma che le porte dell'inferno (nemmen quelle che ha spalancato il re, ed il ministero di Torino) non prevaleranno contro di essa; se foste, diceva, stato persuaso della perpetuità della Chiesa *usque ad consummationem sæculorum*, avreste altresì conosciuto la *perpetuità* dell'ecclesiastico ministero; e quindi dovevate restare persuaso della *perpetuità* dei fondi necessari al sostentamento *perpetuo* di un *perpetuo* culto. Le Nazioni che in realtà non pensano come asserite Voi, i Legislatori, che ebbero, ed hanno migliore criterio legale di Voi, furono, e sono persuasi che per sostenere un culto, che non avrà fine, per soddisfare ad un dovere di giustizia, di religione che non cesserà, se non quando la Chiesa militante tutta si unirà alla trionfante, conobbero il bisogno, ed il dovere di praticare con essa, e coi suoi ministri tale provvidenza, che li ponga fuori di pericolo che loro manchi il necessario mezzo di mantenersi. E quindi dopo la loro vita, entrando nell'impiego, nel travaglio, nel medesimo benefizio altro soggetto, vollero, e stabilirono, che per serie, per quanto in loro stette e sta, interrotta abbiano i medesimi provvedimenti. E vi pare, signor Ministro, che in questa disposizione i Popoli, i Principi non la pensassero rettamente? Sentite. Se Voi, quando eravate ministro, foste stato assicurato, che dopo di Voi i Vostri Discendenti avessero sempre ed in perpetuo occupata la vostra scranna ministeriale, che sempre, ed in perpetuo avrebbero a ivi sedere ad emanare leggi, a fiscare Chiese, a spogliare sacerdoti, a chiudere conventi, a frangere chiostri, a spezzare pastorali; sempre ed in perpetuo un di essi sarebbe sieduto a calunniare, a malignare il Pontefice; e se in questo caso vi foste adoperato per Voi, per i vostri successori, e discendenti, per avere un perpetuo assegno, come perpetuo sarebbe l'onorevole, e di Voi degna occupazione;

chi in Piemonte vi avrebbe negata la perpetuità della mercede? Ma se Voi non sareste risparmiato conseguire il compenso per Voi, per i vostri successori di un'opera empia; ditemi una sola ragione, ma che sia giusta, e vera che vieti alla Chiesa, ai suoi Ministri un provvedimento perpetuo a mercede del *perpetuo* loro travaglio, del *perpetuo* culto.

32.

INGANNO DEL RE E MINISTERO SE CREDONO COI FONDI ECCLESIASTICI PROVVEDERE AI BISOGNI DELLO STATO.

Ma i bisogni dello Stato sono molti, loro si deve provvedere.

Rispondo. Se i bisogni dello Stato sono molti, sono moltissimi perchè Voi, i vostri successori li avete fatti; pessimamente pensaste loro provvedere coll'addentare i fondi ecclesiastici. Sembra che questi vi portino la maledizione, e che Voi, i vostri complici, se non materialmente ciechi come Eliodoro, ben però non meno di Lui nell'intelletto, nella coscienza non vedete la voragine profonda, in cui avete gettato, precipitato il Santuario non solo, ma lo Stato vostro, e tutte le provincie derubate. Sentite un confronto. Da Gaza partendo per la Siria il Viaggiatore non vede più che un immenso deserto di sabbia ardente, che una desolatrice nudità, nè altro sente che un vento infiammato sotto un cielo di bronzo. Sitibondo, ansante giunto ad un punto vede da lungi un grande lago chiaro, ed azzurro, che lo conforta, e lo eccita sollecitare i passi de' suoi Dromedari colla speranza, ed estremo bisogno di refrigerare le inaridite fauci. Ma inganno! Come se un demone trasportasse il lago alla distanza di qualche lega, ivi giunto il viandante, deluso non trova, che sabbia infuocata, che raddoppia i suoi affanni, ed intanto la palma, lo stagno a maggior distanza dischiudesi agl'irrequieti, ed avidi suoi sguardi. È questo un fenomeno dai Viaggiatori riconosciuto sotto il nome di miraggio o di *fata morgana*.

Tali furono le vostre, tali sono le illusioni di tutti Coloro, che credono sanare le piaghe dello Stato colle rapine al Santuario. Non sarà il Demonio, ma sarà bensì Iddio, che il sognato farmaco convertirà in mezzo di maledizione, di dissipazione, in modo tale che come dicono i Napolitani: *pietra sacra in casa vostra porterà il fuoco* che tutto vi arderà, vi consumerà. Vi avvisava il Profeta Zaccaria: V. *Maledi-*

ctio, dicit Dominus veniet ad domum furis et ad domum jurantis in nomine meo mendaciter, et commorabitur in medio ejus, et consumet eam, et ligna ejus, et lapides. Che è quanto dire, la farina del Diavolo va tutta in crusca. La moglie del ladro non ride ogni giorno: sia pure moglie di sua Eccellenza, sia anche di sua Maestà. Per convincervi andiamo a conti seguendo il processo dell'incamerazione. Quando un Governo vuole indemaniare o indemoniare i fondi ecclesiastici, censi, legati, decime, quartesi, esso prima di tutto deve stabilire una Commissione, e ben bene salariarla. Questa, per quanto finora si è osservato, non è composta che di persone di larga coscienza, di borsa rotta: e se tali non sono di borsa, ben sarà vero, che sono disposti con qualunque mezzo a trasricchire. Questi incaricati fanno i loro calcoli, i loro progetti: da ogni lato osservano il loro tornaconto. Già sono in un campo dove non si vuole tanta delicatezza. I Rappresentanti delle Chiese, i Preti che sono sotto il torchio, pel loro meglio hanno un bel tacere. Come l'erario ruba alle Chiese: come Cesare ruba a Dio: così Coloro che fanno pell'erario, per Cesare, all'erario, a Cesare rubano. *Regis ab exemplo totus componitur orbis.* Questa è la coscienza, la disposizione; l'occasione favorisce. Così fatto il piano, diviso il campo, e le mansioni, prendono quanti proseliti, e tirapiè che calcolano voluti per l'adempimento del disegno: e questi pure sono gente di piazza, di taverna, giumenti da soma affamati, avidi di novità, ingordi, impazienti di pescare, di sfamarsi nel torbido, e come un'orda di corvi, di avvoltoi volano all'odore e si gettano sopra del cadavere, eccoli tutti sui fondi ecclesiastici. Chi nel prospetto presenta ciò che non può ommettere chi dietro le raccomandazioni, l'amicizia, i regali, le promesse di qualche Cancerbero, classifica, ed apprezza all'intimo valore, chi ruba da una parte, chi fa svanire dall'altra: e perchè tutti hanno una giornata fissa, coll'operazione vanno per le calende greche: l'erario o col suo, o col rubato pagherà. L'inventario è fatto. Ora questi fondi o anderanno sotto amministrazione, o saranno venduti: ma in questo caso si deve aprire un'asta, si verrà ad una delibera. E qui nuove spese, qui i monopolii di tanti aspiranti; qui quei tali che più agognano i fondi, e però depositano in mano confidenziale un premio, affinchè o altro aspirante si ritiri, affinchè altri stieno bassi nelle offerte, non passino quella cifra. Sig. Ministro *posuisti tenebras, et facta*

est nox. Catuli leonum rugientes ut rapiant, et quærant a Deo (ab Ecclesia, a Clero) escam sibi. Che dica il vero, lo sa Farini, e con lui tutti gli Avvoltoj del Piemonte, dello Stato Pontificio, del Napolitano, dei Ducati.

Col solo passaggio del fondo dalla sfera ecclesiastica alla profana esso è quasi svanito. Quando era in man del Regolare, del Sacerdote, quel fondo aveva un prezzo incalcolabile: ora a forza di sottrazioni, di stime, d'intrighi è quasi ridotto allo zero. Quindi pagate tutte le spese d'incamerazione, calcolati i furti, i contrabbandi, che in momento di confusione non si ha adito e non è prudenza rimarcare, e punire, cosa resta delle sognate immense ricchezze del Santuario? *La fata morgana* del deserto della Siria: un osso spolpato e duro, la memoria del furto, l'infamia, il carico di nuovi Impiegati, il peso di nuovi poveri, la desolazione de' primi, che più alle porte dei chiostri, delle canoniche non trovano conforto e provvidenza. Tanto è vero che *omnis violenta præfatio cum tumultu, et vestimentum mixtum sanguine erit in combustione et cibus ignis.* (Is. 9.)

E così il re, la popolazione cosa guadagna? Finchè quei fondi erano dei Preti, dei Frati, i poveri, gl'infermi, i vecchj, i forastieri, le fanciulle nubili, e povere, le pericolanti, e pericolate, l'artista trovavano assistenza, conforto, provvedimento. Ora vadano le figlie, il vecchio cadente, l'inabile alla fatica, vada il giovine, che avrebbe genio e capacità d'essere istruito in qualche arte, in qualche scienza: vadano, vi diceva, a battere alla porta di quel tanghero, che lucrò i fondi ecclesiastici, vada da chi, che coll'impoverimento dei Sacerdoti si arricchì, vada dalla popolazione, dai ministri del re, dallo stesso re; vedranno tutti quali soccorsi riceveranno; vedranno che esecutato il Santuario i suoi fondi *tradentur in manus gladii, partes vulpium erunt.* Non è questa una mia esagerazione. La storia ci fa vedere che spogliando il Santuario col pretesto di rimarginare le piaghe dello Stato, lo Stato peggiorò nelle sue finanze, nel suo destino: ed invece s'impinguò qualche scaltro speculatore. Così nella Prussia colle proprietà dell'ordine teutonico s'arricchì Alberto di Brandeburgo, nella Curlandia Gottardo Kettero, che le commende regolari convertirono in un ducato secolare: così fu in Germania, nell'Inghilterra, nella Polonia nel secolo XVI: così fu in Francia sotto la repubblica, sotto il Direttorio: così ora sotto il re esecrabilmente galantuomo: *congregatio*

taurorum in vaccis populorum, ut excludant eos qui probati sunt: argenti residuum bruci comedit ærugo. Ed il povero? e la Nazione? e l'erario? eh!!! non lo potete negare. Dopo esausti i fondi provenienti dalle tante alienazioni dei beni demaniali ecclesiastici, dei canali, strade ferrate etc. il vostro erario è in un deficit di 750 milioni di franchi.

Oh quanto male, e peggio viene raggirata la Nazione Italiana! Scaltri politici, facinorosi economici, freddi egoisti invece di farla da aggressori, da montenegrini, con teoremi di libertà, di unità, di felicità, di fratellanza, di sovranità popolare, di comunismo quanto bene sanno organizzare il loro assassinio, ed a mansalva commettere i loro usurpi chiamando la nazione che tradiscono a cooperare alle loro carneficine? Se un povero ridotto alla disperazione dalla durezza del ricco che lo respinge inconsolato stende la mano a quanto a Lui, alla desolata famiglia gli si rende assolutamente necessario, benchè il danno sia di lieve entità, viene condannato. E voi, Sig. Ministro, che progettaste organizzaste, decretaste, pubblicaste l'empio Statuto, che foste la causa, per cui andarono raminghi tanti individui utili alla società, alla Chiesa a tutte le classi della Nazione perchè non foste dannato al palco, all'estremo..? Ed il re, anzichè il cordino, vi mandò condecorazioni? Ed ora che giù siete disceso in luogo, ove non v'è speranza di redenzione, vi si decretò un monumento? Ed annue feste dal Clero assassinato si pretende in vostro onore per fare l'apoteosi alla legge del furto, e del sacrilegio?

33

LA PENSIONE AL CLERO.

Ma quello spetro, che vi sta in quella bolgia accanto, mi fa cenno delle pensioni assegnate, o da assegnarsi al Clero, pel culto. Ed io a Voi, a Lui domando e perchè la pensione? Mi rispondete per compensarlo, ed onde abbia di che vivere. Ma io vi soggiungo, che se al Clero fu assegnata la pensione per titolo di compenso, da questo si deve intendere si deve supporre il titolo di giustizia. Ed in questo caso, questo dovere stesso, questo titolo fanno credere, che dunque l'erario spogliando il Clero, l'abbia fatta da usurpatore, e che salvando l'ente usurpato, egli stesso si qualifica per ingiusto detentore: che è quanto dire, compensa perchè ha rubato:

se rubato non avesse non sarebbe obbligato a compensare. Oh bene! finalmente andiamo ad accordo: si siamo intesi. Dunque rubaste: lo confessate Voi.

Vengo al secondo motivo, per cui assegnate la pensione che è, onde il Clero danneggiato possa vivere. Se per questo motivo, dunque si deve supporre, e ritenere, che il Clero sia stato spogliato di ciò, che gli era necessario per vivere. Ma e non sapete, signori Giuristi, grandi Dottori, ottimi Ministri, che rubare al povero è circostanza aggravante; e che impoverire chiunque de'mezzi necessari alla vita è un furto in genere, in numero, in caso, e tale che veste anche il carattere dell'inumanità e di altri delitti? Avete Voi mai ponderata la parabola di Natano a Davide, e l'altra di quella Donna evangelica, che grama si protestava, perchè aveva perduto quel dramma, sul quale poteva far calcolo di unico mezzo per vivere? sarebbero d'applicare tra l'erario, e la Chiesa, tra il Re, ed i sacerdoti. Ma saldi al principio. La pensione a dir vostro si dà per compenso, si dà qual mezzo onde il sacerdote pensionato viva. E non vedete, che ambidue questi principj sono una confessione d'un vostro dovere, d'un vostro debito proveniente da lesa giustizia, che è quanto dire dal furto? Ora vi dimando: avvertiste Voi mai, che pel furto obbligato siete non ad una magra pensione, ma alla restituzione intiera? È bensì vero, che agli Impiegati dello Stato dopo tanti anni di servizio si accorda la pensione per intiero, per metà, per terzi etc.; ma questa pensione parte da altro principio. Viene essa assegnata pel servizio allo Stato, ed a carico dello Stato a quelli che per l'età loro più non ponno, o non vogliono servire, ma che le leggi dello Stato accordano loro quel compenso proporzionato al tempo, ed alla qualità del servizio prestato. Ma questo non è il caso del Clero, della pensione che a Lui si accorda. Questa pensione a Lui non si accorda pel servizio da Lui prestato, o da prestarsi. Per questo titolo: Voi, ed il ministero Torinese tutto altro, che prestar soccorso ai sacerdoti, coll'erario regio, fareste invece la festa che fece Doeg ai sacerdoti, come dal cap. 22. 18. Reg.; nè perchè alla fatica resi inabili, che tutti, o la maggior parte non sono tali; nè la assegnaste proporzionata ai loro meriti, ai loro titoli, ai loro bisogni, al loro grado; ma unicamente perchè avete un debito derivante dall'usurpo fatto a Persone, ad una classe d'Individui da Voi spogliati del necessario alla vita.

Ma Voi con questa pensione malamente compensate la parte lesa, perchè mentre dovreste fare la restituzione per intiero, colla pensione, del suo date al Clero la minima frazione di ciò che è avanzato ai vostri sgherri, al sarcofago erariale.

Da questo, e da altro il ministero Torinese dovrebbe conoscere, che questa pensione è un assegno insufficiente ai diritti ed ai bisogni del Clero. Fu detto, che il servizio del Clero, i bisogni della Chiesa, il culto sono perpetui *usque ad consummationem saeculorum;* quindi perpetuo deve essere anche il loro provvedimento. Le pensioni malamente provvedono per le seguenti ragioni. 1. Perchè fatto un passo, quello cioè di avvocare i fondi ecclesiastici, al governo è meno difficile, meno dispendioso fare il secondo; quello di sospendere le pensioni, di diminuirle, di negarle per intiero. Quando ciò si volesse, ed il volerlo è tanto facile, e massimamente ad un ministero qual è il vostro, motivi di Stato non mancano mai: nell'aprire. o chiudere la regia cassa *stat pro ratione voluntas.* 2. Un Governo qualunque sia non può sapere il futuro suo destino, non può conoscere il tempo della sua durata, della sua caduta; e forse, quando il Principe, il suo Ministero più sogna elevarsi, dilatarsi, ingrandirsi in territorio, in politica, in forza, e delirante Statuti forma d'iniquità, ed irruzioni protegge. e va superbo per essere dalle Potenze riconosciuto per quello che realmente non è, nè sarà, nè sarà (ve lo dissi la seconda volta, affinchè l'intendiate); forse sopra di Lui sta, pesa, piomba la sentenza di Baldassare, e quella di Iram Re di Tiro: *eo quod elatus es in corde tuo. - Morte incircumcisionum morieris.* Un altro Governo, un altro Rè, che non volesse essere di minor merito nell'attual progresso dell'epicureismo, del vandalismo vostro, potrebbe benissimo negare le pensioni al Clero, ed assegnarle invece ai soldati, o a quelli, che formarono, fomentarono, sostennero una rivoluzione, e fare come usò Chilperico, e Carlo Martello. Potranno essi anche giustificarsi che il debito delle pensioni non fu fatto da essi, che l'erario per le sostenute vicende è esausto, che i fondi ecclesiastici sono sfumati. Queste metamorfosi, e tragedie la Chiesa ha esperimentate altre volte; e però conoscendo che le pensioni andavano soggette a tanti inconvenienti, e pericoli, i Privati, i Popoli, i Sovrani determinarono assegnare ai sacerdoti, alle Chiese fondi proprj, riservandosi a sussidiarli nel caso di bisogno dietro la pratica delle regole disciplinari, e

di concerto coll'autorità ecclesiastica. 3. I Popoli vogliono che i sacerdoti sieno liberi nell'esercizio del loro ministero, dei loro doveri. I Popoli più volte, e tante volte han bisogno che il Clero li difenda dalla prepotenza del grande, che li sostenga anche in confronto all'autorità Civile, amministrativa, criminale, e che lo diriga in tante vertenze cogli Uffizj Consorziali, Esattoriali, Comunali etc.; ha bisogno, e vuole che lo sostenga nella causa dell'umanità, della giustizia contro dell'oppressione, che anche nei ben sistemati governi ha luogo per l'ingordigia, per l'infedeltà alle leggi nei bassi Dicasterj. Tutto all'opposto: il sacerdote pensionato è come il pesce preso all'amo: Se il cuor gli bastasse ad usare franchezza, corre certo pericolo di restar vittima d'una secreta vendetta manovrata tra Impiegati, che tengono la polizia, la finanza, che di religione non sanno, nè di giustizia, che il sacerdote odiano per principio, ed il franco vogliono rovesciare, perchè inceppa i loro passi, smaschera le loro furfanterie. Dunque anche per questo motivo le pensioni non quadrano. 4. È poi un inconveniente, è una sconcordanza in genere, in numero e caso che il sacerdote abbia a presentarsi al medesimo banco col portinajo, col birro, col poliziotto, e fors'anche colla spia etc., che mentre questi ricevono l'assegno per bassi, ed inonorati motivi, il Sacerdote stesso da quel fondo, da quella mano stessa abbia a ricevere la sua pensione. E tanto più è inconveniente, perchè non sarà difficile il caso che que' galantuomini vengano subito pagati, il Prete, solo perchè è Prete dovrà dimandare, ritornare, aspettare, ed esinanirsi dinanzi ad un Protestante, dinanzi ad un Valdese ad un Cassiere di nessuna religione che di quella dell'argento, ed oro; il quale finalmente per non essere più importunato, attortigliandosi i lunghi mostacchi, allungando, arruffando l'irsuta barba coll'occhio truce più che non di truce moscardo lo guata a mezza vita, e bestemmiando brontolando come il mal tempo pare che del suo proprio faccia la carità al Diavolo. È bensì vero che noi sacerdoti sull'esempio di Gesù Cristo che *coram tondente obmutuit, et non aperuit os suum* dobbiamo essere miti, ed umili di cuore; ma dall'altra parte non è ragionevole esporre la santità del nostro carattere al ludibrio, alle contumelie di certi insetti vili, e perniciosi: è vero che Gesù Cristo al governo spirituale degli uomini non ha destinato gli Angeli; ma è vero altresì che

diverse sono le persone di Chiesa da quelle di finanza: diversa l'educazione, il carattere, la mansione: *non omnis caro, eadem caro* diceva l'Apostolo ai Cor. 15. v. 39. 40. 41. *Sed alia quidem hominum, alia vero pecorum, alia volucrum, alia autem piscium. Et corpora cœlestia, et corpora terrestria: Sed alia quidem cœlestium gloria, alia autem terrestrium: alia claritas solis, alia claritas lunæ, alia claritas stellarum.* Anzi notate *stella a stella difert in claritate.* Se anche troppo tardi, pur intendete, signor Ministro, cosa vi voglio dire.

Vorrei anche che con questo mio argomento vi capacitaste ad intendere che e la sua pensione al Clero data in quel modo, e per que' motivi che ora usa il Piemonte è improvvida, ingiusta, e scarsa, quindi non ammissibile finchè sussiste l'obbligo della restituzione; quanto meno sarà ammissibile il progetto d'un sussidio, d'un assegno, d'una pensione al Papa a carico delle Potenze, o Nazioni Cattoliche, come proponeva quel miserabile libercolo *il Papa ed il Congresso* da me confutato nel 1860. Il Papa riceverà l'obolo che in attestato di suo affetto gl'invierà l'ultimo, il più miserabile de' suoi figli: Cristo che provvede ai volatili dell'aria, e che i gigli veste di bellezza, a Lui non mancherà. Ma il Papa non si venderà mai, non si comprerà mai nè con pensioni nè con altro dai Gabinetti. Empio è il progetto di spogliarlo di quanto è per tanti diritti legalmente, validamente suo, colla promessa d'un assegno, d'una pensione che va a tanti inconvenienti soggetta.

34.

DEL VANTAGGIO CIVILE CHE DALLE CONTRIBUZIONI AL CLERO DERIVA AI POPOLI.

Mentre le pensioni avviliscono il sacerdote, il di Lui carattere dinanzi alla Finanza, al Demanio, le decime, i quartesi, le offerte spontanee, o di consuetudine portano invece una relazione, un maggior legame tra sacerdote, e popolo. I fondi ecclesiastici non sono una partita di solo interesse, ma secondo i disegni della Chiesa, secondo i disegni di Cristo Signore che ordinò vivere dall'altare Quegli che all'altare serve, e che vuole *ut omnia in charitate fiant*, attingono maggiori vantaggi, maggiori proporzioni, carismi più estesi. Le Popolazioni, o dirò meglio, l'individuo, che si porta alla casa

del suo Pastore col tributo di dovere, di consuetudine, sa che questa contribuzione è dovuta al Medesimo per la spirituale assistenza dal sacerdote continuamente prestata: sa che, se Egli al suo pastore porta porzione dei prodotti delle sue campagne, o altra cosa materiale, il Pastore coi morali, e spirituali vantaggi porta il peso del giorno, e della notte, ed agonizza come Quegli che a Dio deve rendere conto delle anime alla sua cura affidate. Così quest'individuo nel tempo che soddisfa ad una sua obbligazione, nel cuore nutre due affetti: di gratitudine verso il proprio Pastore: di pietà verso Dio Dator d'ogni bene, di cui intende rispettare la provvidenza ed il dominio sopra tutte le cose, dando al suo ministro, che sostiene il di Lui culto, quanto sta in proporzione del raccolto. È questo lo scopo contemplato da Dio medesimo allorquando Lev. 23. ordinava le primizie da darsi di tutte le cose fino alla più tarda posterità. Nè diversi sentimenti ponno svilupparsi nel cuore nella mente del sacerdote stesso. Deve riconoscere la provvidenza di Dio, che tutto soavemente dispone, che mentre lo vuole continuamente consecrato al suo servizio, e quindi sciolto delle brighe secolari, lo provvede a mezzo di que' medesimi che da Lui sono assistiti, e governati. Anche in questo incontro tra il sacerdote, ed il suo popolano deve incrementarsi la benevolenza, la gratitudine; affetto che naturalmente si sviluppa nell'incontro che si riceve un atto di giustizia, di cordialità, di religione: sentimenti che non sì facilmente può sentire verso il finanziere, se mai sapesse, che quella sua casta ha ingojato il suo patrimonio. In questo incontro il Sacerdote coglie il destro di amorevolmente parlare anche forse col più ritroso *de æquitate, de justitia, de judicio*, su qualunque bisogno o mancanza che il suo Parrocchiano avesse tanto rapporto all'interno della sua famiglia, che fuori, che col possidente, in argomento morale, civile, etc. La percezione dei frutti competenti il sacerdote non la fa con quel metodo con quello spirito, che l'esattore, il fiscale usa nelle sue esazioni. Nello spirito delle discipline ecclesiastiche tutto si deve fare con ordine, tranquillità, carità, e quindi meno il caso che si abbia da ricevere questi proventi ecclesiastici da qualche Progressista, da qualche economista o simili, in queste contribuzioni si vede l'ilarità del volto, l'espansione del cuore, il vincolo di benevolenza tra il Dante, ed il Percipiente, che in questi incontri non si lascia sfuggire il momento di

impedire il delitto, di rimediare il disordine, di sistemare le famiglie. E quando la Chiesa, il Clero è in buona relazione col Popolo, questo è un grande segno dell'ordine, e del buon governo, e della moralità del Popolo stesso, e del vantaggio che il sacerdozio apporta colla sua influenza, e missione anche nell'ordine civile dello Stato.

35.

VANTAGGI AGRICOLI.

Ma questi non sono i soli vantaggi che apportano i fondi ecclesiastici: i sacerdoti che possedono qualche fondo ponno tornare, e ritornano di utilità, all'agricoltura. Un sacerdote che possiede beni stabili di ragione del beneficio, nelle ore libere dal dovere del suo ministero, non potrà sempre e poi sempre svolgere con diurna e notturna mano la Bibbia, il Vangelo, i Padri, etc. Anche per Lui la corda sempre, e troppo tesa si rompe. Però una qualche distrazione, e che non sia contraria alla santità del suo carattere anche a Lui si conviene. E quale più convenevole, ed utile, che l'agricoltura madre di tutte scienze, ed arti, sorella della semplicità patriarcale, che allontana da quelle mondane distrazioni, e divertimenti, che col loro fascino pervertitore la mente, il cuore empiono di affetti, e di fantasmi nemici dell'innocenza, e della negazione di se stessi? Esercitando Egli l'agricoltura potrà coll'esempio suo eccitare ne' suoi villici la stima e l'amore verso questa nobilissima arte fatalmente ora negletta da molti possidenti: il Sacerdote, che fra i figli del suo Popolo si suppone sia il più illuminato potrà a preferenza degli altri conoscere l'indole dei terreni, il miglior modo di coltivarli, a quali prodotti sieno più suscettibili, introdurre piantagioni dal rozzo villico, e dall'ignaro gastaldo sconosciute: in una parola dar lezioni, e l'esempio per ispingere ne' diversi suoi rami l'agricoltura, e così avvantaggiare il destino del colono e del possidente, nonchè dello Stato.

È vero, che alle volte si vedono le tenute ecclesiastiche in mano di chi non ha genio, nè capacità, nè tempo di attendervi al loro miglioramento; ma questi inconvenienti sono in tutte le classi di tutte le professioni, di tutti gl'Impiegati del mondo. Nemmeno quelli, che sono alla polizia, al ministero, alle finanze, alla milizia, alla diplomazia tutte le

volte sono i più addattati all'impiego, mentre al medesimo si sono portati, e conservano tutte le negative per disimpegnare le relative attribuzioni come dovrebbero. I Sacerdoti dall'altra parte appunto perchè Sacerdoti devono attendere al loro ministero, che è la principale loro occupazione; e quindi per essi l'agricoltura diviene un'occupazione secondaria, che tiene luogo di utile distrazione dalle loro fatiche nel santuario, nella vigna di Cristo. Che se questi fondi ecclesiastici cadessero per loro sventura in mano di qualche pigro investito, presto, o tardi passeranno in mano d'uno svegliato, ed attivo, che saprà riparare all'infingardaggine del suo Antecessore. La storia ci riferisce quanto in Italia, nella Baviera, nella Francia, nella Polonia, ed altrove debba l'agricoltura al Clero o Secolare o Regolare. La gran parte delle tenute del Clero sia Regolare, sia Secolare era un tempo boschi deserti, maremme impraticabili, paludi insalubri: in quelli il Daino, il Camozzo, il Lupo pascolavano colle capre selvaggie: in queste la rana, il fangoso pesce sguizzava. Ma questi terreni dissodati dai Sacerdoti, bagnati coi loro sudori, sono divenuti que' fondi, che poi agguzzarono, ed agguzzano l'appetito rabbioso degli avvoltoi politici, fra i quali Voi, Sig. Ministro, non foste nè il primo nè l'ultimo col prestesto di gettare l'importo loro nel r. erario, o sull'altare della patria: ma che in ultimo tutto resta ingojato nel Sarcofago liberale. Con questo vostro firmano, come vi dimostrate ignorante di storia, e non informato de' sacri diritti del Clero, così non avvertiste che spogliando il Clero delle sue possidenze, gli faceste un'ingiuria sotto l'aspetto, che anch'Egli è figlio di Adamo, di quel primo Colono, che ricevette per se, e per i suoi figli la condanna di lavorare la rerra, e bagnarla col sudor della sua fronte. Or da questa condanna fulminata da Dio Voi non potete esimere il Sacerdote, e però non aveste la minima autorità di diseredarlo di quella tangente, che a Lui deriva, perchè figlio come Voi, niente meno di Adamo.

Nè punto infievolisce la forza di quest'argomento la trascurata manutenzione dei fondi ecclesiastici. Se fosse sufficiente motivo di spogliare le Chiese, il Clero delle loro tenute perchè non bene lavorate; per lo stesso motivo, e colla stessa misura di rigore si dovrebbero spogliare tanti altri possidenti, che lasciando le loro campagne ed i loro Villici sotto il torchio dei loro Gastaldi, o Fattori, nelle Città

ammuffiscono nei crocchi, nei caffè, nei teatri, ed invecchiando prima del tempo colla gloriosa professione *del far niente*, meno di vivere a giornata su pei giornali, e fomentare discordie e partiti, ed all'agricoltura sono meno utili del bue, e dello stesso giumento. Vi ho di sopra detto, che il Sacerdote da questa sua mancanza può essere giustificato dalla serie continua delle sue occupazioni: e se realmente mancante in questo suo dovere accessorio, potrebbe essere chiamato all'ordine dalla superiorità ecclesiastica: nè poi è ragione, che per la mancanza di qualche Individuo sia spogliato tutto il Clero.

Vi dirò un'altra cosa, che certi lavori introdotti dal moderno progresso p. e. le spianate dei campi ad oggetto di giochi, di cavalcatura, o altro, la smania di scavar sotto terra monti, e giardini ad uso inglese per dare ricovero a scarpioni, a rospi, a biscie, finora i Sacerdoti non hanno praticato: nè ove si estese la bandiera piemontese, è pericolo che gli venga in mente il grillo di fare. Ma questi lavori al giorno d'oggi tanto pregiati sono uno isterilire la terra, sono un pregiudicare l'agricoltura. Per essere di questa benemeriti non il capriccio, nè una insensata profusione, ma il miglioramento di cui è suscettibile il terreno devesi dal Clero procurare e promuovere. Nè di lode giudico degno il vostro Conte Camillo, che con profusi tesori ridusse la sua villa... non solo fornita a dovizia d'ogni villereccio lavoro, e bisogno, ma o emulando, o superando la mollezza di Lucullo, l'ha ridotta a giardino di delizie, di ogni genere di trastullo. I Sacerdoti non hanno la maniera, nè la coscienza di trasricchire a spese, a danno altrui, come l'ebbe per la balordaggine del vostro re, per la disgrazia dell'Italia il vostro Camillo: ed ove anche taluno potesse con fondi non ordinari fare e ciò facesse, non ischiverebbe i rimarchi dell'autorità ecclesiastica, che vuole che il Beneficiato dopo il suo decente mantenimento, alla Chiesa pensi, e provveda ai poveri, alle opère di misericordia.

36
OBBIEZIONE.

Io so che voi tenete in groppa un'altra obbedienza, un'altra vista secondo Voi politica, ed è questa: che fintantochè le cose stanno sul piede vecchio, il Papa resta sovrano, il Clero possidente, non si potrà mai avere la tanto vagheggiata

unità italiana. Dunque bisogna spodestare il Papa, bisogna spossessare il Clero, e metterlo nell'impotenza di difendersi, bisogna protestantizzare l'Italia; è questo il *lapis Philosophorum*. Settarj, razionalisti, materialisti, progressisti, umanitari, liberali, parlamentarii, deputati, diplomatici, ministri si sono convenuti su questa fase: abbasso il Papa, spossessato il Clero, e l'Italia sarà una, indipendente.

Per ribattere anche questo vostro paradosso converrebbe 1. combattere i principj delle sette, dimostrando la loro immoralità, la loro falsità, le loro opposizioni al vero, all'immutabile, al giusto, etc. che vengono da Dio, e che però non ponno soggiacere a mutazione. 2. Converrebbe dimostrare che questa vostra politica è contraria, e fallace perchè opposta all'inconcusso diritto all'autorità, all'infallibilità, alla supremazia d'onore e di giurisdizione, all'indipendenza necessaria indispensabile al Papa; il diritto, la utilità, le necessità del Clero Cattolico, i molti vantaggi che ha portati all'Italia. 3. Coi fondamenti della religione provare la credibilità dell'articolo contenuto nel simbolo: *et in unam, sanctam, catholicam, apostolicam ecclesiam*. E ciò non solo in ciò che riguarda il dogma, ma anche in punto di morale, di diritto, di giustizia. 4. Si potrebbe, si dovrebbe provare che tutti i nemici del Clero sono in aperta contraddizione ai loro stessi principj, e col progresso, (intendo il vero progresso, che nè Voi, nè Cavour, nè alcuno de' suoi ministri, nemmeno il vostro re, conoscete di faccia, ne'suoi principj), colle loro stesse promesse. Facile sarebbe questa dimostrazione col solo seguire l'andamento delle vostre cose, delle loro mutazioni, delle vostre ed altrui corbellerie. Ma prendendo la questione sotto questi aspetti anzichè trattarla cogli argomenti suoi proprii, si verrebbe a portata alla sfera teologica: non più si tratterebbe il punto, se la Chiesa ha diritto di possedere liberalmente: ma invece la questione vertirebbe sopra i fondi della religione: e di questi *non est hic locus*. Si è stabilito di parlare dell'argomento sotto il lato amministrativo, e giuridico, e però non si discende al dogma da tanti Padri, Apologisti, e Dottori vecchi, e recenti difeso contro i nuovi settari, ed eretici, che altro non hanno fatto, che degli errori le cento volte confutati, rifare un nuovo impasto col nuovo e menzognero impronto di unità di libertà, di fratellanza, di nazionalità, e simili paradossi. Ma per non lasciarvi senza una qualche risposta, vi dico che

Voi, e tutti promettendo all'Italia la sua libertà, la sua unità siete tanti impostori. Con altro mio stampato io ho già provato che l'Italia non può essere una: ed il Piemonte anzi che unificarla, impastarla col suo, coll'altrui sangue, dopo tanti tradimenti, e carnificine ha introdotto in Italia un nuovo straniero, un Padrone di più. Di unità italiana non si parli più: parliamo della libertà.

In cosa consiste questa libertà che volete regalarci? Libertà di pensare, libertà di operare, libertà di culto, libertà di stampa, libertà di tutto: va bene. E per conseguire questa libertà fatale metteste e si mette la sovranità in mano dei Popoli, che con sonore promesse, con speciosi teoremi, per eccitarli all'odio, alle carnificine, si lo fomenta, si lo scatena, si lo indemonia. E poi?? Tutti questi scaltri ministri si divertono, spogliano le Chiese, i sacerdoti, le provincie, e si arricchiscono esorbitantemente: e sua maestà il popolo sovrano? Libero va sul campo a smorzare il fuoco dell'artiglieria o a sgozzare per la piazza, per le strade, per le case i suoi fratelli. Libertà per iscacciare lo straniero: e quindi a macello tutti gl'italiani, ed un popolo sorge a strozzare l'altro, e se fra loro non v'era forza che rispondesse alla rabbia, si chiamò l'astuzia gallicana, la ferocia africana a compiere la carnificina. *Libertà di possedere;* ed il governo indebitato, l'erario col deficit di 750 milioni, e tranne i ministri, e gli speculatori, le famiglie, le provincie sono uno scheletro di morte. *Libertà di pensare, libertà di operare;* ma le annessioni, le fusioni si fanno sotto la presidenza dei Despoti, colla garanzia dello stilo, del coltello affidato alla discretezza de' sicari venduti all'interesse dei facinorosi. *Libertà di culto*, e si protegge il valdeismo il protestantismo, ed ogni più facinorosa setta, ed intanto il culto cattolico è sotto la polizia, le coscienze sono schiave, la Chiesa in balia dei suoi nemici, ed i suoi ministri portano le catene della servitù fin nel luogo santo. *Libertà di stampa*, ed un'alluvione di libri pestiferi inonda la terra, e i mari, ed ogni difficoltà si studia, si pratica per inceppare la stampa e la diffusione de' libri buoni, ed utili, che conformi sono alla fede, alla morale cattolica. *Libertà anche di Chiesa, libera Chiesa in libero Stato:* ed intanto tutti quelli che con franchezza degna del loro carattere sostennero i diritti della Chiesa furono multati, esiliati, gettati a marcire in fondo ad una prigione: ed intanto si sono coalizzati tutti i nemici del santuario ed

affascinati i governi, loro attribuendo un onnipotente potere sulle coscienze, mentre si scardinano i fondamenti del trono e dell'altare, e si tenta paganizzare, imbarbarire il mondo. Dove è dunque questa libertà, se non nella franchigia, nell'impunità del solo delitto? Chi ha questa libertà. Se non un branco di scaltri, che allucinando i Popoli, li immiseriscono, li riducono alla schiavitù, alla condizione del lanuto fra i denti del lupo! E perchè i sacerdoti sono le sentinelle della Città, del Popolo di Dio, perchè i Vescovi sono posti ad agonizzare per la Chiesa, che Cristo col suo sangue acquistò, perchè il Papa dalla sua cattedra di onore, di giurisdizione, di supremazia, d'indipendenza è l'unico baluardo che rimane alla libertà della Chiesa, dopo spogliati i principeschi diritti di tanti Vescovi, per questo ora si vuole spogliare il Clero, le Chiese delle loro possidenze, e proprietà; si vuole spossessare il Papa, onde non abbia i mezzi ordinari voluti dalla Provvidenza a far sentire la voce della verità in mezzo a tanti errori, e pregiudicj, onde spandere non possa la luce evangelica nell'informe chaos dell'attuale emisfero. Questo e non altro è lo scopo dell'esagerata mal intesa libertà del secolo. Questo è il vostro progetto: spogliate impoverite, incatenate le guardie di Sionne: incatenato il forte che stà alle vedette, per Voi, secondo Voi non vi è più alcun ostacolo: la Rocca è vostra. Ma vel giuro: non la prenderete in eterno, ed oltre.

37.

LA SCHIAVITÙ DELLA CHIESA È CONTRARIA ALLA CIVILIZZAZIONE DEL SECOLO.

Nè voglio passarvi in silenzio un altro riflesso, che a Voi doveva andar a grado, siccome quello, che quando eravate vivente, molto vi piccaste di civilizzazione, di progresso. Ma anche su questo punto, e Voi, onorevole Sig. Ministro, e tutti i pretesi rigeneratori dell'Italia foste, e sono in una majuscola contraddizione. È un fatto, che non si nega, cui anzi si rende il dovuto elogio, che tante società sono istituite, e tanti individui volano sugli alati legni, ed ai pericoli del mare sterminato espongono la loro vita, le loro ricchezze, e vanno a redimere dalla barbarie, dalla schiavitù tanti infanti, tanti infelici. In veruno altro secolo, benchè sempre la Chiesa abbia detestata la schiavitù dell'Uomo, ed abbia sempre proposto, ed inculcato ai Popoli, ai Governi, ai

Principi i principj innestati da Gesù Cristo nel mondo redento, ed abbia procurato con tutti i mezzi di affratellare i vicini, e lontani: pure mai come in questo secolo chi per le vie giuste, chi per le false studia la redenzione degli schiavi. Sono in questa impresa anche gli Umanitarj, i filantropi, che tanto declamano contro l'oppressione di quegl'infelici, che tanto abbominano lo scandalo, la tirannide dell'Alcorano: e quindi tutti vanno facendo voti che sia lacerato lo stendardo della luna Odrisia; e quindi si encomia l'Autocrate Russo, che svincolò dai loro legami i detenuti sotto la pressione dei Possidenti: e quindi esagerando le cose, portando all'eccesso, all'entusiasmo, al delirio la massima, si vorrebbe spezzare la verga dei dominanti, e fare riposare i Popoli sotto un governo costituzionale, o repubblicano in piena libertà. E mentre ciò si pensa, si macchina, dai Nostri Umanitarj e Progressisti, dai nostri rigeneratori, si schiude la carcere al detenuto delinquente, ed invece alla carcere all'esilio si condanna il Sacerdote, lo si priva di sua libertà, di sua proprietà, e quasi con un calcio ignudo, derelitto impiagato lo si getta sulla strada, o fra le catene quasi non avesse que' diritti che ha lo schiavo nelle più inospite contrade. Se questa procedura non sia contraria alla pretesa civilizzazione, all'umanità, se non sia una procedura criminosa, fuori che i complici nemici della Chiesa, lo decida ogni altro, che non ha rotta la fronte, e perduta la coscienza. La Posterità, Iddio giudicheranno.

38.

STOLTI SONO I PROGETTI E LE SPERANZE DEI SETTARJ CONTRO LA CHIESA.

Nè, sig. Ministro, vi diate a credere che con questo mio parlare io vegga disperata la causa del Prete cattolico, del Sommo Pontefice, della Chiesa. V'ingannereste. So benissimo che da che il filosofismo, l'empietà suonarono la tromba, sotto il vessillo infernale s'arrolarono tutti i settarj, e per aver più mezzi da combattere, per vincere si coalizzarono coi Diplomatici, coi Ministri, anche coi Principi, loro non lasciando travedere, che in ultimo perseguitando la Chiesa, sarebbero essi pure travolti nel turbine, e cadrebbero nella voragine aperta. Tutto questo lo so, abbiamo veduto e vediamo. Ma io so un'altra cosa, e la credo fermamente: l'aveste pur Voi creduta quando eravate misera carne sul seg-

gio ministeriale. *Erit Deus in Israel.. Et portæ inferi non prævalebunt adversas eam.* L'Italia avrà della zizzania seminata, e concimata da Quelli di là del mare, di là dei monti; l'Italia per i peccati dei Popoli e dei Governi avrà dei debiti colla giustizia di Dio, e però essa, ed Essi *undique tenent angustias.* Ma in Italia ancora si sente la voce dei Pastori, si diffida dei mercenarj, si paventa il lupo. E però queste disgrazie dell'Italia, della Chiesa, del Sacerdozio non sono per la sua distruzione, ma per la sua rescipiscenza, e salute: *infirmitas hæc non est ad mortem, sed ut manifestetur per ipsam gloria Dei.* E già molti che erano illusi hanno aperto gli occhi, e si sentono diminuita la febbre della libertà, l'entusiasmo di sovraneggiare, di essere Cittadini d'una gran patria, quale presume sciocamente formare il re galantuomo, ed a Milano prometteva l'Autor del non intervento. Voi, il sig. Cavour, da che sloggiaste da questo mondo non sapete come vadano le cose nell'infelice Piemonte, nelle provincie derubate. Come chi legge romanzi, si scalda la fantasia per quel Paladino che forma il soggetto: non altrimenti gl'Italiani si erano scaldati di sangue alle magnifiche promesse del Ministero Sardo, al proclama di Napoleone, alle prodezze del re soldato, che tutti avevano da convertire l'Italia in un Edem, da far rifiorire l'aurea età di Saturno. Ma posso assicurarvi che gl'Italiani hanno estinta la sete coll'acqua salsa ed ovunque *est videre miseriam.* Si, sta male il Clero, barbaro è il trattamento che riceve: ma persuadetevi che il Popolo non è ben trattato, non è, nè può essere contento. Basta dirvi che nelle Sicilie ci vogliono novantamille soldati per frenare il sempre più crescente brigantaggio. Quella Nazione non è meno agitata che ai tempi di Giovanni Procida. E vedete come dopo la vostra morte e di Cavour, Ricasoli, Rattazzi dal loro seggio ministeriale *procumbit humi bos,* ed intanto Pio IX. ancora è Pontefice, e Re; e vede nel delirio de' suoi nemici incrementarsi la devozione, l'affetto de' suoi figli, il rispetto degli stranieri, lo smacco de' suoi persecutori; e quindi nella pressura, che Voi gli avete procurato può ripetere *virtus in infirmitate perficitur: Cum infirmor tunc potens fio.* Cristo è con Lui nella navicella e lo sarà *usque ad consummationem sæculorum.* Credetelo. Sono ben persuaso che se non più per Voi, sig Conte, ben per i vostri Proseliti sarebbe il massimo trionfo, e piacere il vedere il Sommo Pontefice con tutto l'Epi-

scopato fino al tonsurato, tutti o schiavi nel ricevere obbedienti e vili dal Sedicente Ministero italiano ordini, statuti, firmani, ukassi; o schiavi nelle carceri, nelle multe, nell'oppressione, nella miseria. Ma assicuratevi il primo caso mai avverrà finchè Cristo conserva quella podestà che ebbe in cielo, ed in terra dal Padre suo: nel secondo caso vedrete che la Chiesa oppressa dalla tirannide saprà in altra forma conservare la sua libertà, saprà trionfare: vedrete che *Dominus irridebit eos et subsanabit eos... desiderium peccatorum peribit*

59.

RIEPILOGO.

Io credo di avere abbastanza provata la proposizione che mi era assunto per darvi una smentita. Voi nell'articolo 2. del vostro Statuto dichiaraste, che *tutti i beni ecclesiastici sono sottomessi al potere civile:* nell'8. inceppaste *gli stabilimenti, ed i corpi morali sieno ecclesiastici, sieno laici, e prescriveste loro di non fare acquisti*, e pronunciaste *essere senza vigore le donazioni tra vivi, e le disposizioni testamentarie senza il regio* placet. Quando poi pubblicaste questa vostra legge, faceste la farisaica dichiarazione, *che queste vostre novelle istituzioni pongono il poter civile in istretta relazione colla religione* (s'intende la Cattolica) *dei Padri vostri, che profondamente vi stava a cuore, e che il governo del re per intima convinzione, per affetto, come pure per dovere era fermamente risoluto difendere con tutti i suoi mezzi.* Così Voi in allora.

Io invece sapendo che ogni anno nel vostro regno, e nelle provincie derubate si ordina, e per forza si vuole che sia fatta gran festa in memoria di questo vostro Statuto; sapendo che bombe, petardi, carceri, e multe, ed esilio si favoriscono a Quelli che persuasi che Iddio rigetti, ed abbomini quella preghiera che Iddio ringrazia per un'azione a Lui, alla sua Chiesa, ai suoi Cristi ingiuriosa, ed in verun modo giustificabile, e quindi giustamente essi rifiutansi prestarsi al sacrilego rito; divisai con questa mia Dissertazione forse più scolastica, che burocratica tenere Vostra Eccellenza in colloquio, ed offrire ai Vostri una convenevole occupazione. Io assunsi dimostrarvi che la vostra legge è contraria alla legge di natura, alla legge del Sinai, alle leggi, e pratica delle genti civili, e barbare, alla legge evangelica, alla pra-

tica degli Apostoli, al precetto della carità, al sentimento dei Padri del Piemonte, della Sardegna, al sentimento, alla dottrina, all'autorità dei Pontefici, all'esempio dei migliori Re, ed Imperatori, all'autorità dei Padri, e dei Concilii; e poi colla ragione, colla giustizia, col diritto dell'Individuo, e poi col dovere dell'alto dominio da Voi non bene conosciuto, del Vostro Sire negli Stati altrui solennemente oltraggiato; e poi sciogliendo quelle obbiezioni, che d'ordinario sono il nervo, col quale l'odierno barbarismo architetta, ed eseguisce lo spoglio del santuario, intesi smentirvi in faccia a chiunque vi avesse prestata fede. Meno che Voi, i Vostri, per vostri Padri non calcoliate i Vandali, gli Eruli, i Goti, i Longobardi, molti de'quali furono meno scaltri, meno impostori, all'Italia meno dannosi degli attuali Rigeneratori suoi: meno che non vi diciate nipoti de'Nabucchi, de'Baldassari, degli Antiochi, dei Trifoni, degli Eliodori e simili; ho fatto debolmente vedere che la vostra legge è contraria ai principj di una vera, e savia legislazione. Ora conchiudo che *la vostra legge tutt'altro che mettere il potere civile in relazione colla religione dei Padri vostri* che furono Cattolici, pone invece il potere civile in istretto connubio coi ladri, cogli aggressori, coi pirati, coi traditori, coi sanguinari, coi nemici dell'Italia, coi nemici della Chiesa, della religione dei vostri, dei nostri veri Padri.

40
CONCLUSIONE.

Signor Conte: io ho parlato, e parlo a Voi; ma Voi dal nostro colloquio non potete cogliere per Voi alcun vantaggio, perchè *ubi ceciderit lignum sive ad aquilonem, sive ad austrum, ibi erit*. Pure se vi fosse dato come al ricco vangelico di alzare lo sguardo non già nel seno di Abramo, ma al mondo di qua; vorrei che terminato il nostro trattenimento usaste la gentilezza di presentarvi al vostro Ministero, al vostro sire, ed a quell'altro che barcheggia tra la rivoluzione, e la legittimità, che promette al S. Padre la sua figliale devozione, e lo lascia vittima de'suoi Nemici. E con quali espressioni potreste loro presentarvi, e brevemente trattenerli? Voi Ministro, Voi Legislatore, se pure nell'eternità non conservate gli errori che aveste nella mortale peregrinazione, non avete bisogno dei miei suggerimenti. Per altro

se l' oppressione della Chiesa avesse a seguire le orme della schiavitù di Babilonia, o quella della dimora dei Pontefici in Avignone, fissando il principio della persecuzione nel 1793 in cui più apertamente le sette innalzarono contro della Chiesa il loro vessillo, già i 70 anni sarebbero terminati. Già l'Idra Ereticale dovrebbe avere consumata la sua parabola, ed essere sazia di tanto sangue, di tante rapine, di tanti massacri eseguiti là sulla Scena coi roghi, colle guilottine, coi battelli a lazzaretto, quando la fratellanza, l'eguaglianza spiccava la testa a' ricchi, a'sacerdoti, a' Principi per eguagliarli al Popolo: eseguiti in Italia a forza di seduzioni, di corbellerie, collo stilo, col coltello, colle carceri, colle fusioni di popoli comprati, venduti, scannati, strozzati come tante bestie da macello. Ancora Voi, signor Ministro, credeste fosse facile il potere inaridire l'edera alla cui ombra stanno i sacerdoti dell'Eterno Pontefice: credeste che i Cedri del Libano i Vescovi alla vostra legge si piegassero come tante canne palustri, e che i sacerdoti italiani fossero pieghevoli ad ogni vento di dottrina. Ma v'ingannaste, e S. E. il Conte Cavour vi avrà narrato come, e quanto *durum est recalcitrare contra stimulum:* e che nemmeno egli per quanto abbia avuto di favore dalle sette, dalla civiltà inglese, dalla destrezza napoleonica, dalle disposizioni degli Italiani riscaldati, per quanto criterio politico egli vantasse, non fu capace scalcinare quella lapide fondamentale, no: quell'eterno *non possumus* detto dal Venerando Sacerdote Vaticano abbaglia, confonde, inceppa la politica dei Gabinetti, ed a loro danno rivolge la prepotenza dei Dominanti. La mano di Dio è con Lui.

Dunque cosa direte al Ministero?....

Al Ministero per tema del vostro discorso non abbiate altro che questo: *Defecerunt scrutantes scrutinio, ad scrutandas scrutationes in peccatis.*

Al Re, all'Imperator de'Francesi, egualmente dalle Scritture prendete la lezione. Voi foste Cattolico, Cattolici essi pure si dicono; dunque dalle Scritture, dal lib. 1. di Esdra prendete la lezione. Sia loro per esempio il decreto col quale Dario confermando il decreto di Ciro imbrigliò le manovre di Coloro che si opponevano alla fabbrica del tempio di Gerusalemme. Eccovelo: *Anno primo Cyri regis: Cyrus rex decrevit ut domus Dei ædificetur, quæ est in Jerusalem . . . . . . sed et vasa templi Dei aurea, argentea, quæ Nabuchodonosor tulerat de templo . . . reddantur, et referantur in*

templum in Jerusalem, in locum suum.... Nunc ergo Thathanai dux regionis.. Stharbuzanai, et consiliarii vestri Apharsachæi.. procul recedite ab illis, et dimittite fieri templum Dei a Duce judæorum.... Sed, et a me præceptum quid oportent fieri a Presbiteris judæorum illis ut ædificetur Domus Dei, scilicet ut de arca regis, idest, de tributis... studiose sumptus dentur viris illis, ne impediatur opus. Quod si necesse fuerit, et vitulos, et agnos, et ædos... frumentum, sal, vinum, et oleum secundun ritum sacerdotum, detur eis per singulos dies, ne sit in aliquo quærimonia, et offerant oblationes Deo cœli, orentque pro vita regis, et filiorum ejus. A me ergo positum est decretum: ut omnis homo, qui hanc mutaverit jussionem, tollelur lignum de domo ipsius, et erigatur, et configatur in eo, domus autem ejus pubblicetur. Deus autem... dissipet omnia regna, et populum, qui extenderit manum suam ut repugnat, et dissipet domum Dei illam... Ego Darius statui decretum quod studiose implevi volo.

Dite a Vittorio, che egli non è l'unto del Signore, che non è l'eletto del Popolo Italiano. (1). Un ramo di alloro, che l'invasione francese sfrondò dalla fronte dei Duchi,

(1) Il *Diritto* di Torino che è il foglio più autorevole che abbia la Democrazia Italiana pubblicando una Corrispondenza dalla Toscana il dì 4 Dicembre 1862 aggiunse una nota che fa intendere non solo il sentimento di un Mazziniano, ma l'opinione del Giornale stesso, a meglio dire de' suoi Redattori i quali intendono esprimere il sentimento della Democrazia Italiana. Gli ultimi rivolgimenti italiani (secondo quel foglio) sono stati opera di fazioni scarse di aderenti, poco numerose e varie, e scisse tra loro: ma a quelli il Popolo vero, i veri milioni sono stati al tutto stranieri, come sono al Parlamento, dal quale tutt'altro si rappresenta che la Nazione: il vero Popolo non è alla portata di pure intendere le idee, che si mettono innanzi dai partitî. Tanto è lungi il Popolo d'aver desiderata, o procurata l'attuazione: se lasciò fare, ciò fu perchè non potè impedire. *Questi partiti*, dice la nota, *sono scarsi, e mal' ordinati, e suddividono ciascuno in mille frazioni, che fra loro, e in se stesse si combattono, si distruggono, il Popolo stanco, malcontento, sfiduciato rimpiange il passato, si duole d' essere stato ingannato, e tradito... Il Governo crede, che il Parlamento sia il Popolo Italiano, e che tutta l'Italia sia il Piemonte: .... ma la moltitudine, i veri milioni pensano, e sentono, a modo loro, sono fuori del cerchio governativo, fuori della nostra vita politica, e Noi non sappiamo mai nulla..... Il Popolo Italiano non ha presa parte diretta nel nostro movimento. Il Popolo e spezialmonte il rurale è rimasto estraneo al movimento, e non ha sentito che i danni. Vedete che questo è un errore, nel quale Noi tutti siamo caduti e cadiamo, di crederci sul serio Noi soli il Paese... In Toscana, come in Romagna, in Lombardia come in Cala-*

che l'aggressione, il tradimento carpì all'Eroe di Gaeta, che il vandalismo rubò al Santo Padre, forma la sua corona prezzolata colla vendita della tomba de' suoi Padri, della sua culla, e che Egli sostiene a prezzo di sangue, e con quanto involò alle provincie. che prometteva felicitare: sarebbe questa la corona di Teodolinda? Ingrato per fin con Quello che gli diede il regno di Napoli, non può essere che in orrore ai sacerdoti da Lui, dal suo ministero multati, esiliati, spogliati dei loro diritti, delle loro proprietà. Egli crede innalzare lo stemma sabaudo nel Vaticano: ma Egli a Roma sarebbe sempre Re straniero e barbaro ed odiato: ed ove anche ciò avvenisse, i veri italiani l'abbatteranno come i Giovani Ebrei abbatteron l'aquila, che Erode aveva fatto innalzare sopra l'ingresso del tempio. La mano che scrisse contro di Baldassare serba ancora la sua giustizia, e potenza. Anche Saule fece la strage de'sacerdoti, ed in ultimo coll'asta sua si diede la morte. La pugna che Egli usa contro la Chiesa fa presagire, che presto la sua stella sia per ecclissarsi. Il sangue di tante vittime, di tanti sacerdoti esecutati, incarcerati, condannati, il tempio profanato, derubato gridano: *Ultio Domini ultio templi sancti tui.* Ed è pure tremendo, e fatale il cozzarla col Leon di Giuda. Però, sig. Ministro, ricordate al vostro Re come suo Padre morì fuggiasco: ed anche all' Imperatore de' Francesi rammentate i patti di Villafranca, di Zurigo. —— I Duchi al loro posto. — i confini del Papa intangibili. — In caso diverso rammentategli lo scoglio di Sant'Elena, e ditegli, che ancora è aperta la strada all'esilio. — Ricordate... dite... Ma il Conte Sicardi non mi sente più: le mie parole vanno al vento. Italiani resto con Voi, affettuosa la mano stendo a Voi cittadino, amico, fratello, sacerdote italiano.

bria è sempre la cosa stessa : il Popolo è estraneo al nostro moto, non l'ha capito, lo ha sofferto, con vaga speranza, lo riprova, e se ne duole ora per dura esperienza di male. Così pubblicamente quel foglio: e così confessa qual parte ebbe il Popolo Italiano nelle fusioni de' Ducati, nelle annessioni del regno di Napoli, delle Provincie Pontificie al Piemonte. Quindi colla dichiarazione di Quelli medesimi che sono al servizio della Democrazia Italiana si può dire che Vittorio *non è l'eletto del Popolo Italiano.*

Pubblicato il 1. Giugno 1863.